SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 273

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 21 novembre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero dell'economia e delle finanze

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 214/L

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 13 settembre 2002, n. **263.**

Regolamento in materia di affidamento in concessione dei servizi di sicurezza in ambito aeroportuale modificativo del decreto ministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, recante norma di attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia;

Visto il regolamento, di cui al decreto ministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, recante norme di attuazione del citato articolo 5 della legge n. 217 del 1992, in materia di affidamento in concessione dei servizi di controllo di sicurezza in ambito aeroportuale;

Visto il decreto ministeriale del 23 febbraio 2000, recante le modalità di accertamento dei requisiti tecnico-professionali delle imprese di sicurezza e degli addetti;

Vista la direttiva ministeriale, di carattere interpretativo, del 17 dicembre 1999, n. 119-T, circa l'applicazione delle disposizioni del predetto regolamento di cui al decreto ministeriale n. 85 del 1999;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche al citato regolamento sostituendo in particolare l'allegato *C* al medesimo, recante le specifiche minime per apparati radiogeni e le procedure di test, tenendo conto, al riguardo, degli aggiornamenti apportati alle disposizioni tecniche internazionali, elaborate in particolare in sede di Conferenza Europea dell'Aviazione Civile (CEAC);

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 giugno 2002;

Vista la nota di comunicazione n. 2306 dell'11 luglio 2002 al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al decreto ministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, recante norme di attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, in materia di affidamento in concessione dei servizi di controllo di sicurezza in ambito aeroportuale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 2, le parole: «sei» e «tre» sono sostituite rispettivamente da: «dodici» e «sei»;

b) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

«Art. 8-*bis* — 1. L'ENAC, d'intesa con il Ministero dell'interno, adotta le disposizioni tecniche necessarie, in conformità alla normativa e alle procedure internazionali in materia di atti illeciti contro l'aviazione civile fissate dall'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (OACI) e dalla Conferenza europea dell'Aviazione Civile (CEAC), al fine di indicare i requisiti delle apparecchiature di rilevazione e di controllo, nonché le modalità di verifica del possesso di detti requisiti, anche in relazione all'evoluzione tecnologica.»

Art. 2.

1. L'allegato *C* al regolamento di cui al decreto citato all'articolo 1 è sostituito dall'allegato I al presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 13 settembre 2002

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Il Ministro dell'interno
PISANU

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2002
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 237

ALLEGATO I
(Art. 2.)

SPECIFICHE TECNICHE MINIME DELLE APPARECCHIATURE E PROCEDURE DI TEST

1. RIVELATORI DI METALLO

1.1 DEFINIZIONE

Per *rivelatori di metallo* si intendono apparecchiature che usano un campo elettromagnetico per rivelare armi ed altri oggetti metallici.

Si definiscono **WTMD** (walk-through metal detector) i rivelatori di metallo a portale, per il controllo di persone in movimento.

Si definiscono **HHMD** (hand-held metal detector) i rivelatori di metallo portatili per l'ispezione delle persone fermate ai punti di controllo.

1.2 SPECIFICHE TECNICHE

1.2.1 Prestazioni WTMD

1.2.1.1 L'apparecchiatura deve essere in grado di rivelare e discriminare oggetti metallici magnetici, non magnetici e in lega mista magnetica/non magnetica, comunque siano trasportati attraverso il varco, indipendentemente dalla posizione, dall'orientamento, dalla traiettoria e dalla velocità con cui attraversano lo stesso.

1.2.1.2 Le tipologie, le quantità e le forme degli oggetti che il WTMD deve rivelare nonché la probabilità minima di rivelazione e la probabilità massima di falsi allarmi sono rese note dall'ENAC.

1.2.2 Requisiti essenziali WTMD

1.2.2.1 Tutte le parti dell'apparecchiatura devono essere conformi alle disposizioni vigenti in materia di sanità, sicurezza e compatibilità elettromagnetica.

1.2.2.2 L'apparecchiatura deve disporre di un chiaro allarme sonoro e visivo, le cui caratteristiche sono rese note dall'ENAC.

1.2.2.3 L'apparecchiatura deve effettuare un'auto diagnosi all'avvio e durante la fase operativa, non deve richiedere alcuna conseguente regolazione da parte dell'operatore e deve disporre di una chiara indicazione di guasto.

1.2.2.4 Le funzioni automatiche di auto diagnosi e ricalibrazione non devono incidere sull'operatività dell'apparecchiatura.

1.2.2.5 L'apparecchiatura deve essere corredata da uno strumento di test conforme ai requisiti resi noti dall'ENAC.

1.2.2.6 L'apparecchiatura deve consentire una rapida programmazione dei propri parametri, al fine di poter operare secondo il livello di sicurezza stabilito. La sensibilità d'intercettazione dell'apparecchiatura deve essere regolabile, per le finalità e con le modalità rese note dall'ENAC.

1.2.2.7 L'apparecchiatura non deve manifestare variazioni delle proprie prestazioni a causa di fluttuazioni della tensione di rete, di disturbi associati alla linea di alimentazione, in

presenza di interferenze elettromagnetiche irradiate nelle vicinanze del varco, quando è installata a breve distanza una apparecchiatura a raggi X, in presenza di metal detector portatili o a portale impiegati in prossimità del varco, in presenza di masse metalliche esterne in movimento presso la struttura ; inoltre l'apparecchiatura deve compensare la presenza di masse metalliche statiche esterne, anche di grande dimensione, senza mostrare alcune variazione delle proprie prestazioni.

1.2.2.8 L'apparecchiatura non deve produrre allarmi causati da vibrazioni meccaniche.

1.2.2.9 L'apparecchiatura non deve alterare il funzionamento delle apparecchiature mediche quali protesi auditive, stimolatori cardiaci, defibrillatori, ecc.

1.2.2.10 L'apparecchiatura non deve provocare interferenze con , apparecchiature elettriche, elettroniche e supporti magnetici di informazioni.

1.2.2.11 L'apparecchiatura deve disporre di una batteria tampone ad intervento automatico, per il funzionamento in caso di interruzione dell'energia elettrica, la cui attivazione deve essere segnalata.

1.2.2.12 L'apparecchiatura deve disporre di funzioni di misura e visualizzazione dei segnali di rivelazione dei metalli.

1.2.3 Prestazioni HHMD

1.2.3.1 L'apparecchiatura deve essere in grado di rilevare oggetti costituiti da metalli magnetici e non magnetici.

1.2.3.2 Le tipologie, le quantità, le forme e la distanza minima di rivelazione sono rese note dall'ENAC.

1.2.4 Requisiti essenziali HHMD

1.2.4.1 L'apparecchiatura deve essere conforme alle disposizioni in vigore in materia di salute, sicurezza e di radio interferenze.

1.2.4.2 Le prestazioni dell'apparecchiatura devono essere regolabili per le finalità e con le modalità resi note dall'ENAC.

1.2.4.3 L'apparecchiatura non deve richiedere alcun aggiustamento successivamente all'accensione.

1.2.4.4 L'apparecchiatura deve essere dotato di una funzione di auto-calibrazione.

1.2.4.5 L'apparecchiatura non deve disporre di regolatore di sensibilità accessibile all'operatore.

1.2.4.6 L'apparecchiatura deve disporre di un chiaro allarme sonoro e visivo.

1.2.4.7 L'apparecchiatura deve disporre di un interruttore di spegnimento disegnato in modo tale da prevenire spegnimenti accidentali.

1.2.4.8 L'apparecchiatura e i dispositivi usati nelle aree di controllo aeroportuali non devono interferire tra di loro in modo tale da non pregiudicare le prestazioni e l'operatività.
Quanto sopra si estende ai metal detector a portale, ai telefoni cellulari ed agli apparecchi senza fili.

1.2.4.9 L'apparecchiatura non deve provocare interferenze con le apparecchiature mediche, quali le protesi auditive, stimolatori cardiaci, defibrillatori ecc.

1.2.4.10 L'apparecchiatura non deve provocare interferenze con le apparecchiature elettriche, elettroniche e supporti magnetici di informazioni.

1.2.4.11 L'apparecchiatura deve produrre un segnale visivo e sonoro che indica lo stato di esaurimento della batteria di alimentazione prima che la sensibilità di rilevazione si modifichi.

Ulteriori requisiti degli WTMD e degli HHMD sono resi noti dall'ENAC.

1.3 RISPONDENZA ALLE SPECIFICHE TECNICHE

La rispondenza dei rivelatori di metallo alle specifiche tecniche deve essere determinata attraverso test (**T**), misurazioni (**M**) e/o esame documentale (**D**).

La capacità di rivelazione (espressa come P.O.D. – Probability of Detection) e la probabilità di falsi allarmi (P.F.A. – Probability of False Alarm) deve essere accertata, secondo le modalità rese note dall'ENAC, attraverso apposita procedura sperimentale ovvero esame della documentazione concernente sperimentazioni o certificazioni effettuate da organismi riconosciuti.
Una contenuta variabilità di risultati, pur nel rispetto delle specifiche tecniche, è comunque possibile, in relazione alle differenti prestazioni di diversi apparecchi di uno stesso modello ed alla difficoltà nel riprodurre esattamente le medesime condizioni di test.

2. APPARECCHIATURE RADIOGENE

2.1 DEFINIZIONE

Si definiscono ***apparecchiature radiogene*** gli strumenti di controllo non automatici che utilizzano la tecnologia a raggi X e forniscono all'operatore una immagine da interpretare.

2.2 SPECIFICHE TECNICHE

2.2.1 Prestazioni

Le seguenti prestazioni devono essere garantite da qualsiasi apparecchiatura a raggi-X non automatica utilizzata per esaminare oggetti destinati all'imbarco su aeromobili.

2.1.1.1 **Risoluzione del singolo filo metallico (single wire resolution – SWR)** Definisce la capacità dell'apparecchiatura di visualizzare un filo di diametro ridotto.

Verifica attraverso il TEST 1 - diametro del filo visibile non inferiore ad [A]

2.1.1.2 **Penetrazione utile (useful penetration – UP)** Definisce il livello di dettaglio che deve essere visualizzato sotto un determinato spessore di materiale noto.

Verifica attraverso il TEST 2 - diametro del filo visibile non inferiore a [B] dietro uno spessore di alluminio pari a [C]

2.1.1.3 **Risoluzione spaziale (spatial resolution – SR)** Definisce la capacità dell'apparecchiatura di discriminare e visualizzare oggetti molto ravvicinati.

Verifica attraverso il TEST 3 - passo della coppia di griglie visibili non superiore a [D]

2.1.1.4 **Penetrazione semplice (simple penetration - SP)** Definisce sia lo spessore del metallo che l'apparecchiatura è in grado di penetrare sia la capacità di visualizzare fogli metallici molto sottili.

Verifica della capacità di differenziare spessori metallici sottili attraverso il TEST 4 a - spessore della lamina visibile non superiore ad [E]

Verifica della capacità di visualizzare oggetti dietro elevati spessori metallici attraverso il TEST 4 b - spessore della lastra di acciaio dietro cui è visibile la sagoma di piombo non inferiore a [F]

2.2.1.5 **Discriminazione dei materiali (Material Discrimination - MD)** Definisce la capacità di discriminare materiali con differente peso atomico medio, consentendo in particolare di distinguere tra materiale organico ed inorganico.

Verifica attraverso il TEST 5 - visualizzazione del sale e dello zucchero con differenti colorazioni

I valori [A], [B], [C], [D], [E] ed [F] sono resi noti dall'ENAC.

2.2.2 Requisiti essenziali

2.2.2.1 Tutte le parti dell'apparecchiatura devono essere conformi alle disposizioni vigenti in materia di sanità e di sicurezza.
2.2.2.2 L'apparecchiatura deve visualizzare un'immagine completa di ciascun oggetto rivelato nel tunnel.
2.2.2.3 L'immagine di qualsiasi parte dell'oggetto deve essere visualizzata sullo schermo per almeno 5 secondi.
2.2.2.4 L'operatore deve avere la possibilità di arrestare il nastro e, se necessario, di invertire il senso di marcia.
2.2.2.5 L'apparecchiatura deve essere pienamente funzionante entro 2 minuti dal momento dell'accensione.
2.2.2.6 Al riavviarsi del nastro dopo una sosta, l'apparecchiatura deve fornire un'immagine completa dell'ultimo oggetto esaminato.
2.2.2.7 Le funzioni selezionate devono attivarsi entro ½ secondo.
2.2.2.8 L'immagine deve essere visualizzata senza tremolii.
2.2.2.9 L'apparecchiatura deve essere di concezione modulare, per facilitare eventuali perfezionamenti.
2.2.2.10 Le componenti vitali dell'apparecchiatura non devono essere danneggiate dal versamento di liquidi sul nastro.
2.2.2.11 L'apparecchiatura deve effettuare una autodiagnosi all'accensione.
2.2.2.12 L'apparecchiatura deve lasciar passare liberamente bagagli muniti di cinghie.
2.2.2.13 L'apparecchiatura deve avere la capacità di trasferire i dati sia in locale che in rete .
2.2.2.14 La versione del software deve essere visualizzata all'avvio.
2.2.2.15 L'apparecchiatura deve indicare visivamente i materiali che non può penetrare.
2.2.2.16 Ogni funzione selezionata deve annullarsi automaticamente quando un oggetto successivo viene esaminato.
2.2.2.17 Il sistema deve poter recuperare almeno l'immagine dell'ultimo oggetto esaminato.

Ulteriori requisiti sono resi noti dall'ENAC.

2.3 RISPONDENZA ALLE PRESTAZIONI

2.3.1 Strumento di test standard (Standard Test Piece STP)
Le valutazioni concernenti le prestazioni di cui al punto 2.2 devono essere eseguite per mezzo di uno strumento di test standard (STP), rispondente alle caratteristiche riportate di seguito.

2.3.1.1 **TEST 1 Risoluzione del singolo filo metallico (Single wire resolution - SWR)** Per consentire tale valutazione, lo STP deve avere dei fili di rame stagnato non isolato montato su plexiglas, le cui dimensioni siano comprese fra 24 AWG (0,51mm) e 36 AWG (0,13mm), con valori intermedi pari a 30 e 32 AWG; detti fili devono essere disposti in forma sinusoidale.

2.3.1.2 **TEST 2 Penetrazione utile (Useful penetration - UP)** Per consentire tale valutazione, lo STP deve avere una lastra di alluminio di spessore variabile, pari a 7,81mm, 10,94mm e 14,06mm, dietro la quale sono disposti dei fili di rame stagnato non isolato di forma sinusoidale, di diametri corrispondenti a quanto stabilito al punto 2.3.1.1 che precede.

2.3.1.3 **TEST 3 Risoluzione spaziale (Spatial resolution – SR)** Per consentire tale valutazione, lo STP deve avere tre coppie di griglie con passo di 1,00mm, 1,50mm e 2,00mm. Le singole coppie di griglie devono essere disposte perpendicolarmente le une rispetto alle altre, per poter verificare la risoluzione orizzontale e quella verticale.

2.3.1.4.**TEST 4a Penetrazione semplice - differenziazione di spessori metallici sottili (Simple penetration - SP)** Per consentire tale valutazione, lo STP deve avere lamine di acciaio con lo spessore di 0,05mm, 0,10mm e 0,15mm.
TEST 4b Penetrazione semplice - differenziazione di spessori metallici spessi (Simple penetration - SP) Per consentire tale valutazione, lo STP deve avere una lastra di acciaio di spessore compreso fra 14,00mm e 30,00mm, con gradini di 2,00mm, dietro cui è posta una sagoma di piombo.

2.3.1.5 **TEST 5 Discriminazione dei materiali (Material discrimination – MD)** Per consentire tale valutazione, lo STP deve possedere due campioni rispettivamente di sale e zucchero, posti in contenitori plastici trasparenti.

2.3.2 Modalità di esecuzione dei TEST
Al fine di ottenere un'immagine ottimale, lo STP può essere posizionato in qualsiasi punto del nastro trasportatore e può essere sottoposto a più passaggi; per le valutazioni possono essere utilizzate tutte le funzioni disponibili (colore, ingrandimento, intensificazione dei contorni, ecc.).

2.3.2.1 **TEST 1 Risoluzione del singolo filo metallico (Single wire resolution SWR)** L'operatore deve poter vedere il filo di rame stagnato non isolato di diametro non inferiore ad [A] montato su plexiglas.

2.3.2.2 **TEST 2 Penetrazione utile (Useful penetration UP)** L'operatore deve poter vedere il filo di rame stagnato non isolato di diametro non inferiore a [B] montato su plexiglas, dietro lo spessore di alluminio pari a [C].

2.3.2.3 **TEST 3 Risoluzione spaziale (Spatial resolution – SR)** L'operatore deve poter vedere la coppia di griglie di passo [D] ricavate nel foglio di rame.

2.3.2.4 **TEST 4a Penetrazione semplice - differenziazione di spessori metallici sottili (Simple penetration - SP)** L'operatore deve poter distinguere la lamina di acciaio di spessore [E].

2.3.2.5 **TEST 4b Penetrazione semplice - differenziazione di spessori metallici spessi (Simple penetration - SP)** L'operatore deve poter vedere la sagoma di piombo posta dietro lo spessore [F] di acciaio.

2.3.2.6 **TEST 5 Discriminazione dei materiali (Material discrimination – MD)** L'operatore deve poter distinguere lo zucchero dal sale attraverso una differenziazione cromatica.

I valori [A], [B], [C], [D], [E] ed [F] sono quelli di cui al paragrafo 2.2.

Una contenuta variabilità di risultati, pur nel rispetto delle specifiche tecniche, è comunque possibile, in relazione alle differenti prestazioni di diversi apparecchi di uno stesso modello, alla differente sensibilità dell'operatore nel distinguere visivamente le caratteristiche dell'immagine ed alla difficoltà nel riprodurre esattamente le medesime condizioni di test.

3. RIVELATORI AUTOMATICI DI ESPLOSIVI E DI ORDIGNI ESPLODENTI

3.1 DEFINIZIONI

Per ***rivelatori automatici di esplosivi e di ordigni esplodenti*** si intendono apparecchiature in grado di rivelare e segnalare mediante allarme automatico la presenza nel bagaglio di materiale esplosivo e/o di un ordigno esplodente.

Si definiscono **EDS** – Esplosive Detection System i rivelatori automatici di materiale esplosivo.

Si definiscono **EDDS** – Esplosive Device Detection System, i rivelatori automatici di ordigni esplodenti in grado di rivelare uno o più elementi degli stessi.

3.2 SPECIFICHE TECNICHE

3.2.1 Prestazioni

3.2.1.1 La rivelazione deve essere indipendente dal materiale con cui il bagaglio è fabbricato nonché dalla forma, posizione e orientamento del materiale esplosivo o di ciascun elemento e/o dalla configurazione dell'ordigno esplodente. La presenza di contromisure in grado di impedire la rivelazione deve essere indicata da un allarme.

3.2.1.2 Nel caso in cui le apparecchiature EDS e EDDS vengano utilizzati in modalità indicativa (che prevede l'intervento di un operatore), la qualità dell'immagine che si ottiene deve soddisfare i requisiti resi noti dall'ENAC.

3.2.2 Prestazioni per EDS

Le tipologie, le quantità e le forme dei materiali esplosivi che l'EDS deve rivelare, nonché la capacità minima di rivelazione (totale e per ogni diversa tipologia di materiale esplosivo) e la probabilità massima di falsi allarmi, sono rese note dall'ENAC.

3.2.3 Prestazioni per EDDS

3.2.3.1 Le tipologie degli elementi di ordigni esplodenti che l'EDDS deve rivelare, nonché la capacità minima di rivelazione e la probabilità massima di falsi allarmi sono resi noti dall'ENAC.

3.2.3.2 Nel caso in cui l'EDDS sia anche in grado di rivelare materiali esplosivi, le prestazioni sono quelle espresse al punto 3.2.2.

3.2.4 Requisiti Essenziali

3.2.4.1 Il rivelatore di esplosivi deve essere conforme alle vigenti disposizioni in materia di sanità e di sicurezza.

3.2.4.2 L'apparecchiatura deve essere di concezione modulare per facilitare eventuali perfezionamenti.

3.2.4.3 Le componenti vitali dell'apparecchiatura non devono essere danneggiate dal versamento di liquidi sul nastro.

3.2.4.4 L'apparecchiatura deve effettuare una autodiagnosi all'accensione.

3.2.4.5 L'apparecchiatura deve lasciar passare liberamente bagagli muniti di cinghie.

3.2.4.6 L'apparecchiatura deve avere la capacità di trasferire i dati sia in locale che in rete.

Ulteriori requisiti sono resi noti dall'ENAC.

3.2.5 Rispondenza alle prestazioni

3.2.5.1 Nel caso in cui gli apparecchiature EDS e EDDS vengano utilizzati in modalità indicativa, le prestazioni concernenti la qualità dell'immagine vengono accertate con le modalità rese note dall'ENAC.

3.2.5.2 La capacità di rivelazione (espressa come P.O.D. – Probability of Detection) e la probabilità di falsi allarmi (P.F.A. – Probability of False Alarm), in relazione alle diverse tipologie e quantità di materiali esplosivi e costituenti dell'ordigno esplodente, deve essere accertata, secondo le modalità rese note dall'ENAC, attraverso apposita procedura sperimentale ovvero esame della documentazione concernente sperimentazioni o certificazioni effettuate da Organismi riconosciuti.

Una contenuta variabilità di risultati, pur nel rispetto delle specifiche tecniche, è comunque possibile, in relazione alle differenti prestazioni di diversi apparecchi di uno stesso modello, alla differente sensibilità dell'operatore nel distinguere visivamente le caratteristiche dell'immagine ed alla difficoltà nel riprodurre esattamente le medesime condizioni di test.

4. RIVELATORI DI TRACCE DI ESPLOSIVI

4.1 DEFINIZIONE

Per ***rivelatori di tracce di esplosivi*** (ETDS - Explosive Trace Detection System) si intendono apparecchiature in grado di rilevare particelle e/o vapori di esplosivo.

4.2 SPECIFICHE TECNICHE

4.2.1 Prestazioni

4.2.1.1 L'apparecchiatura deve essere in grado di rivelare tracce di esplosivi secondo quanto reso noto dall'ENAC.

4.2.2 Requisiti essenziali

4.2.2.1 Tutte le parti dell'apparecchiatura devono essere conformi alle disposizioni vigenti in materia di sanità e sicurezza.
4.2.2.2 L'apparecchiatura deve effettuare un'autodiagnosi all'accensione.
4.2.2.3 L'apparecchiatura deve essere di concezione modulare per facilitare eventuali perfezionamenti.
4.2.2.4 L'apparecchiatura deve disporre di un chiaro allarme sonoro e visivo.

Ulteriori requisiti sono resi noti dall'ENAC.

Una contenuta variabilità di risultati, pur nel rispetto delle specifiche tecniche, è comunque possibile, in relazione alle differenti prestazioni di diversi apparecchi di uno stesso modello ed alla difficoltà nel riprodurre esattamente le medesime condizioni di test.

5. CAMERE DI SIMULAZIONE

5.1 DEFINIZIONE

Per ***camere di simulazione*** si intendono apparecchiature in grado di riprodurre in ambiente controllato condizioni fisiche tali da attivare ordigni esplodenti o incendiari.

5.2 SPECIFICHE TECNICHE

5.2.1 Prestazioni

5.2.1.1 Le camere di simulazione devono provocare l'attivazione di congegni (quali ad esempio barometrici radio comandati, acustici e di tipo radiologico) secondo le indicazioni rese note dall'ENAC

5.2.2 Requisiti essenziali

5.2.2.1 deve essere potenziabile in funzione degli sviluppi tecnologici.
5.2.2.2 Tutte le parti dell'apparecchiatura devono essere conformi alle disposizioni vigenti in materia di sanità e sicurezza.
5.2.2.3 deve consentire l'esecuzione automatica delle procedure di simulazione.
5.2.2.4 L'apparecchiatura deve essere dotato di un controllo video a circuito chiuso.

Ulteriori requisiti sono resi noti dall'ENAC.

6 ALTRE TIPOLOGIE DI APPARECCHIATURE

Eventuali ulteriori tipologie di apparecchiature destinate ai controlli di sicurezza in ambito aeroportuale verranno rese note dall'ENAC.

NOTE

AVVERTENZE:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 1992, n. 57, così recita:

«Art. 5. *(Servizi in aree aeroportuali non richiedenti l'impiego di personale delle forze di polizia).* — 1. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza e dell'autorità doganale, nonché i poteri di polizia e di coordinamento attribuiti dalle disposizioni vigenti agli organi locali dell'amministrazione della navigazione aerea, è consentito l'affidamento in concessione dei servizi di controllo esistenti nell'ambito aeroportuale, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle forze di polizia.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con proprio decreto stabilisce le condizioni, gli ambiti funzionali e le modalità per l'affidamento in concessione dei servizi predetti, i requisiti dei soggetti concessionari, le caratteristiche funzionali delle attrezzature tecniche di rilevazione eventualmente adoperate, nonché ogni altra prescrizione ritenuta per assicurare il regolare svolgimento delle attività aeroportuali.

3. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, determina altresì gli importi dovuti all'erario dal concessionario e quelli posti a carico dell'utenza a copertura dei costi e quale corrispettivo del servizio reso.

4. In caso di necessità l'autorità di pubblica sicurezza o il direttore dell'aeroporto possono richiedere che siano attuate da parte del concessionario particolari misure di controllo.

4-*bis*. All'art. 1 della legge 28 dicembre 1989, n. 245, le parole: «(Francia e Svizzera)» sono sostituite dalla seguenti: «(Francia, Svizzera e Austria)».

— Il decreto ministeriale 29 gennaio 1999, n. 85 recante: «Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, in materia di affidamento in concessione dei servizi di sicurezza» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 aprile 1999, n. 77.

— Il decreto ministeriale 23 febbraio 2000 recante: «Modalità di accertamento dei requisiti tecnico-professionali delle imprese di sicurezza e degli addetti» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 marzo 2000, n. 52.

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, così recita:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 85/1999, così come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 7 *(Vigilanza, ispezione e controlli).* — 1. Per quanto rispettiva competenza il Ministero dei trasporti e della navigazione e l'amministrazione della pubblica sicurezza esercitano il potere di vigilanza e di controllo sui servizi previsti dal presente regolamento, sugli addetti, sui macchinari e sulle misure adottate, con particolare riferimento alla funzionalità del servizio ed al rispetto degli standard richiesti a livello internazionale.

2. L'attività di ispezione è svolta periodicamente o per particolari esigenze da un nucleo di *dodici* ispettori esperti, di cui *sei* designati dal Ministero dell'interno, dipartimento di pubblica sicurezza, appositamente costituito dall'E.N.A.C. e può essere svolta, in caso di urgenza, anche autonomamente dall'E.N.A.C. e dall'amministrazione della pubblica sicurezza.».

02G0295

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di San Paolo Belsito e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di San Paolo Belsito (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, presenta collegamenti diretti ed indiretti tra parte dei componenti del civico consesso e la criminalità organizzata, rilevati dai competenti organi investigativi;

Constatato che tali collegamenti con la criminalità organizzata espongono gli amministratori stessi a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di San Paolo Belsito;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di San Paolo Belsito, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2002;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Paolo Belsito (Napoli) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di San Paolo Belsito (Napoli) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Antonio Reppucci, viceprefetto;

dott. Claudio Palomba, viceprefetto;

rag. Elda Karin Danielli, collaboratore amministrativo contabile.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 5 novembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2002
Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 12, foglio n. 230

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Paolo Belsito (Napoli), rinnovato nelle consultazioni amministrative del 16 aprile 2000, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi e pregiudicano il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi.

Invero, a seguito di rilevate interferenze nella vita amministrativa dell'ente, il cui territorio è compreso in quella fascia geografica connotata dalla presenza della criminalità organizzata, il prefetto di Napoli ha disposto l'accesso presso il suddetto ente, ai sensi dell'art. 40, quarto comma, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni e integrazioni.

Già in precedenza l'ente era stato destinatario del provvedimento di scioglimento, adottato con decreto del Presidente della Repubblica del 4 marzo 1994, ai sensi del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, e del provvedimento di proroga disposto con decreto del Presidente della Repubblica del 21 settembre 1995.

Gli accertamenti svolti tanto dalle competenti autorità investigative quanto dalla commissione d'accesso avvalorano la sussistenza di fattori di inquinamento dell'azione amministrativa dell'ente locale, a causa dell'influenza della criminalità organizzata fortemente radicata sul territorio che, da tempo, attraverso persone di propria fiducia, si è inserita nella gestione del comune.

Significativo è il ruolo ricoperto dall'attuale sindaco, gravato da pregiudizi penali, la cui attività politico-amministrativa risulta strettamente condizionata dall'influenza del padre, figura carismatica che aveva più volte assunto la carica di capo di quell'amministrazione e che in passato è stato raggiunto da provvedimenti dell'autorità giudiziaria in quanto ritenuto interlocutore privilegiato delle organizzazioni criminali.

L'amministrazione in carica appare caratterizzata da sostanziale continuità con quella guidata dal menzionato ex sindaco, come emerge dalla rielezione di alcuni componenti della vecchia compagine amministrativa nei rinnovati organi elettivi e dalla designazione sindacale nelle cariche assessorili di alcuni membri di quell'esecutivo e, con riferimento alla struttura burocratica, dalla mirata riconferma o assegnazione in importanti uffici e commissioni comunali o in delicati incarichi di consulenza di soggetti che avevano già espletato, a vario titolo, attività di sostegno e collaborazione con l'ex amministratore.

Elementi indiziari di interferenze esterne vengono fatti in particolare risalire alla fase pre-elettorale, durante la quale sono state rilevate forme di condizionamento del voto da parte del candidato, poi eletto, alla carica di sindaco e del padre, che risultano aver esercitato pressioni e minacce nei confronti di candidati della lista di opposizione perché rinunciassero alla candidatura.

Le pressioni registrate in tale fase avrebbero, altresì, costituito un ulteriore seguito coercitivo sulla volontà dei rappresentanti di minoranza dal momento che non solo i consiglieri eletti, ma anche quelli subentrati sono stati indotti a rassegnare le dimissioni, per effetto proprio delle indebite interferenze dei sostenitori di parte avversa, contigui alla lista vincente e riconducibili ad ambienti criminali operanti peraltro in una realtà territoriale di modesta entità demografica.

A fronte di situazioni di particolare gravità caratterizzate dalla presenza della criminalità organizzata nel territorio del comune, evidenziata in termini preoccupanti, la compromissione della libera determinazione degli organi appare riconducibile alla latente attività intimidatrice operata dalla criminalità organizzata, che ha prodotto un'evidente immobilismo nella gestione amministrativa dell'ente, contraddistinto, invece, dal punto di vista finanziario, da una notevole capacità di investimento.

L'attività dell'amministrazione in materia di appalti è stata, infatti, estremamente ridotta, soprattutto nel periodo di insediamento della commissione di accesso, ed ha riguardato appalti di modesta entità concernenti essenzialmente servizi e forniture indifferibili.

Come ampiamente esposto nella relazione conclusiva dell'accesso e successiva integrazione, cui si rinvia integralmente, detta attività non appare improntata a criteri di efficienza, correttezza e trasparenza. Alcune procedure di affidamento di lavori pubblici risultano infatti lacunose ed omissive, come quelle afferenti il servizio di refezione scolastica e la fornitura di gasolio per la scuola materna e media, altre, invece, mirate ad avvantaggiare soggetti collegati, direttamente od indirettamente, agli ambienti criminali, come nel caso dell'affidamento dei lavori di recinzione di un'area comunale. In esse sono, infatti, del tutto carenti forme di verifica documentale da parte dell'amministrazione comunale dei requisiti richiesti nella fase dell'offerta di partecipazione in materia di obblighi tributari e previdenziali e delle dichiarazioni rese dalle ditte interessate nelle autocertificazioni prodotte.

Emblematica al riguardo è la vicenda relativa alla successiva rinuncia dell'esecuzione di alcuni lavori da parte di una ditta, in quanto non in possesso dell'assicurazione, in evidente contrasto con quanto autocertificato nella documentazione prodotta in sede di offerta.

Sintomatico del clima di contrapposizione che connota i rapporti tra le locali organizzazioni malavitose appare l'intrusione di soggetti legati alla criminalità organizzata nell'esecuzione dell'appalto per il noleggio delle luminarie per le festività natalizie, già irregolarmente aggiudicato ad una ditta di fatto gestita da un pluripregiudicato in contiguità con la delinquenza locale.

Anomalie sono, inoltre, state riscontrate nell'appalto per l'allestimento dei seggi elettorali, affidato ad una ditta collegata ad un consigliere su cui sono stati forniti elementi indiziari di collegamento alle locali consorterie malavitose, ed in quello per i lavori di riqualificazione di una piazza, in relazione al quale sono state adottate varianti al progetto principale che hanno comportato modifiche sostanziali, non motivate da esigenze sopravvenute od imprevedibili, con la stipula di atti aggiuntivi e quindi notevoli maggiori spese.

Altre illegittimità poste in essere dall'amministrazione sono emerse nell'affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali; illegittimità che hanno caratterizzato la scelta della ditta affidataria (è stata infatti esclusa arbitrariamente quella che aveva prodotto l'offerta più vantaggiosa e non è stata preventivamente acquisita la certificazione antimafia prevista dall'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, dalla quale sarebbero emersi elementi di collegamento del fratello della titolare della ditta aggiudicataria con danni gravitanti nel napoletano), e le modalità di controllo sull'operato della ditta, del tutto inconsistenti, viste le segnalazioni inascoltate, e quindi non sanzionate, di gravi disservizi.

Emblematica dell'atteggiamento di consapevole inerzia dell'amministrazione locale nella gestione dei propri beni, funzionale agli interessi illeciti della malavita locale, è risultata l'acquiescenza alla gestione di fatto del campo sportivo comunale da parte del marito di una dipendente della ditta incaricata delle pulizie, con la complicità dell'addetto alla sorveglianza, entrambi gravati da pregiudizi penali.

Anche la carenza di dovuti controlli sulla regolarità dell'espletamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani è ricollegabile al condizionamento dell'amministrazione. È emerso, in particolare, nei confronti della ditta aggiudicataria del servizio, ritenuta contigua agli ambienti della criminalità organizzata. che in più occasioni il comune ha assunto decisioni favorevoli ad appannaggio degli interessi della ditta medesima, nonostante i ripetuti inadempimenti pure rilevati da un sottufficiale dei vigili urbani, per il quale. invece, il comune ha posto in essere comportamenti delegittimanti, quali l'assegnazione ad altro incarico successivamente a tali accertamenti. Infatti, l'ente non ha proceduto alla risoluzione del contratto pur ricorrendo le condizioni previste dal capitolato per la rescissione, avendo le penali applicate superato il 6% dell'importo contrattuale annuo. È stato, inoltre, sottolineato come la ditta attualmente aggiudicataria sia subentrata ad un'impresa il cui proprietario risulta coinvolto in procedimenti giudiziari instaurati a carico di un noto gruppo camorristico, a conferma delle infiltrazioni da parte della criminalità organizzata nella gestione dell'affare «nettezza urbana».

Da un'altra vicenda è emerso che le scelte operate dall'amministrazione comunale sono state finalizzate ad assecondare gli interessi di una società amministrata dalla moglie di un imprenditore indiziato di reati di mafia. L'amministrazione ha infatti disposto l'utilizzazione, dietro pagamento di corrispettivo, di un'area di proprietà della predetta, sottoposta a sequestro penale, rendendo in tal modo remunerativo un bene sottratto alla disponibilità del titolare.

Sono state riscontrate anche illegittimità in ordine alle procedure di affidamento a trattativa privata dei servizi di vigilanza ad un istituto i cui amministratori ricoprono cariche sociali anche in società per le quali sono emerse situazioni di rilievo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Ulteriori e qualificanti elementi indiziari di condizionamento dell'azione amministrativa si evincono in ordine alla vicenda dell'occupazione abusiva di alloggi comunali. Infatti, l'ente ha consentito a soggetti ritenuti vicini ai locali sodalizi della criminalità organizzata di occupare abusivamente immobili comunali, ritardando od omettendo di completare le procedure per l'esecuzione delle ordinanze di sgombero.

Nel settore dell'edilizia privata, sono state rilevate numerose irregolarità nel rilascio di concessioni edilizie in favore di persone o congiunte o ritenute vicine ad organizzazioni camorristiche locali. In particolare una delle suddette procedure è risultata carente nell'istruttoria per quanto attiene al raffronto sia delle superfici che dei volumi del fabbricato preesistente con quelle dei realizzandi fabbricati, per cui si desume una assentita maggiore superficie ed un maggior volume rispetto a quelli previsti dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale.

Anche l'incarico di collaborazione esterna ad alto contenuto professionale, di supporto all'ufficio tecnico comunale, per la redazione del piano di insediamenti produttivi, è stato conferito, in contrasto con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, con la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e con il regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, a professionista ritenuto prestanome di una cosca.

La penetrazione dell'attività criminosa nell'ente ha favorito il consolidamento di un sistema di connivenze e collusioni che, di fatto, priva la comunità delle fondamentali garanzie democratiche.

La situazione di grave condizionamento e di evidente degrado emersa nel comune di Frattamaggiore, la palese inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto della cosa pubblica, utilizzata per il perseguimento di fini contrari al pubblico interesse, hanno minato ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica ed hanno compromesso le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, ingenerando sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.

Si è registrato, inoltre, un significativo rallentamento dell'attività gestionale nel settore dei lavori. forniture e servizi pubblici, con un decremento dello stato di realizzazione dei programmi previsti e confrontati tra il piano di competenza dell'anno 2000 e quello dell'anno 2001, che non trova valida giustificazione nell'insufficienza del personale che risulta, invece, adeguato alla struttura ed alla realtà dimensionale dell'ente.

Poiché l'ente non è in dissesto, né strutturalmente deficitario, appare plausibile che la stasi amministrativa sia riconducibile sia alle vicende giudiziarie che hanno coinvolto il sindaco ed il padre sia alla presenza della commissione d'accesso.

Anche le elargizioni di sovvenzioni, contributi e sussidi sono state disposte in dispregio della normativa regolamentare dell'ente, sia per ciò che concerne l'individuazione e la scelta dei criteri, svincolati da qualsiasi valutazione tecnica, che per le modalità di attribuzione dei suddetti emolumenti. Fra i beneficiari figura anche la polisportiva comunale nella quale opera come custode un pluripregiudicato contiguo alla criminalità organizzata.

È emersa, altresì, l'assenza di qualsivoglia attività di controllo e verifica da parte dei competenti uffici comunali in ordine al rilascio di autorizzazioni commerciali; infatti l'ufficio preposto alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni inerenti ai requisiti necessari per l'accesso alle attività commerciali non ha operato alcuna verifica sulle comunicazioni di apertura, trasferimento di sede ed ampliamento di tali attività.

Analogamente sono carenti forme di controllo e di contrasto all'abusivismo edilizio, la verifica sulla conformità dei lavori eseguiti rispetto a quelli consentiti, nonché le procedure propedeutiche al rilascio delle concessioni edilizie. Risulta, infatti, che i casi di costruzioni abusive accertati sono estremamente esigui, al contrario delle denunce d'inizio attività, che sono state numerose e sulla cui legittimità viene sistematicamente omessa la verifica d'ufficio. Il riscontrato ricorso eccessivo alle dichiarazioni di inizio attività denota, altresì, un atteggiamento elusivo delle norme urbanistiche edilizie che finisce per procurare danno all'erario.

Rivelatrice delle anomale modalità di gestione della cosa pubblica è la circostanza che gli incarichi per l'attività progettuale, sia pubblica che privata, risultano conferiti quasi sempre a professionisti per la maggior parte dei casi già gravitanti nella sfera d'influenza dell'ex sindaco.

La penetrazione dell'attività criminosa nell'ente ha favorito il consolidamento di un sistema di connivenze e collusioni che di fatto priva la comunità delle fondamentali garanzie democratiche e pone, indirettamente, in pericolo lo stato generale della sicurezza pubblica.

Il delineato clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il comune di San Paolo Belsito, la cui capacità di determinazione risulta compromessa per le influenze delle locali organizzazioni criminali, l'inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto delle pubbliche funzioni, hanno compromesso le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, minando la fiducia dei cittadini nella legge e nelle istituzioni.

La descritta condizione di assoggettamento esige un intervento risolutore da parte dello Stato, mirato a rimuovere i legami tra esponenti dell'ente locale e la criminalità organizzata, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e di inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi.

Il prefetto di Napoli, con relazione dell'11 marzo 2002, e successiva integrazione del 9 ottobre 2002, che si intendono integralmente richiamate, ha dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per lo scioglimento del Consiglio comunale di San Paolo Belsito (Napoli), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 30 ottobre 2002

Il Ministro: PISANU

02A13280

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 7 novembre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento delle attività dell'Ufficio unico, esecuzioni e protesti della Corte d'appello di Roma nel giorno 14 dicembre 2001, i termini di proroga dei termini di decadenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della Corte d'appello di Roma in data 12 ottobre 2002, protocollo n. 19791, della quale risulta che le attività dell'Ufficio unico, esecuzioni e protesti della Corte d'appello di Roma non hanno potuto funzionare regolarmente nel giorno 14 dicembre 2001 a causa dello sciopero nazionale di tutto il personale dipendente, indetto dalle OO.SS.;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento delle attività dell'Ufficio unico, esecuzioni e protesti della Corte d'appello di Roma nel giorno 14 dicembre 2001, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 7 novembre 2002

p. *Il Ministro:* VIETTI

02A13238

DECRETO 7 novembre 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Mukamitsindo Marie Terese di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Mukamitsindo Marie Terese, nata a Nyarugenge (Ruanda) il 14 aprile 1954, cittadina ruandese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico-professionale «Assistent sociale» conseguito presso «Insitut Superieur de Formation Sociale-Enseignement Superieur Social de plein exercice et de type court» di Bruxelles (Belgio) come attestato in data 24 settembre 1982;

Preso atto che la richiedente risulta essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legislazione belga per l'esercizio della professione di assistente sociale, come attestato dal Consolato d'Italia a Bruxelles in data 22 novembre 2001;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 1° luglio 2002;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente, abbia una formazione accademica-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale - sezione B - per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visto il provvedimento dell'8 gennaio 1998 della «Commissione centrale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato» che ha concesso al richiedente lo *status* di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722 e del relativo protocollo adottato a New York il 31 gennaio 1967, reso esecutivo con legge 14 febbraio 1970, n. 95;

Considerato che la sig.ra Mukamitsindo possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Latina in data 9 dicembre 1997, rinnovato il 13 febbraio 2002 fino al 19 gennaio 2004 per concessione asilo;

Decreta:

Alla sig.ra Mukamitsindo Marie Terese, nata a Nyarugenge il 14 aprile 1954, cittadina ruandese, è riconosciuto il titolo accademico-professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistente sociale - sezione B, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 7 novembre 2002

Il direttore generale: MELE

02A13266

DECRETO 7 novembre 2002.

Riconoscimento al sig. Pierotto Marcelo Javier di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Pierotto Marcelo Javier, nato a La Calera (Argentina) il 28 ottobre 1964, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Biòlogo» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di biologo;

Preso atto che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Biòlogo» presso l'«Universidad Nacional de Cordoba» il 30 giugno 1997;

Considerato che il richiedente è iscritto nel «Colegio de Biòlogos de la Provincia de Cordoba» come attestato in data 6 maggio 2002;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 19 settembre 2002;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale del richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo dei biologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Decreta:

Al sig. Pierotto Marcelo Javier, nato a La Calera (Argentina) il 28 ottobre 1964, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi, sez. A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 7 novembre 2002

Il direttore generale: MELE

02A13267

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

DECRETO 30 ottobre 2002.

Decadenza della concessione per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale ed a quota fissa n. 1163 del comune di Chieti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E DEI SERVIZI DEL MINISTERO
DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernenti la disciplina delle attività di gioco;

Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, in attazione del predetto art. 3, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, recante norme per il riordino della disciplina dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi;

Visto l'art. 2, comma 1, del citato regolamento, in base al quale il Ministero delle finanze attribuisce, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali, con gara da espletare secondo la normativa comunitaria, le concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche, a totalizzatore nazionale ed a quota fissa, a persone fisiche o società;

Visto il decreto ministeriale del 16 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 228 del 28 settembre 1999, con il quale sono state attribuite le concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale ed a quota fissa;

Vista la convenzione per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale ed a quota fissa relativa alla concessione n. 1163 del comune di Chieti firmata dal concessionario Diomede Guerino in data 12 novembre 1999;

Visto il decreto della questura di Chieti del 17 aprile 2000 di immediata cessazione dell'attività, motivato dalla coesistenza, all'interno della sede dell'agenzia, di due concessionari, e cioè il sig. Diomede Guerino quale titolare della concessione per la raccolta delle scommesse ippiche, e la società Newbet S.r.l. quale titolare della concessione per la raccolta delle scommesse sportive, in violazione dell'art. 88 del T.U.L.P.S. approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Considerato che il T.A.R. Abruzzo, con ordinanza del 6 febbraio 2002, ha respinto la domanda incidentale di sospensione dell'efficacia del predetto provvedimento della questura di Chieti;

Visto il provvedimento del 6 febbraio 2002, prot. n. 16718/2002, con il quale l'Agenzia delle entrate ha disposto la sospensione dei collegamenti telematici dell'agenzia ippica con il totalizzatore nazionale delle scommesse;

Considerato che il predetto concessionario non ha provveduto a regolarizzare la propria posizione trasferendo la sede della propria attività di raccolta delle scommesse in locali detenuti in conformità alle disposizioni di legge;

Decreta:

Art. 1.

Si dichiara decaduto il sig. Diomede Guerino dalla concessione per la raccolta delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale ed a quota fissa n. 1163 di Chieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2002

Il direttore generale
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
TINO

Il capo del Dipartimento
della qualità dei prodotti agroalimentari
e dei servizi del Ministero
delle politiche agricole e forestali
AMBROSIO

02A13122

DECRETO 22 novembre 2001.

Chiusura della gestione liquidatoria della gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero dei beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico di Salerno ed Avellino, denominata «Fondi europei di sviluppo regionale - contabilità speciale n. 1623/2».

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di Enti di diritto pubblico e di altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli Enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo», in base al quale il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559, concernente la disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato;

Considerato che, ai sensi della citata legge n. 559/1993, è stata soppressa la gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico di Salerno ed Avellino, denominata «Fondi europei di sviluppo regionale - contabilità speciale n. 1623/2»»;

Accertato che le operazioni di liquidazione della gestione fuori bilancio sopraindicata sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio della gestione medesima;

Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di L. 43.601.822 (equivalente ad € 22.518,46) ripianato con interventi finanziari a carico del conto n. 21029 (ex 255) di cui al comma 2 dell'art. 14 della citata legge n. 1404/1956, acceso presso la tesoreria centrale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico di Salerno ed Avellino, denominata «Fondi europei di sviluppo regionale - contabilità speciale n. 1623/2» è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione che chiude con un disavanzo di L. 43.601.822 (equivalente ad € 22.518,46).

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2001

Il ragioniere generale dello Stato
MONORCHIO

ALLEGATO

"FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE"
esistente presso la Soprintendenza beni architettonici e paesaggio,
patrim. storico ed artistico e demoetnoantropologico di Salerno ed Avellino

Bilancio finale di liquidazione

A) SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		IMPORTO	PASSIVITA'	IMPORTO
DEFICIT PATRIMONIALE NETTO DI LIQUIDAZIONE:		L. 43.601.822 (Euro 22.518,46)	PRELEVAMENTO DAL CONTO N. 21029 (EX 255), DI CUI ALL'ART. 14	L. 43.601.822 (Euro 22.518,46)
PATRIMONIO NETTO ALLE CONSEGNE	L. - (Euro 0,00)		DELLA LEGGE N. 1404/56, ACCESO PRESSO LA TESORERIA	
DISAVANZO DELLA LIQUIDAZIONE	L. 43.601.822 (Euro 22.518,46)		CENTRALE DELLO STATO	

"FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE"
esistente presso la Soprintendenza beni architettonici e paesaggio,
patrim. storico ed artistico e demoetnoantropologico di Salerno ed Avellino

Bilancio finale di liquidazione

B) CONTO ECONOMICO

PERDITE	IMPORTO		PROFITTI	IMPORTO	
SPESE DI LIQUIDAZIONE	L. 45.592.467	Euro 23.546,54	INTERESSI ATTIVI	L. 1.990.645	Euro 1.028,08
TOTALE SPESE E PERDITE	**L. 45.592.467**	**Euro 23.546,54**	**TOTALE RENDITE E PROFITTI**	**L. 1.990.645**	**Euro 1.028,08**
			DISAVANZO DELLA LIQUIDAZIONE	**L. 43.601.822**	**Euro 22.518,46**
TOTALE A PAREGGIO	**L. 45.592.467**	**Euro 23.546,54**	**TOTALE A PAREGGIO**	**L. 45.592.467**	**Euro 23.546,54**

02A13255

DECRETO 22 novembre 2001.

Chiusura della gestione liquidatoria della gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali - soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico di Salerno ed Avellino, denominata «Fondi ex Agensud - contabilità speciale n. 1430».

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559, concernente la disciplina della soppressione delle gestioni fiori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato;

Considerato che, ai sensi della citata legge n. 559/1993, è stata soppressa la gestione fiori bilancio istituita nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali - soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico di Salerno ed Avellino - denominata «Fondi ex Agensud - c.s. n. 1430»;

Accertato che le operazioni di liquidazione della gestione fuori bilancio sopraindicata sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio della gestione medesima;

Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di L. 43.601.822 (equivalente ad € 22.518,46) ripianato con interventi finanziari a carico del conto n. 21029 (ex 255) di cui al comma 2 dell'art. 14 della citata legge n. 1404/1956, acceso presso la tesoreria centrale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico di Salerno ed Avellino - denominata «Fondi ex Agensud - c.s. n. 1430» è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione che chiude con un disavanzo di L. 43.601.822 (equivalente ad € 22.518,46).

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2001

Il ragioniere generale dello Stato: MONORCHIO

ALLEGATO

"FONDI EX AGENSUD"
esistente presso la Soprintendenza beni architettonici e paesaggio,
patrim. storico ed artistico e demoetnoantropologico di Salerno ed Avellino

Bilancio finale di liquidazione

A) SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		IMPORTO	PASSIVITA'	IMPORTO
DEFICIT PATRIMONIALE NETTO DI LIQUIDAZIONE:		L. 43.601.822 (Euro 22.518,46)	PRELEVAMENTO DAL CONTO N. 21029 (EX 255), DI CUI ALL'ART. 14	L. 43.601.822 (Euro 22.518,46)
PATRIMONIO NETTO ALLE CONSEGNE	L. (Euro 0,00)		DELLA LEGGE N. 1404/56, ACCESO PRESSO LA TESORERIA	
DISAVANZO DELLA LIQUIDAZIONE	L. 43.601.822 (Euro 22.518,46)		CENTRALE DELLO STATO	

"FONDI EX AGENSUD"
esistente presso la Soprintendenza beni architettonici e paesaggio,
patrim. storico ed artistico e demoetnoantropologico di Salerno ed Avellino

Bilancio finale di liquidazione

B) CONTO ECONOMICO

PERDITE	IMPORTO		PROFITTI	IMPORTO	
SPESE DI LIQUIDAZIONE	L. 45.592.467	Euro 23.546,54	INTERESSI ATTIVI	L. 1.990.645	Euro 1.028,08
TOTALE SPESE E PERDITE	**L. 45.592.467**	**Euro 23.546,54**	**TOTALE RENDITE E PROFITTI**	**L. 1.990.645**	**Euro 1.028,08**
			DISAVANZO DELLA LIQUIDAZIONE	**L. 43.601.822**	**Euro 22.518,46**
TOTALE A PAREGGIO	**L. 45.592.467**	**Euro 23.546,54**	**TOTALE A PAREGGIO**	**L. 45.592.467**	**Euro 23.546,54**

02A13256

DECRETO 22 novembre 2001.

Chiusura della gestione liquidatoria della gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali - soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico di Salerno ed Avellino, denominata «Fondi regione Campania - contabilità speciale n. 1206/8».

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la «riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559, concernente la disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato;

Considerato che, ai sensi della citata legge n. 559/1993, è stata soppressa la gestione fiori bilancio istituita nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali - soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico di Salerno ed Avellino - denominata «Fondi regione Campania - c.s. n. 1206/8»;

Accertato che le operazioni di liquidazione della gestione fuori bilancio sopraindicata sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio della gestione medesima;

Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di L. 43.601.822 (equivalente ad € 22.518,46) ripianato con interventi finanziari a carico del conto n. 21029 (ex 255) di cui al comma 2 dell'art. 14 della citata legge n. 1404/1956, acceso presso la tesoreria centrale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali - soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico di Salerno ed Avellino - denominata «Fondi regione Campania - c.s. 1206/8» è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione che chiude con un disavanzo di L. 43.601.822 (equivalente ad € 22.518,46).

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2001

Il ragioniere generale dello Stato: MONORCHIO

ALLEGATO

"FONDI REGIONE CAMPANIA"
esistente presso la Soprintendenza beni architettonici e paesaggio,
patrim. storico ed artistico e demoetnoantropologico di Salerno ed Avellino

Bilancio finale di liquidazione

A) SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		IMPORTO	PASSIVITA'	IMPORTO
DEFICIT PATRIMONIALE NETTO DI LIQUIDAZIONE:		L. 43.601.822 (Euro 22.518,46)	PRELEVAMENTO DAL CONTO N. 21029 (EX 255), DI CUI ALL'ART. 14	L. 43.601.822 (Euro 22.518,46)
PATRIMONIO NETTO ALLE CONSEGNE	L. (Euro 0,00)		DELLA LEGGE N. 1404/56, ACCESO PRESSO LA TESORERIA	
DISAVANZO DELLA LIQUIDAZIONE	L. 43.601.822 (Euro 22.518,46)		CENTRALE DELLO STATO	

"FONDI REGIONE CAMPANIA"
esistente presso la Soprintendenza beni architettonici e paesaggio,
patrim. storico ed artistico e demoetnoantropologico di Salerno ed Avellino

Bilancio finale di liquidazione

B) CONTO ECONOMICO

PERDITE	IMPORTO		PROFITTI	IMPORTO	
SPESE DI LIQUIDAZIONE	L. 45.592.468	Euro 23.546,54	INTERESSI ATTIVI	L. 1.990.646	Euro 1.028,08
TOTALE SPESE E PERDITE	**L. 45.592.468**	**Euro 23.546,54**	**TOTALE RENDITE E PROFITTI**	**L. 1.990.646**	**Euro 1.028,08**
			DISAVANZO DELLA LIQUIDAZIONE	**L. 43.601.822**	**Euro 22.518,46**
TOTALE A PAREGGIO	**L. 45.592.468**	**Euro 23.546,54**	**TOTALE A PAREGGIO**	**L. 45.592.468**	**Euro 23.546,54**

02A13257

DECRETO 22 novembre 2001.

Chiusura della gestione liquidatoria dell'«Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (O.N.A.I.R.C.)».

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, art. 2, comma 3 ai sensi della quale, le operazioni di chiusura della gestione ai fini della liquidazione dell'ente furono attribuite all'ex ufficio liquidazioni, ora ispettorato generale prer la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n. 599, con il quale l'«Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (O.N.A.I.R.C.)» è stato soppresso e messo in liquidazione con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Visto il decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visti gli atti della gestione luquidatoria dell'ente stesso;

Accertato che le operazioni di liquidazione dell'«Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (O.N.A.I.R.C.)» sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Visto il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi, dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione L. 4.202.944.041 (€ 2.170.639,45);

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio dell'«Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (O.N.A.I.R.C.)» è chiuso a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione che chiude con avanzo di L. 4.202.944.041 (€ 2.170.639,45).

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione unitamente agli interessi maturati e maturandi alla data di estinzione del conto corrente esistente presso la banca nazionale del lavoro ed intestato al predetto ente, è devoluto allo Stato e versato nel conto n. 21029 (ex 255), di cui al comma 2 dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, acceso presso la tesoreria centrale dello Stato.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2001

Il ragioniere generale dello Stato: MONORCHIO

ALLEGATO

OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA DELLE REGIONI DI CONFINE

STATO PATIMONIALE

ATTIVITA'	IMPORTO IN LIRE	IMPORTO IN EURO	PASSIVITA'	IMPORTO IN LIRE	IMPORTO IN EURO
Disponibilità giacente sul c/c n. 21029 (ex 255 di cui all'art. 14 della legge 1404/56 acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato	L. 4.202.944.041	€ 2.170.639,45	Avanzo alle consegne	L. 2.784.487.953	€ 1.438.068,02
			Utile di liquidazione	L. 1.418.456.088	€ 732.571,43
			Capitale netto di liquidazione	L. 4.202.944.041	€ 2.170.639,45

OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA DELLE REGIONI DI CONFINE

CONTO ECONOMICO

SPESE E PERDITE	IMPORTO IN LIRE	IMPORTO IN EURO	RENDITE E PROFITTI	IMPORTO IN LIRE	IMPORTO IN EURO
INSUSSISTENZE DU ATTIVITA':			INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'		
estinzione di crediti	L. 920.186.252	€ 475.236,54	estinzione di debiti	L. 3.335.795.988	€ 1.722.794,85
minori realizzi immobilizzazioni	L. 322.161.277	€ 166.382,41			
minori realizzi beni mobili	L. 95.482.980	€ 49.312,84			
minori realizzi titoli	L. 11.603.644	€ 5.992,78			
polizza RAS	L. 2.317.555.597	€ 1.196.917,58			
TOTALE INSUSSISTENZE DI ATTIVITA	L. 3.666.989.750	€ 1.893.842,15	TOTALE INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'	L. 3.335.795.988	€ 1.722.794,85
SOPRAVVENIENZE PASSIVE:			SOPRAVVENIENZE ATTIVE:		
imposte e tasse	L. 24.064.003	€ 12.428,02	interessi attivi maturati sulle disponibilità liquide	L. 1.446.907.157	€ 747.265,18
accertamento di nuovi o maggiori debiti	L. 637.859.850	€ 329.427,12	accertamento di nuovi o maggiori crediti	L. 1.302.171.122	€ 672.515,26
maggior impegno fondo quiescenza	L. 337.504.576	€ 174.306,57			
TOTALE SOPRAVVENIENZE PASSIVE:	L. 999.428.429	€ 516.161,71	TOTALE SOPRAVVENIENZE ATTIVE	**L. 2.749.078.279**	**€ 1.419.780,44**
TOTALE SPESE E PERDITE	**L. 4.666.418.179**	**€ 2.410.003,86**			
AVANZO DI LIQUIDAZIONE	**L. 1.418.456.088**	**€ 732.571,43**			
TOTALE A PAREGGIO	**L. 6.084.874.267**	**€ 3.142.575,29**	**TOTALE RENDITE E PROFITTI**	**L. 6.084.874.267**	**€ 3.142.575,29**

02A13258

DECRETO 6 dicembre 2001.

Chiusura della gestione liquidatoria della gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero dei beni e le attività culturali - Soprintendenza archeologica della Basilicata denominata «Fondi CEE-PIM contabilità speciale n. 1525».

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di Enti di diritto pubblico e di altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli Enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in base al quale il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559, concernente la disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato;

Considerato che, ai sensi della citata legge n. 559/1993, è stata soppressa la gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza archeologica della Basilicata - Potenza - denominata «Fondi CEE-PIM - contabilità speciale n. 1525»;

Accertato che le operazioni di liquidazione della gestione fuori bilancio sopraindicata sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio della gestione medesima;

Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di L. 26.322.369 (equivalente ad € 13.594,37) ripianato con interventi finanziari a carico del conto n. 21029 (ex 255) di cui al comma 2 dell'art. 14 della citata legge n. 1404/1956, acceso presso la tesoreria centrale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza archeologica della Basilicata - Potenza - denominata «Fondi CEE-PIM - contabilità speciale n. 1525» è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione che chiude con un disavanzo di L. 26.322.369 (equivalente ad € 13.594,37).

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2001

Il ragioniere generale dello Stato: MONORCHIO

ALLEGATO

Gestione fuori bilancio "**FONDI CEE-PIM**"
esistente presso la Soprintendenza Archeologica della Basilicata - Potenza

Bilancio finale di liquidazione

A) SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	IMPORTO	PASSIVITA'	IMPORTO
DEFICIT PATRIMONIALE NETTO DI LIQUIDAZIONE: PATRIMONIO NETTO ALLE CONSEGNE Lire 0 (Euro 0,00) DISAVANZO DELLA LIQUIDAZIONE Lire 26.322.369 (Euro 13.594,37)	Lire 26.322.369 (Euro 13.594,37)	PRELEVAMENTO DAL CONTO N. 21029 (EX 255) DI CUI ALL'ART. 14 DELLA LEGGE N. 1404/56 ACCESO PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Lire 26.322.369 (Euro 13.594,37)

Gestione fuori bilancio "**FONDI CEE-PIM**"
esistente presso la Soprintendenza Archeologica della Basilicata - Potenza

Bilancio finale di liquidazione

B) CONTO ECONOMICO

PERDITE	IMPORTO	PROFITTI	IMPORTO
SPESE DI LIQUIDAZIONE	Lire 27.396.166 (Euro 14.148,94)	INTERESSI ATTIVI	Lire 1.073.797 (Euro 554,57)
TOTALE SPESE E PERDITE	Lire 27.396.166 (Euro 14.148,94)	**TOTALE RENDITE E PROFITTI**	Lire 1.073.797 (Euro 554,57)
		DISAVANZO DELLA LIQUIDAZIONE	Lire 26.322.369 (Euro 13.594,37)
TOTALE A PAREGGIO	Lire 27.396.166 (Euro 14.148,94)	**TOTALE A PAREGGIO**	Lire 27.396.166 (Euro 14.148,94)

02A13252

DECRETO 6 dicembre 2001.

Chiusura della gestione liquidatoria della gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero dei beni e le attività culturali - Soprintendenza archeologica della Basilicata denominata «Fondi regionali legge n. 80/1984 - contabilità speciale n. 1525».

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di Enti di diritto pubblico e di altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli Enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in base al quale il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559, concernente la disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato;

Considerato che, ai sensi della citata legge n. 559/1993, è stata soppressa la gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza archeologica della Basilicata - Potenza - denominata «Fondi regionali legge n. 80/1984 - contabilità speciale n. 1525»;

Accertato che le operazioni di liquidazione della gestione fuori bilancio sopraindicata sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio della gestione medesima;

Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di L. 26.322.369 (equivalente ad € 13.594,37) ripianato con interventi finanziari a carico del conto n. 21029 (ex 255) di cui al comma 2 dell'art. 14 della citata legge n. 1404/1956, acceso presso la tesoreria centrale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza archeologica della Basilicata - Potenza - denominata «Fondi regionali legge n. 80/1984 - contabilità speciale n. 1525» è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione che chiude con un disavanzo di L. 26.322.369 (equivalente ad € 13.594,37).

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2001

Il ragioniere generale dello Stato: MONORCHIO

ALLEGATO

Gestione fuori bilancio "**FONDI regionali legge 80/84**"
esistente presso la Soprintendenza Archeologica della Basilicata - Potenza

Bilancio finale di liquidazione

A) SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			IMPORTO	PASSIVITA'	IMPORTO
DEFICIT PATRIMONIALE NETTO DI LIQUIDAZIONE:			Lire 26.322.369 (Euro 13.594,37)	PRELEVAMENTO DAL CONTO N. 21029 (EX 255) DI CUI ALL'ART. 14 DELLA LEGGE N. 1404/56 ACCESO PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Lire 26.322.369 (Euro 13.594,37)
PATRIMONIO NETTO ALLE CONSEGNE	Lire	0			
	(Euro	0,00)			
DISAVANZO DELLA LIQUIDAZIONE	Lire	26.322.369			
	(Euro	13.594,37)			

Gestione fuori bilancio "**FONDI regionali legge 80/84**"
esistente presso la Soprintendenza Archeologica della Basilicata - Potenza

Bilancio finale di liquidazione

B) CONTO ECONOMICO

PERDITE	IMPORTO	PROFITTI	IMPORTO
SPESE DI LIQUIDAZIONE	Lire 27.396.166 (Euro 14.148,94)	INTERESSI ATTIVI	Lire 1.073.797 (Euro 554,57)
TOTALE SPESE E PERDITE	Lire 27.396.166 (Euro 14.148,94)	**TOTALE RENDITE E PROFITTI**	Lire 1.073.797 (Euro 554,57)
		DISAVANZO DELLA LIQUIDAZIONE	Lire 26.322.369 (Euro 13.594,37)
TOTALE A PAREGGIO	Lire 27.396.166 (Euro 14.148,94)	**TOTALE A PAREGGIO**	Lire 27.396.166 (Euro 14.148,94)

02A13254

DECRETO 28 dicembre 2001.

Chiusura della gestione liquidatoria della gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza archeologica per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Molise, denominata «Fondi ex Agensud - contabilità speciale n. 1459».

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di Enti di diritto pubblico e di altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli Enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559, concernente la disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato;

Considerato che, ai sensi della citata legge n. 559/1993, è stata soppressa la gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza archeologica per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Molise - denominata «Fondi ex Agensud - contabilità speciale n. 1459»;

Accertato che le operazioni di liquidazione della gestione fuori bilancio sopraindicata sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio della gestione medesima;

Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un avanzo di L. 7.550.327 (equivalente ad € 3.899,42) che è devoluto alla Stato e versato al fondo di cui all'art. 14 della citata legge n. 1404/1956, acceso presso la tesoreria centrale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza archeologica per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Molise - denominata «Fondi ex Agensud - contabilità speciale n. 1459» è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione che chiude con un avanzo di L. 7.550.327 (equivalente ad € 3.899,42).

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2001

Il ragioniere generale dello Stato: MONORCHIO

ALLEGATO

Gestione Fuori Bilancio
"FONDI REGIONALI - Contabilità speciale n.1459"
esistente presso la Soprintendenza Archeologica per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Molise

Bilancio finale di liquidazione

A) SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	IMPORTO	PASSIVITA'		IMPORTO
DISPONIBILITA' GIACENTI SUL CONTO N.21029 (EX 255) DI CUI ALL'ART. 14 DELLA LEGGE N. 1404/56, ACCESO PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	L. 7.550.327 (Euro 3.899,42)	**CAPITALE NETTO DI LIQUIDAZIONE:** PATRIMONIO NETTO ALLE CONSEGNE	L. 73.621.150 (Euro 38.022,15)	L. 7.550.327 (Euro 3.899,42)
		DISAVANZO DELLA LIQUIDAZIONE	-L. 66.070.823 (Euro 34.122,73)	

GESTIONE FUORI BILANCIO "FONDI EX AGENSUD - C.S. 1459" C/O LA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA PER I BENI AMBIENTALI, ARCHEOLOGICI, ARTISTICI E STORICI DEL MOLISE CON SEDE IN CAMPOBASSO

CONTO ECONOMICO

PERDITE	IMPORTO	PROFITTI	IMPORTO
Spese di liquidazione	L. 68.800.800 (Euro 35.532,65)	Interessi attivi	L. 2.729.977 (Euro 1.409,92)
		TOTALE PROFITTI	L. **2.729.977** (Euro 1.409,92)
		DISAVANZO DELLA LIQUIDAZIONE	L. **66.070.823** (Euro 34.122,73)
TOTALE PERDITE	L. **68.800.800** (Euro 35.532,65)	TOTALE A PAREGGIO	L. **68.800.800** (Euro 35.532,65)

02A13253

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 ottobre 2002.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti «Troxerutina».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della salute, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1996, n. 518;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, concernente il regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco reso nella riunione del 10 ottobre 2002 con il quale si approvano le modifiche degli stampati relativi ai medicinali contenenti come principio attivo Troxerutina;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità a base di Troxerutina;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti come principio attivo Troxerutina di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato 1 che costituisce parte del presente decreto.

2. Le modifiche di cui al comma 1 — che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale — dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e per il foglio illustrativo a partire dal primo lotto prodotto successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti come principio attivo Troxerutina autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato 1 del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2002

Il dirigente generale: MARTINI

ALLEGATO 1

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

4.6 GRAVIDANZA

La sicurezza del farmaco in gravidanza non è stata determinata, pertanto è opportuno non somministrare il prodotto durante la gravidanza.

02A13171

DECRETO 15 novembre 2002.

Modificazioni al decreto ministeriale del 4 novembre 2002, relativo a «Individuazione dei medicinali a base dei principi attivi elencati nel decreto ministeriale 27 settembre 2002 "Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, della legge 8 agosto 2002, n. 178"».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E DELLA FARMACOVIGILANZA

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica,» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco 22 dicembre 2000 «Revisione delle note riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 7 del 10 gennaio 2001 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 «Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con particolare riferimento all'art. 9, commi 2 e 3, che dà mandato al Ministro della salute, su proposta della Commissione unica del farmaco, di redigere l'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale sulla base dei criteri di costo-efficacia in modo da assicurare, su base annua, il rispetto dei livelli di spesa programmata nei vigenti documenti contabili di finanza pubblica, nonché, in particolare il rispetto dei livelli di spesa definiti nell'accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano in data 8 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6 settembre 2001;

Visto il decreto del Ministro della salute 27 settembre 2002 «Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, della legge 8 agosto 2002, n. 178», pubblicato nel supplemento ordinario n. 200 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 249 del 23 ottobre 2002;

Visto il decreto ministeriale del 4 novembre 2002 «Individuazione dei medicinali a base dei principi attivi elencati nel decreto ministeriale 27 settembre 2002 «“Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, della legge 8 agosto 2002, n. 178”», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 261 del 7 novembre 2002;

Ritenuto necessario apportare delle modifiche all'allegato 2 del decreto ministeriale del 4 novembre 2002, recante l'elenco dei medicinali a base dei principi attivi afferenti alle categorie terapeutiche di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 27 settembre 2002, inclusi nella classe a) dell'art. 8, comma 10, legge 24 dicembre 1993, n. 537, e precedentemente collocati nell'allegato I o II del provvedimento CUF 4 dicembre 2001 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto necessario apportare delle modifiche all'allegato 4 del decreto ministeriale 4 novembre 2002, recante l'elenco dei medicinali a base dei principi attivi afferenti alle categorie terapeutiche di cui all'allegato 7 del decreto ministeriale 27 settembre 2002, inclusi nella classe c) dell'art. 8, comma 10, legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Decreta:

Art. 1.

Al decreto ministeriale del 4 novembre 2002, «Individuazione dei medicinali a base dei principi attivi elencati nel decreto ministeriale 27 settembre 2002 «“Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, della legge 8 agosto 2002, n. 178”», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 261 del 7 novembre 2002 sono apportate le seguenti modifiche:

1. L'allegato 2, recante l'elenco dei medicinali a base dei principi attivi afferenti alle categorie terapeutiche di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 27 settembre 2002, inclusi nella classe a) dell'art. 8, comma 10, legge 24 dicembre 1993, n. 537, e precedentemente collocati nell'allegato I o II del provvedimento CUF 4 dicembre 2001 e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal rispettivo allegato 2 parte integrante del presente decreto.

2. L'allegato 4, recante l'elenco dei medicinali a base dei principi attivi afferenti alle categorie terapeutiche di cui all'allegato 7 del decreto ministeriale 27 settembre 2002, inclusi nella classe c) dell'art. 8, comma 10, legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal rispettivo allegato 4 parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2002

Il direttore generale: MARTINI

ALLEGATO 2

FARMACI RIMBORSATI DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DI CUI ALL'ALLEGATO 3
DECRETO MINISTERIALE 27 SETTEMBRE 2002 INCLUSI NELLA CLASSE A - ART. 8, COMMA 10, LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N. 537

A.T.C.	A.T.C. Descrizione	Principio Attivo	Cod. Min.	Descrizione prodotto	Ditta produttrice	Classe di provenienza	Nota
A03FA	PROCINETICI	LEVOSULPIRIDE	026009023	LEVOPRAID*IM IV 6F 25MG 2ML	ABBOTT SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
A03FA	PROCINETICI	LEVOSULPIRIDE	027210044	LEVOBREN*IV IM 6F 25MG	GIENNE PHARMA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
A03FA01	METOCLOPRAMIDE	METOCLOPRAMIDE CLORIDRATO	020766010	PLASIL*IM IV 5F 2ML 10MG	GRUPPO LEPETIT SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
A03FA01	METOCLOPRAMIDE	METOCLOPRAMIDE CLORIDRATO	034142012	METOCLOPRAMIDE CLORID.*IM IV 5	BIOLOGICI ITALIA LABORAT.Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	
A03FA04	BROMOPRIDE	BROMOPRIDE	023360074	VALOPRIDE*IM IV 10F 10MG 2ML	PHARMAFAR Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	
A03FA05	ALIZAPRIDE	ALIZAPRIDE CLORIDRATO	025575034	LIMICAN*IM IV 6F 2ML 50MG	SANOFI-SYNTHELABO SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
A03FA06	CLEBOPRIDE	CLEBOPRIDE MALATO ACIDO	026362057	MOTILEX*IM IV 6F 2ML 1MG	LAB.GUIDOTTI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
B03AB	FERRO TRIVALENTE, PREPARAT. ORALI	FERROMALTOSO	016747026	INTRAFER*OS GTT 30ML 50MG/ML	GEYMONAT SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	76
B03AB	FERRO TRIVALENTE, PREPARATI ORALI	SODIO FERRIGLUCONATO	012238085	FERRITIN OTI*SCIR FL 240ML+MIS	IST.BIOLOG.CHEMIOTERAPICO SpA*	Alleg.I Provv.4/12/2001	76
D05AX02	CALCIPOTRIOLO	CALCIPOTRIOLO	028253019	DAIVONEX*POM 30G 0,005%	PRODOTTI FORMENTI Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	
D05AX02	CALCIPOTRIOLO	CALCIPOTRIOLO	028253021	DAIVONEX*CREMA 30G 0,005%	PRODOTTI FORMENTI Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	
D05AX02	CALCIPOTRIOLO	CALCIPOTRIOLO	028253045	DAIVONEX*LOZ 30ML 0,005%	PRODOTTI FORMENTI Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	
D05AX02	CALCIPOTRIOLO	CALCIPOTRIOLO	028254011	PSORCUTAN*POM 30G 0,005%	SCHERING SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
D05AX02	CALCIPOTRIOLO	CALCIPOTRIOLO	028254023	PSORCUTAN*CREMA 30G 0,005%	SCHERING SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
D05AX02	CALCIPOTRIOLO	CALCIPOTRIOLO	028254047	PSORCUTAN LOZIONE*30ML 0,005%	SCHERING SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
D05AX04	TACALCITOLO	TACALCITOLO MONOIDRATO	031484014	VELLUTAN*UNG 20G	ABIOGEN PHARMA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
D05AX05	TAZAROTENE	TAZAROTENE	033248028	ZORAC*GEL ACQUOSO 0,1% 15G	PIERRE FABRE ITALIA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
D05AX05	TAZAROTENE	TAZAROTENE	033248081	ZORAC*GEL ACQUOSO 0,05% 15G	PIERRE FABRE ITALIA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
D05AX05	TAZAROTENE	TAZAROTENE	033663028	SURETIN*GEL ACQUOSO 0,1% 15G	BIOGLAN LABORATORIES Ltd	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03AA06	NORGESTREL ED ESTROGENO	NORGESTREL	021160015	EUGYNON "0,5 MG + 0,05 MG COMPRESSE RIVESTITE" 21 CPR	SCHERING SPA	Alleg.II Provv.4/12/2001	
G03AA07	LEVONORGESTREL ED ESTROGENO	LEVONORGESTREL	022521013	NOVOGYN "0,250 MG + 0,050 MG COMPRESSE RIVESTITE" 21 CPR	SCHERING SPA	Alleg.II Provv.4/12/2001	
G03AA07	LEVONORGESTREL ED ESTROGENO	LEVONORGESTREL	022522015	EVANOR D "0,25 MG + 0,05 MG COMPRESSE RIVESTITE" 21 CPR	WYETH MEDICA IRELAND	Alleg.II Provv.4/12/2001	
G03AA07	LEVONORGESTREL ED ESTROGENO	LEVONORGESTREL	023662012	OVRANET "0,15 + 0,03 COMPRESSE RIVESTITE" 21 CPR RIVESTITE	WYETH MEDICA IRELAND	Alleg.II Provv.4/12/2001	
G03AA09	DESOGESTREL ED ESTROGENO	DESOGESTREL	025253016	21 CPR	N.V. ORGANON	Alleg.II Provv.4/12/2001	
G03AA10	GESTODENE ED ESTROGENO	GESTODENE	026286029	MINULET "0,075 MG + 0,03 MG COMPRESSE RIVESTITE" 21 CPR	WYETH MEDICA IRELAND	Alleg.II Provv.4/12/2001	
G03AA10	GESTODENE ED ESTROGENO	GESTODENE	026435038	GINODEN "0,075 MG + 0,03 MG COMPRESSE RIVESTITE" 21 CPR	SCHERING SPA	Alleg.II Provv.4/12/2001	
G03AB03	LEVONORGESTREL ED ESTROGENO	LEVONORGESTREL	024870014	TRIGYNON "COMPRESSE RIVESTITE" 21 CPR	SCHERING SPA	Alleg.II Provv.4/12/2001	
G03AB06	GESTODENE ED ESTROGENO	GESTODEN	027358011	MILVANE "COMPRESSE RIVESTITE" 21 CPR	SCHERING SPA	Alleg.II Provv.4/12/2001	
G03AB06	GESTODENE ED ESTROGENO	GESTODENE	027359013	TRIMINULET " COMPRESSE RIVESTITE" 21 CPR	WYETH MEDICA IRELAND	Alleg.II Provv.4/12/2001	
G03CA01	ETINILESTRADIOLO	ETINILESTRADIOLO	009830023	ETINILESTRAD.AMSA*25CPR 0,05MG	AMSA Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA01	ETINILESTRADIOLO	ETINILESTRADIOLO	009830047	ETINILESTRAD.AMSA*25CPR 1MG	AMSA Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO	026779049	ESTRADERM TTS 25*8CER 2MG	NOVARTIS FARMA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO	026779052	ESTRADERM TTS 50*8CER 4MG	NOVARTIS FARMA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO	027318043	ESTROCLIM 25*8CER TRANSD 25MCG	SIGMATAU SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO	027318056	ESTROCLIM 50*8CER TRANSD 50MCG	SIGMATAU SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO	027318070	ESTROCLIM MX25*8CER TRANS25MCG	SIGMATAU SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO	027318082	ESTROCLIM MX50*8CER TRANS50MCG	SIGMATAU SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO	028648032	SYSTEN*8SIST TRANS 50MCG/24H	JANSSEN CILAG SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO	028648044	SYSTEN*8CER TRANS 25MCG/DIE	JANSSEN CILAG SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	

A.T.C.	A.T.C. Descrizione	Principio Attivo	Cod. Min.	Descrizione prodotto	Ditta produttrice	Classe di provenienza	Nota
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO	026894018	VAGIFEM*15CPR VAG 25MG	NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO	029000015	EPIESTROL 25*8SIST TRANSD 2MG	PFIZER ITALIANA Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO	029000027	EPIESTROL 50*8SIST TRANSD 4MG	PFIZER ITALIANA Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO	029001017	DERMESTRIL 25*8SIST 25MCG/24H	ROTTAPHARM Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO	029001029	DERMESTRIL 50*8SIST 50MCG/24H	ROTTAPHARM Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO	030183014	CLIMARA 50*4SIST TRANSDERM	SCHERING SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO	031773017	ESTRADERM MX 25*8CER 25MCG/DIE	NOVARTIS FARMA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO	031773029	ESTRADERM MX 50*8CER 50MCG/DIE	NOVARTIS FARMA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO	032097014	MENOREST 37,5*8CER 37,5MCG/DIE	NOVARTIS FARMA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO	032097026	MENOREST 50*8CER 50MCG/DIE	NOVARTIS FARMA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO	032926014	ARMONIL 25*8CER TRANSDERM 2MG	RECORDATI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO	032926026	ARMONIL 50*8CER TRANSDERM 4MG	RECORDATI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO	033059041	ESCLIMA*8SIST TRANSD 25MCG/24H	TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO	033059054	ESCLIMA*8SIST TRANSD 37,5MCG/2	TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO	033059066	ESCLIMA*8SIST TRANSD 50MCG/24H	TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO	033406012	GELESTRA*GEL 28BUST 1,5MG	ABIOGEN PHARMA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO	033994029	ESTRADIOLO ANG.*4CER 6MG(75MCG	ANGELINI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO	034773010	ZERELLA 50*4SIST TRANSDERM	THERAMEX SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO BENZOATO	005304047	ESTRADIOLO AMSA*IM 3F 5MG 1ML	AMSA Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO EMIIDRATO	029001043	DERMESTRIL SEPTEM 25*4CER2,5MG	ROTTAPHARM Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO EMIIDRATO	029001068	DERMESTRIL SEPTEM 50*4CER 5MG	ROTTAPHARM Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO EMIIDRATO	029542026	ESTRODOSE*GEL 1FL 80G 0,75MG	LABORATOIRES BESINS INTERNAT.	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO EMIIDRATO	029966013	FEMSEVEN 50*4CER TRANSD 15CM2	BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO EMIIDRATO	032926040	ARMONIL SEPTEM*4CER 2,5MG	RECORDATI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO EMIIDRATO	032926065	ARMONIL SEPTEM*4CER 5MG	RECORDATI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO EMIIDRATO	032991034	SANDRENA*GEL 28BUST 1G	ORGANON ITALIA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO EMIIDRATO	034344010	EPHELIA*8CER TRANSD 25MCG/24H	IPSEN SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO EMIIDRATO	034344022	EPHELIA*8CER TRANSD 37,5MCG/24	IPSEN SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO EMIIDRATO	034344034	EPHELIA*8CER TRANSD 50MCG/24H	IPSEN SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO VALERATO	021226016	PROGYNOVA*20CPR RIV 2MG	SCHERING SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA04	ESTRIOLO	ESTRIOLO	014933028	OVESTIN*20CPR 1MG	ORGANON ITALIA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA04	ESTRIOLO	ESTRIOLO	025851027	COLPOGYN*CREMA VAG 30G 6APPL	ANGELINI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA04	ESTRIOLO	ESTRIOLO	025851066	COLPOGYN*20 OV VAG 1MG	ANGELINI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA04	ESTRIOLO	ESTRIOLO	027781018	ORTHO GYNEST DEPOT*15 OV VAG	JANSSEN CILAG SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA04	ESTRIOLO	ESTRIOLO	033767017	TROFOGIN*CREMA VAG 30G+6APPL	FARMIGEA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA09	PROMESTRIENE	PROMESTRIENE	026613024	COLPOTROPHINE*15CPS GIN 10MG	THERAMEX SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA09	PROMESTRIENE	PROMESTRIENE	026613048	COLPOTROPHINE*CREMA GIN+APPL	THERAMEX SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA57	ESTROGENI CONIUGATI	ESTROGENI CONIUGATI NATURALI	002792063	PREMARIN*CREMA VAG 25G C/APPL	WYETH LEDERLE SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA57	ESTROGENI CONIUGATI	ESTROGENI CONIUGATI NATURALI	002792188	PREMARIN*28CPR 0,625MG	WYETH LEDERLE SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA57	ESTROGENI CONIUGATI	ESTROGENI CONIUGATI NATURALI	002792202	PREMARIN*28CPR 2,5MG	WYETH LEDERLE SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA57	ESTROGENI CONIUGATI	ESTROGENI CONIUGATI NATURALI	022120012	EMOPREMARIN*IM IV 1FL+F 5ML	WYETH LEDERLE SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03XA01	DANAZOLO	DANAZOLO	025021054	DANATROL*30CPS 200MG	SANOFI-SYNTHELABO SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03XA01	DANAZOLO	DANAZOLO	025021066	DANATROL*30CPS 50MG	SANOFI-SYNTHELABO SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03XA02	GESTRINONE	GESTRINONE	026845014	DIMETROSE*10CPS 2,5MG	PHARMACIA ITALIA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G04BX	ALTRI UROLOGICI	DOXAZOSIN MESILATO	029467026	BENUR*20CPR DIV 4MG	BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI Srl	Alleg.II Provv.4/12/2001	
G04CA01	ALFOZUSINA	ALFUZOSINA CLORIDRATO	026670024	MITTOVAL*30CPR RIV 2,5MG	INVERNI DELLA BEFFA SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001	
G04CA01	ALFOZUSINA	ALFUZOSINA CLORIDRATO	026670036	MITTOVAL*20CPR RIV 5MG R.P.	INVERNI DELLA BEFFA SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001	

A.T.C.	A.T.C. Descrizione	Principio Attivo	Cod. Min.	Descrizione prodotto	Ditta produttrice	Classe di provenienza	Nota
G04CA01	ALFOZUSINA	ALFUZOSINA CLORIDRATO	026670051	MITTOVAL*30CPR 10MG R.P.	INVERNI DELLA BEFFA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G04CA01	ALFOZUSINA	ALFUZOSINA CLORIDRATO	027314018	XATRAL*30CPR RIV 2,5MG	SANOFI-SYNTHELABO SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G04CA01	ALFOZUSINA	ALFUZOSINA CLORIDRATO	027314020	XATRAL RETARD*20CPR RIV 5MG	SANOFI-SYNTHELABO SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G04CA01	ALFOZUSINA	ALFUZOSINA CLORIDRATO	027314044	XATRAL*30CPR 10MG R.P.	SANOFI-SYNTHELABO SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G04CA02	TAMSULOSINA	TAMSULOSIN CLORIDRATO	030106013	PRADIF*20CPS 0,4MG R.C.	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G04CA02	TAMSULOSINA	TAMSULOSIN CLORIDRATO	032647024	OMNIC*20CPS 0,4MG R.C.	YAMANOUCHI PHARMA SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001	
G04CB01	FINASTERIDE	FINASTERIDE	028308017	PROSCAR*15CPR 5MG	MERCK SHARP & DOHME SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001	
G04CB01	FINASTERIDE	FINASTERIDE	028309019	FINASTID*15CPR RIV 5MG	NEOPHARMED SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001	
G04CB01	FINASTERIDE	FINASTERIDE	028356018	PROSTIDE*15CPR 5MG	SIGMATAU SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001	
G04CB01	FINASTERIDE	FINASTERIDE	028371019	GENAPROST*15CPR 5MG	IST.GENTILI SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001	
J01CA10	MEZLOCILLINA	MEZLOCILLINA SODICA MONOIDRATA	024316010	BAYPEN*IM 1F 1G+F 4ML	BAYER SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01CA12	PIPERACILLINA	PIPERACILLINA SODICA	024469013	AVOCIN*IM IV 1FL 1G+F 2ML	WYETH LEDERLE SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01CA12	PIPERACILLINA	PIPERACILLINA SODICA	024469025	AVOCIN*IM IV 1FL 2G+F 4ML	WYETH LEDERLE SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01CA12	PIPERACILLINA	PIPERACILLINA SODICA	025671049	PICILLIN*IM IV FL 2G+F 4ML	C.T. LAB.FARMACEUTICO Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01CA12	PIPERACILLINA	PIPERACILLINA SODICA	028595015	PERACIL*IM IV 1F 1G+F SOLV	BONISCONTRO & GAZZONE Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01CA12	PIPERACILLINA	PIPERACILLINA SODICA	028595027	PERACIL*IM IV 1F 2G+F SOLV	BONISCONTRO & GAZZONE Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01CA12	PIPERACILLINA	PIPERACILLINA SODICA	028735013	PIPERITAL*IM IV FL 1G+F SOLV	I.B.I.GIOVANNI LORENZINI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01CA12	PIPERACILLINA	PIPERACILLINA SODICA	028735025	PIPERITAL*IM IV FL 2G+F SOLV	I.B.I.GIOVANNI LORENZINI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01CA12	PIPERACILLINA	PIPERACILLINA SODICA	028867012	ERIL*1F 2G+F 4ML	I.B.N. SAVIO Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01CA12	PIPERACILLINA	PIPERACILLINA SODICA	029221013	PIPERACILLINA DOROM*FL 1G+F2ML	DOROM Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01CA12	PIPERACILLINA	PIPERACILLINA SODICA	029221025	PIPERACILLINA DOROM*FL 2G+F4ML	DOROM Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01CA12	PIPERACILLINA	PIPERACILLINA SODICA	032799013	SEMIPENIL*IM IV 1F 1G+F 2ML	MAGIS FARMACEUTICI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01CA12	PIPERACILLINA	PIPERACILLINA SODICA	032799025	SEMIPENIL*IM IV 1F 2G+F 4ML	MAGIS FARMACEUTICI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01CA12	PIPERACILLINA	PIPERACILLINA SODICA	032697023	FARECILLIN*INIET 1F 2G+F 4ML	LA.FA.RE. Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01CA12	PIPERACILLINA	PIPERACILLINA SODICA	032935013	PIPERSAL*1F 1G+F 2ML SOLV	FARMA UNO Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01CA12	PIPERACILLINA	PIPERACILLINA SODICA	032935025	PIPERSAL*1F 2G+F 4ML SOLV	FARMA UNO Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01CA12	PIPERACILLINA	PIPERACILLINA SODICA	032954012	SINTOPLUS*IM IV 1FL 1G+F 2ML	PH&T SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01CA12	PIPERACILLINA	PIPERACILLINA SODICA	032954024	SINTOPLUS*IM IV 1FL 2G+F 4ML	PH&T SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01CA12	PIPERACILLINA	PIPERACILLINA SODICA	033056019	PIPERACILLINA TEVA*1F 2G+F 4ML	TEVA PHARMA ITALIA Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01CA12	PIPERACILLINA	PIPERACILLINA SODICA	033324029	PIPERACILLINA GNR*1F 2G+F 4ML	GNR SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01CA12	PIPERACILLINA	PIPERACILLINA SODICA	033423017	PIPERACILLINA K24*IM F 1G+F2ML	K24 PHARMACEUTICALS Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01CA12	PIPERACILLINA	PIPERACILLINA SODICA	033423029	PIPERACILLINA K24*IM F 2G+F4ML	K24 PHARMACEUTICALS Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01CA12	PIPERACILLINA	PIPERACILLINA SODICA	033461029	DIPERIL*INIET 1F 2G+F 4ML SOLV	NUTRIFAR Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01CA12	PIPERACILLINA	PIPERACILLINA SODICA	033690025	PIPERACILLINA EG*IM 2G+F 4ML	EG SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01CA12	PIPERACILLINA	PIPERACILLINA SODICA	033747027	REPARCILLIN*INIET 1F 2G+F 4ML	NEW RESEARCH Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01CA12	PIPERACILLINA	PIPERACILLINA SODICA	033958024	PIPERTEX*INIET F 2G+F 4ML SOLV	PHARMATEX ITALIA SRL	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01CA12	PIPERACILLINA	PIPERACILLINA SODICA	034107019	VIRACILLINA*IM 1FL 2G+1F 4ML	INFOSINT SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01CA12	PIPERACILLINA	PIPERACILLINA SODICA	034389015	CILPIER*INIET 1F 1G+F 2ML SOLV	PIERREL FARMACEUTICI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01CA12	PIPERACILLINA	PIPERACILLINA SODICA	034389027	CILPIER*INIET 1F 2G+F 4ML SOLV	PIERREL FARMACEUTICI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01CA12	PIPERACILLINA	PIPERACILLINA SODICA	034391021	PIPERACILLINA DOC*IM 2G+F 4ML	DOC GENERICI Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01CA12	PIPERACILLINA	PIPERACILLINA SODICA	034613024	ECOSETTE*IM 1FL 2G+F 4ML	ECOBI FARMACEUT.CI sas	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01CR03	TICARCILLINA ED INIBITORI ENZIMATICI	TICARCILLINA/ACIDO CLAVULANICO	027118013	TIMENTIN*IM FL 1,2G+F 2ML SOLV	GLAXOSMITHKLINE SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01CR03	TICARCILLINA ED INIBITORI ENZIMATICI	TICARCILLINA/ACIDO CLAVULANICO	027594011	CLAVUCAR*IM 1F 1,2G+F 2ML 1%	GEYMONAT SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01CR05	PIPERACILLINA ED INIBITORI ENZIMATICI	PIPERACILLINA SODICA/TAZOBACTAM SODICO	028249023	TAZOCIN*INIET 2G/0,25G 1FL+1FL	WYETH LEDERLE SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA06	CEFUROXIMA	CEFUROXIMA SODICA	023576010	CUROXIM 250*IM 1F 250MG+F 1ML	GLAXOSMITHKLINE SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA06	CEFUROXIMA	CEFUROXIMA SODICA	023576022	CUROXIM 500*IM 1F 500MG+F 2ML	GLAXOSMITHKLINE SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA06	CEFUROXIMA	CEFUROXIMA SODICA	023576046	CUROXIM 1*IM 1F+F 4ML 1G	GLAXOSMITHKLINE SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55

A.T.C.	A.T.C. Descrizione	Principio Attivo	Cod. Min.	Descrizione prodotto	Ditta produttrice	Classe di provenienza	Nota
J01DA06	CEFUROXIMA	CEFUROXIMA SODICA	024105013	ITOREX*IM 1F 1000MG+F 4ML	PHARMA ITALIA Srl LAB.FARMAC.	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA06	CEFUROXIMA	CEFUROXIMA SODICA	024136044	KESINT*IM 1FL 1G+F 4ML	COPERNICO FARMACEUTICI Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA06	CEFUROXIMA	CEFUROXIMA SODICA	024271049	COLIFOSSIM*IM 1F 1G+F	DAY FARMA SAS	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA06	CEFUROXIMA	CEFUROXIMA SODICA	024276026	BIOCICLIN*IM 1F 1G+F	FRANCIA FARMACEUTICI Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA06	CEFUROXIMA	CEFUROXIMA SODICA	024301032	CEFUREX*IM IV 1F 1G+F 4ML	SALUS RESEARCHES SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA06	CEFUROXIMA	CEFUROXIMA SODICA	024311045	LAFUREX*IM FL 1G+F 4ML	LA.FA.RE. Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA06	CEFUROXIMA	CEFUROXIMA SODICA	024312047	KEFOX*IM 1FL 1G+F 4ML	C.T. LAB.FARMACEUTICO Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA06	CEFUROXIMA	CEFUROXIMA SODICA	024330045	CEFURIN*IM 1F 1G+F 4ML	MAGIS FARMACEUTICI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA06	CEFUROXIMA	CEFUROXIMA SODICA	024339020	SUPERO*IM 1F 1G+F 4ML	LIFEPHARMA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA06	CEFUROXIMA	CEFUROXIMA SODICA	024344020	DUXIMA*IM 1F 1G+1F 4ML	ECOBI FARMACEUTICI sas	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA06	CEFUROXIMA	CEFUROXIMA SODICA	024354045	CEFOPRIM*IM 1FL 1G+F 4ML SOLV	ESSETI FARMACEUTICI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA06	CEFUROXIMA	CEFUROXIMA SODICA	024588030	IPACEF*IM IV 1F 1G+F 4ML	IPA INTERNAT.PHARM.ASSOC. Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA06	CEFUROXIMA	CEFUROXIMA SODICA	024847030	DELTACEF*IM 1F 1000MG+F 4ML	PULITZER ITALIANA Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA06	CEFUROXIMA	CEFUROXIMA SODICA	033896046	ZINOCEP*IM 1F 1G+F 4ML	GLAXO ALLEN SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA07	CEFAMANDOLO	CEFAMANDOLO	024365037	MANCEF*IM 1FL 1000MG+F 3,5ML	LA.FA.RE. Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA07	CEFAMANDOLO	CEFAMANDOLO NAFATO SODICO	024286015	MANDOKEF*IM 1F 1G+F 4ML	ELI LILLY ITALIA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA07	CEFAMANDOLO	CEFAMANDOLO NAFATO SODICO	024294011	CEFAM*IM IV 1F 1G+F 3ML	MAGIS FARMACEUT.CI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA07	CEFAMANDOLO	CEFAMANDOLO NAFATO SODICO	024307035	LAMPOMANDOL*IM 1FL 1G+F 3ML	AGIPS FARMACEUTICI Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA07	CEFAMANDOLO	CEFAMANDOLO NAFATO SODICO	024328027	CEMADO*IM 1FL 1G+F 3ML	FRANCIA FARMACEUTICI Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA07	CEFAMANDOLO	CEFAMANDOLO NAFATO SODICO	024391029	MANDOLSAN*IM IV 1FL 1G+F	SANCARLO FARMACEUTICI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA07	CEFAMANDOLO	CEFAMANDOLO NAFATO SODICO	026134039	SEPTOMANDOLO*IM FL 1000MG+F SO	IPA INTERNAT.PHARM.ASSOC. Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA10	CEFOTAXIMA	CEFOTAXIMA SODICA	024259018	ZARIVIZ*IM IV 1F 250MG+F	AVENTIS PHARMA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA10	CEFOTAXIMA	CEFOTAXIMA SODICA	024259020	ZARIVIZ*IM IV 1F 500MG+F	AVENTIS PHARMA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA10	CEFOTAXIMA	CEFOTAXIMA SODICA	024259032	ZARIVIZ*IM IV 1F 1G+F 4ML	AVENTIS PHARMA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA10	CEFOTAXIMA	CEFOTAXIMA SODICA	024259044	ZARIVIZ*C/LIDOC.IM 1F 1G+F	AVENTIS PHARMA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA10	CEFOTAXIMA	CEFOTAXIMA SODICA	024260010	CLAFORAN*IM IV 1F 250MG+F 2ML	GRUPPO LEPETIT SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA10	CEFOTAXIMA	CEFOTAXIMA SODICA	024260022	CLAFORAN*IM IV 1F 500MG+F 2ML	GRUPPO LEPETIT SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA10	CEFOTAXIMA	CEFOTAXIMA SODICA	024260034	CLAFORAN*IM IV 1F 1G+F 4ML	GRUPPO LEPETIT SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA10	CEFOTAXIMA	CEFOTAXIMA SODICA	024260046	CLAFORAN*IM 1F 1G+F 4ML LIDOC	GRUPPO LEPETIT SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA10	CEFOTAXIMA	CEFOTAXIMA SODICA	034426015	ZIMANEL*IM 1F 1G+F 4ML	PROGE FARM Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA10	CEFOTAXIMA	CEFOTAXIMA SODICA	034962023	REFOTAX*IM IV 1FL 500MG+F 2ML	FARMA UNO Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA10	CEFOTAXIMA	CEFOTAXIMA SODICA	034962035	REFOTAX*IM IV 1FL 1G+F 4ML	FARMA UNO Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA10	CEFOTAXIMA	CEFOTAXIMA SODICA	034962050	REFOTAX*IM 1FL 1G+F 4ML	FARMA UNO Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA10	CEFOTAXIMA	CEFOTAXIMA SODICA	034992026	CEFOTAXIME F.*IM IV 1F 500MG+F	FAULDING FARMACEUTICI Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA10	CEFOTAXIMA	CEFOTAXIMA SODICA	034992038	CEFOTAXIME F.*IM IV 1FL 1G+F	FAULDING FARMACEUTICI Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA10	CEFOTAXIMA	CEFOTAXIMA SODICA	034992040	CEFOTAXIME F.*IM 1FL 1G+F 4ML	FAULDING FARMACEUTICI Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA10	CEFOTAXIMA	CEFOTAXIMA SODICA	034994018	CEFOTAXIME M.G.*IM IV 1F250MG+	MERCK GENERICS ITALIA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA10	CEFOTAXIMA	CEFOTAXIMA SODICA	034994020	CEFOTAXIME M.G.*IM IV 1F500MG+	MERCK GENERICS ITALIA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA10	CEFOTAXIMA	CEFOTAXIMA SODICA	034994032	CEFOTAXIME M.G.*IM IV 1F 1G+F	MERCK GENERICS ITALIA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA10	CEFOTAXIMA	CEFOTAXIMA SODICA	034994044	CEFOTAXIME M.G.*IM 1F 1G+F 4ML	MERCK GENERICS ITALIA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA10	CEFOTAXIMA	CEFOTAXIMA SODICA	035118013	CEFOTAXIME IBI*IM 1FL 1G+F 4ML	I.B.I.GIOVANNI LORENZINI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA10	CEFOTAXIMA	CEFOTAXIMA SODICA	035192020	SPECTROCEF*IM 1G+F 4ML	EPIFARMA Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA10	CEFOTAXIMA	CEFOTAXIMA SODICA	035207024	BATIXIM*IM 1FL 1G+F 4ML	SO.SE.PHARM Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA10	CEFOTAXIMA	CEFOTAXIMA SODICA	035228028	AXIMAD*IM 1FL 1G+F 4ML	ZEUS Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA10	CEFOTAXIMA	CEFOTAXIMA SODICA	035285042	CEFOTAXIME LEV.*IM 1FL 1G+F 4M	LEVOFARMA Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA10	CEFOTAXIMA	CEFOTAXIMA SODICA	035286044	CEFOTAXIME MAX*IM FL 1G+F4ML	MAX FARMA Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA11	CEFTAZIDIMA	CEFTAZIDIMA PENTAIDRATO	025211032	PANZID*IM 1FL 1G+F 3ML	VALDA LAB.FARMACEUTICI SPA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55

A.T.C.	A.T.C. Descrizione	Principio Attivo	Cod. Min.	Descrizione prodotto	Ditta produttrice	Classe di provenienza	Nota
J01DA11	CEFTAZIDIMA	CEFTAZIDIMA PENTAIDRATO	025212010	GLAZIDIM*IM 1FL 250MG+F 1ML	GLAXOSMITHKLINE SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA11	CEFTAZIDIMA	CEFTAZIDIMA PENTAIDRATO	025212022	GLAZIDIM*IM 1FL 500MG+F 1,5ML	GLAXOSMITHKLINE SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA11	CEFTAZIDIMA	CEFTAZIDIMA PENTAIDRATO	025212034	GLAZIDIM 1*IM 1FL 1G+F 3ML	GLAXOSMITHKLINE SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA11	CEFTAZIDIMA	CEFTAZIDIMA PENTAIDRATO	025222011	SPECTRUM*IM 1FL 250MG+F 1ML	SIGMATAU SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA11	CEFTAZIDIMA	CEFTAZIDIMA PENTAIDRATO	025222023	SPECTRUM*IM 1FL 500MG+F 1,5ML	SIGMATAU SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA11	CEFTAZIDIMA	CEFTAZIDIMA PENTAIDRATO	025222035	SPECTRUM*IM 1FL 1G+F 3ML	SIGMATAU SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA11	CEFTAZIDIMA	CEFTAZIDIMA PENTAIDRATO	025491010	CEFTIM*IM 1FL 250MG+F 1ML	GLAXO ALLEN SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA11	CEFTAZIDIMA	CEFTAZIDIMA PENTAIDRATO	025491022	CEFTIM*IM 1FL 500MG+F 1,5ML	GLAXO ALLEN SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA11	CEFTAZIDIMA	CEFTAZIDIMA PENTAIDRATO	025491034	CEFTIM*IM 1FL 1G+F 3ML	GLAXO ALLEN SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA11	CEFTAZIDIMA	CEFTAZIDIMA PENTAIDRATO	025859024	STARCEF*IM 1F 500MG+F 1,5ML	F.I.R.M.A. SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA11	CEFTAZIDIMA	CEFTAZIDIMA PENTAIDRATO	025859036	STARCEF*IM 1F 1G+F 3ML	F.I.R.M.A. SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA13	CEFTRIAXONE	CEFTRIAXONE DISODICO	025202019	ROCEFIN*IM 1F 250MG+F 2ML	ROCHE SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA13	CEFTRIAXONE	CEFTRIAXONE DISODICO	025202033	ROCEFIN*IM 1F 500MG+F 2ML	ROCHE SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA13	CEFTRIAXONE	CEFTRIAXONE DISODICO	025202058	ROCEFIN 1*IM 1F 1G+F 3,5ML	ROCHE SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID BISODICO	033766027	BIOTICIC*IM FL 1G+F 2,5ML	P.S. PHARMA Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID BISODICO	034782019	MICROCID*IM FL 1G+F 2,5ML	BONISCONTRO & GAZZONE Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID BISODICO	034805010	CEFONICID M.G.*IM FL 1G+2,5ML	MERCK GENERICS ITALIA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID BISODICO	034805022	CEFONICID M.G.*IM FL 500MG+2ML	MERCK GENERICS ITALIA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID BISODICO	035012020	CEFONICID DOC*IM FL 1G+F 2,5ML	DOC GENERICI Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID BISODICO	035071012	RENBIOCID*IM FL 1G+F 2,5ML	IST.CHIM.INTERNAZ. RENDE Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	025418070	CEFODIE*IM FL 500MG+SIR 2ML	GLAXOSMITHKLINE SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	025418082	CEFODIE*IM FL 1G+SIR 2,5ML	GLAXOSMITHKLINE SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	025418132	CEFODIE*BB IM FL 0,5G+F SOLV	GLAXOSMITHKLINE SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	025418144	CEFODIE*IM FL 1G+F SOLV	GLAXOSMITHKLINE SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	025422130	MONOCID*IM 1F 500MG+F 2ML	SHIRE ITALIA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	025422142	MONOCID*IM 1F 1G+F 2,5ML	SHIRE ITALIA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	025806011	PRATICEF*IM 1F 1G+F 2,5ML	FARMAC.CABER SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	028893028	SINTOCEF*IM 1F 1G+F 2,5ML SOLV	PULITZER ITALIANA Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	029042052	UNICID*IM FL 1G+F 2,5ML	PROSPA ITALIA Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	029412018	FONICID*IM FL 0,5G+F 2ML	LA.FA.RE. Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	029412020	FONICID*IM FL 1G+F 2,5ML	LA.FA.RE. Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	031812023	MONOBIOS 1000*IM FL 1G+F 2,5M	C.T. LAB.FARMACEUTICO Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	031817024	CEFONICID GNR*IM 1F 1G+F 2,5ML	GNR SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	031826023	MODIEM*IM 1F 1G+F	VECCHI & PIAM Sapa	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	031831011	LISA*IM 1F 500MG+F 2ML	LISAPHARMA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	031831023	LISA*IM 1F 1G+F 2,5ML	LISAPHARMA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	031832013	CHEFIR*IM 1F 500MG+F 2ML	DR DRUG RESEARCH Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	031832025	CHEFIR*IM 1F 1G+F 2,5ML	DR DRUG RESEARCH Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	031899014	CEFOSPORIN 1000*IM FL 1G+2,5ML	ESSETI FARMACEUTICI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	031899038	CEFOSPORIN 500*IM FL 0,5G+2ML	ESSETI FARMACEUTICI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	031970015	IPACID 1000*IM 1F 1G+F 2,5ML	IPA INTERNAT.PHARM.ASSOC. Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	031971029	DIESPOR 1000 IM*1F 1G+F 2,5ML	BIOMEDICA FOSCAMA IND.CH.F.SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	032002014	BACID*IM FL 1G+F 2,5ML SOLV	FARMA UNO Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	032140016	BIOCIL*IM FL 1G+F 2,5ML SOLV	I.BIR.N Srl Ist.Biol.Nazionale	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	032161010	CEFOPLUS*IM 1F 1G+F 2,5ML	AESCULAPIUS FARMACEUTICI Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	032161022	CEFOPLUS*IM 1F 500MG+F 2ML	AESCULAPIUS FARMACEUTICI Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	032162012	EMIDOXIN*IM 1F 1G+F 2,5ML	MAGIS FARMACEUT.CI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55

A.T.C.	A.T.C. Descrizione	Principio Attivo	Cod. Min.	Descrizione prodotto	Ditta produttrice	Classe di provenienza	Nota
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	032768018	DELSACID*IM FL 0,5G+F SOLV 2ML	SELVI LABORAT.BIOTERAPICO SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	032768044	DELSACID*IM FL 1G+F 2,5ML+SIR	SELVI LABORAT.BIOTERAPICO SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	032785014	CEFOGER*IM FL 1G+F 2,5ML SOLV	DE SALUTE Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	032806022	PARECID 1000*IM FL 1G+F 2,5ML	PROGE FARM Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	032807024	FONICEF 1000*IM 1FL 1G+F 2,5ML	ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	032894014	MONOBIOTIC*IM 1FL 1G+F 2,5ML	ECOBI FARMACEUTICI sas	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	032924019	FRAMECEF*INIET 1F 1G+F 2,5ML	LEVOFARMA Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	032925012	KRUCEF*IM 1F 1000MG+F 2,5ML	KRUGHER PHARMA Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	032980017	SILVERCEF*IM 1F 1000MG+F 2,5ML	FARMA UNO Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	032987012	AURICID*IM FL 1G+F 2,5ML SOLV	DAY FARMA SAS	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	033017029	SOFARCID*IM 1FL 1G+F 2,5ML	SOFAR SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	033021027	NOKID*IM 1F 1G+F 2,5ML	BENEDETTI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	033031028	PANTACID*IM 1F 1000MG+F 2,5ML	PANTAFARM Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	033044013	ABIOCEF 500*IM FL 500MG+F SOLV	I.B.I.GIOVANNI LORENZINI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	033044025	ABIOCEF 1000*IM FL 1G+F SOLV	I.B.I.GIOVANNI LORENZINI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	033051018	CEFONICID TEVA*IM 1F 1G+F 2,5M	TEVA PHARMA ITALIA Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	033084017	MAXID*IM 1FL 1G+F 2,5ML SOLV	FONTEN FARMACEUTICI Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	033092014	CEFOBACTER*IM FL 1G+F 2,5ML	AGIPS FARMACEUTICI Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	033188018	NECID*IM FL 1G+F SOLV	NEW RESEARCH Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	033196015	RAIKOCEF*IM 1F 1G+F 2,5ML	MEDIOLANUM FARMACEUTICI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	033229016	FONISAL*IM 1F 1000MG+F 2,5ML	SALUS RESEARCHES SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	033268020	MODICEF*IM 1F 1000MG+1F SOLV	IPSO PHARMA Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	033268032	MODICEF*IM 1F 500MG+1F SOLV	IPSO PHARMA Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	033270012	CEFONICID T.S.*IM 1F 1G+F 2,5M	FARMACEUTICI T.S. Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	033318015	EPICEF*IM FL 1G+F 2,5ML SOLV	F.D. FARMACEUTICI Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	033347016	CEFONICID COP*IM 1FL 1G+F 2,5M	COPERNICO FARMACEUTICI Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	033366016	ROCID*IM 1F 1G+F 2,5ML	MAX FARMA Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	033417015	LAMPOCEF*IM 1F 1G+F 2,5ML	LAMPUGNANI FARMACEUTICI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	033419021	VALECID*IM FL 1G+F SOLV 2,5ML	DEPO FARMA Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	033434046	CEFONICID K24*IM FL 1G+F 2,5ML	K24 PHARMACEUTICALS Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	033494028	CLASTIDIN*IM FL 1G+F 2,5ML	NUTRIFAR Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	033576024	CEFONICID EG(CEFOVIS)*IM 1F 1G	EG SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	033668029	CEFONICID DOROM*IM F 1G+F2,5ML	DOROM Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	033733027	CEFONICID RATIO.*IM 1G+F 2,5ML	RATIOPHARM ITALIA Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	034456018	DAYCEF*IM 1F 1G+F 2,5ML	ELBEA PHARMA S.r.l.	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	034515015	CEFOK*IM FL 1G+F 2,5ML SOLV	KBR KROTON BIOLOGIC RESEARCH.	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA22	CEFTIZOXIMA	CEFTIZOXIMA SODICA	025198033	EPOSERIN*IM 1FL 1G+F 4ML	PHARMACIA ITALIA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA24	CEFEPIMA	CEFEPIME DICLORIDRATO MONOIDRATO	028896025	CEPIM*IM IV FL 1G+F 3ML SOLV	POLIFARMA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA24	CEFEPIMA	CEFEPIME DICLORIDRATO MONOIDRATO	028899019	MAXIPIME*IM EV FL 500MG+F1,5ML	BRISTOL-MYERS SQUIBB SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA24	CEFEPIMA	CEFEPIME DICLORIDRATO MONOIDRATO	028899021	MAXIPIME*IM EV FL 1G+F 3ML	BRISTOL-MYERS SQUIBB SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA24	CEFEPIMA	CEFEPIME DICLORIDRATO MONOIDRATO	028900013	CEPIMEX*IM IV FL 0,5G+F 1,5ML	UPSA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA24	CEFEPIMA	CEFEPIME DICLORIDRATO MONOIDRATO	028900025	CEPIMEX*IM IV FL 1G+F 3ML	UPSA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA25	CEFODIZIMA	CEFODIZIMA DISODICA	027939038	TIMECEF*IM 1F 1G+F 4ML	GRUPPO LEPETIT SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA25	CEFODIZIMA	CEFODIZIMA DISODICA	027940030	DIEZIME*IM FL 1G+F SOLV 4ML	RECORDATI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA25	CEFODIZIMA	CEFODIZIMA DISODICA	027951045	MODIVID*IM 1F 1G+F 4ML LIDOCAI	AVENTIS PHARMA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA32	CEFOPERAZONE	CEFOPERAZONE SODICO	025330022	TOMABEF*IM 1F 1G+F 3ML	SALUS RESEARCHES SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA32	CEFOPERAZONE	CEFOPERAZONE SODICO	025551058	NOVOBIOCYL*IM 1FL 1G+F	FRANCIA FARMACEUTICI Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55

A.T.C.	A.T.C. Descrizione	Principio Attivo	Cod. Min.	Descrizione prodotto	Ditta produttrice	Classe di provenienza	Nota
J01DA32	CEFOPERAZONE	CEFOPERAZONE SODICO	025632023	IPAZONE 1000*IM 1FL 1G+F 4ML	IPA INTERNAT.PHARM.ASSOC. Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA32	CEFOPERAZONE	CEFOPERAZONE SODICO	025763010	ZONCEF*IM 1FL 1G+F 3ML	AGIPS FARMACEUTICI Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA32	CEFOPERAZONE	CEFOPERAZONE SODICO	025803026	FARECEF*IM 1FL 1G+F 3ML	LA.FA.RE. Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA32	CEFOPERAZONE	CEFOPERAZONE SODICO	025957022	BIOPERAZONE*IM 1FL 1G+1F 5ML	BIOPHARMA Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA32	CEFOPERAZONE	CEFOPERAZONE SODICO	026039014	DARDUM*IM 1FL 1G+F SOLV 3ML	LISAPHARMA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA32	CEFOPERAZONE	CEFOPERAZONE SODICO	026083028	CEFONEG*IM 1FL 1G+F 4ML	TOSI FARMACEUTICI sas	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA36	CEFTEZOLO	CEFTEZOLO SODICO	025336025	ALOMEN*IM 1F 1G+F 3ML	BENEDETTI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA40	CEFMETAZOLO	CEFMETAZOLO SODICO	027399029	METAZOL*IM 1F 1000MG+F 3ML	C.T. LAB.FARMACEUTICO Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA40	CEFMETAZOLO	CEFMETAZOLO SODICO	027909050	METAFAR*IM FL 0,5G+F 2ML SOLV	LA.FA.RE. Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA40	CEFMETAZOLO	CEFMETAZOLO SODICO	027909062	METAFAR*IM FL 1G+F 4ML SOLV	LA.FA.RE. Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01GB01	TOBRAMICINA	TOBRAMICINA SOLFATO	023189018	NEBICINA*IM IV 1F 2ML 100MG	ELI LILLY ITALIA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55bis
J01GB01	TOBRAMICINA	TOBRAMICINA SOLFATO	023189032	NEBICINA*IM IV 1F 1ML 40MG	ELI LILLY ITALIA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55bis
J01GB01	TOBRAMICINA	TOBRAMICINA SOLFATO	023189044	NEBICINA*IM IV 1F 2ML 20MG	ELI LILLY ITALIA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55bis
J01GB01	TOBRAMICINA	TOBRAMICINA SOLFATO	023189057	NEBICINA*IM IV 1F 2ML 150MG	ELI LILLY ITALIA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55bis
J01GB01	TOBRAMICINA	TOBRAMICINA SOLFATO	023189069	NEBICINA*1SIR 100MG 2ML	ELI LILLY ITALIA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55bis
J01GB01	TOBRAMICINA	TOBRAMICINA SOLFATO	023189071	NEBICINA*1SIR 150MG 2ML	ELI LILLY ITALIA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55bis
J01GB01	TOBRAMICINA	TOBRAMICINA SOLFATO	033973013	TOBRAMICINA IBI*INIET 1F 100MG	I.B.I.GIOVANNI LORENZINI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55bis
J01GB01	TOBRAMICINA	TOBRAMICINA SOLFATO	033973025	TOBRAMICINA IBI*INIET 1F 150MG	I.B.I.GIOVANNI LORENZINI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55bis
J01GB03	GENTAMICINA	GENTAMICINA SOLFATO	020891014	GENTALYN*INIET 1F 80MG 2ML	SCHERING PLOUGH SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55bis
J01GB03	GENTAMICINA	GENTAMICINA SOLFATO	020891026	GENTALYN*BB 10 IM 5F 10MG 1ML	SCHERING PLOUGH SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55bis
J01GB03	GENTAMICINA	GENTAMICINA SOLFATO	020891089	GENTALYN*INIET 1F 120MG 1,5ML	SCHERING PLOUGH SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55bis
J01GB03	GENTAMICINA	GENTAMICINA SOLFATO	024727048	GENTAMEN*INIET 1F 2ML 80MG	FOURNIER PHARMA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55bis
J01GB03	GENTAMICINA	GENTAMICINA SOLFATO	029314022	GENTOMIL*IM IV 1F 40MG 2ML	BIOLOGICI ITALIA LABORAT.Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55bis
J01GB03	GENTAMICINA	GENTAMICINA SOLFATO	029314034	GENTOMIL*IM IV 1F 80MG 2ML	BIOLOGICI ITALIA LABORAT.Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55bis
J01GB03	GENTAMICINA	GENTAMICINA SOLFATO	029314046	GENTOMIL*IM IV 1F 160MG 2ML	BIOLOGICI ITALIA LABORAT.Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55bis
J01GB06	AMIKACINA	AMIKACINA SOLFATO	023594017	BB K8*IM 1FL 2ML 100MG	BRISTOL-MYERS SQUIBB SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55bis
J01GB06	AMIKACINA	AMIKACINA SOLFATO	023594031	BB K8*IM 1FL 2ML 250MG	BRISTOL-MYERS SQUIBB SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55bis
J01GB06	AMIKACINA	AMIKACINA SOLFATO	023594056	BB K8*IM 1FL 2ML 500MG	BRISTOL-MYERS SQUIBB SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55bis
J01GB06	AMIKACINA	AMIKACINA SOLFATO	024076111	PIERAMI*IM IV 1F 100MG 2ML	FOURNIER PHARMA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55bis
J01GB06	AMIKACINA	AMIKACINA SOLFATO	024076147	PIERAMI*IM IV 1F 250MG 2ML	FOURNIER PHARMA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55bis
J01GB06	AMIKACINA	AMIKACINA SOLFATO	024076174	PIERAMI*IM IV 1F 500MG 2ML	FOURNIER PHARMA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55bis
J01GB06	AMIKACINA	AMIKACINA SOLFATO	024459099	AMICASIL*1FL 500MG 2ML	PHARMATEX ITALIA SRL	Alleg.I Provv.4/12/2001	55bis
J01GB06	AMIKACINA	AMIKACINA SOLFATO	024459101	AMICASIL*1FL 1000MG 4ML	PHARMATEX ITALIA SRL	Alleg.I Provv.4/12/2001	55bis
J01GB06	AMIKACINA	AMIKACINA SOLFATO	024475016	LIKACIN*IM IV 1FL 100MG 2ML	LISAPHARMA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55bis
J01GB06	AMIKACINA	AMIKACINA SOLFATO	024475028	LIKACIN*IM IV 5FL 100MG 2ML	LISAPHARMA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55bis
J01GB06	AMIKACINA	AMIKACINA SOLFATO	024475030	LIKACIN*IM IV 1FL 250MG 2ML	LISAPHARMA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55bis
J01GB06	AMIKACINA	AMIKACINA SOLFATO	024475055	LIKACIN*IM IV 1FL 500MG 2ML	LISAPHARMA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55bis
J01GB06	AMIKACINA	AMIKACINA SOLFATO	024475067	LIKACIN*IM IV 1FL 1G 4ML	LISAPHARMA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55bis
J01GB06	AMIKACINA	AMIKACINA SOLFATO	024527057	LUKADIN*IM IV 1F 500MG 2ML+SIR	SANCARLO FARMACEUTICI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55bis
J01GB06	AMIKACINA	AMIKACINA SOLFATO	024527071	LUKADIN*IV IM 1F 1G 4ML	SANCARLO FARMACEUTICI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55bis
J01GB06	AMIKACINA	AMIKACINA SOLFATO	025513033	CHEMACIN*IM IV 1F 500MG 2ML	C.T. LAB.FARMACEUTICO Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55bis
J01GB06	AMIKACINA	AMIKACINA SOLFATO	025513045	CHEMACIN*IM IV 1F 1G 4ML	C.T. LAB.FARMACEUTICO Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55bis
J01GB06	AMIKACINA	AMIKACINA SOLFATO	025568039	MIGRACIN*IM IV FL 500MG 2ML	MAX FARMA Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55bis
J01GB06	AMIKACINA	AMIKACINA SOLFATO	025568054	MIGRACIN*IM IV FL 1G 4ML	MAX FARMA Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55bis
J01GB06	AMIKACINA	AMIKACINA SOLFATO	025587015	MIKAVIR*IM IV 1FL 500MG 2ML	SALUS RESEARCHES SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55bis
J01GB06	AMIKACINA	AMIKACINA SOLFATO	025587027	MIKAVIR*IM IV 1FL 1G 5ML	SALUS RESEARCHES SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55bis
J01GB06	AMIKACINA	AMIKACINA SOLFATO	027484031	AMIKAN*IM 1F 1000MG 4ML	SO.SE.PHARM Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55bis

A.T.C.	A.T.C. Descrizione	Principio Attivo	Cod. Min.	Descrizione prodotto	Ditta produttrice	Classe di provenienza	Nota
J01GB06	AMIKACINA	AMIKACINA SOLFATO	027484043	AMIKAN*IM 1F 500MG 2ML	SO.SE.PHARM Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55bis
J01GB06	AMIKACINA	AMIKACINA SOLFATO	028423010	MIKAN*IM IV FL 0,5G 2ML	BONISCONTRO & GAZZONE Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55bis
J01GB06	AMIKACINA	AMIKACINA SOLFATO	028423022	MIKAN*IM IV FL 1G 4ML	BONISCONTRO & GAZZONE Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55bis
J01GB06	AMIKACINA	AMIKACINA SOLFATO	033190036	NEKACIN*IM IV 1F 1000MG	NEW RESEARCH Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55bis
J01GB06	AMIKACINA	AMIKACINA SOLFATO	033586025	AMIKACINA TEVA*IM EV 1F 1G	TEVA PHARMA ITALIA Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55bis
J01GB06	AMIKACINA	AMIKACINA SOLFATO	034106017	MEDIAMIK*1F 1G 4ML	MEDISINT Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55bis
J01GB06	AMIKACINA	AMIKACINA SOLFATO	025587027	MIKAVIR*IM IV 1FL 1G 5ML	SALUS RESEARCHES SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
J01GB06	AMIKACINA	AMIKACINA SOLFATO	024475028	LIKACIN*IM IV 5FL 100MG 2ML	LISAPHARMA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
J01GB07	NETILMICINA	NETILMICINA SOLFATO	024809028	NETTACIN 50*IM IV F 50MG 1ML	SCHERING PLOUGH SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55bis
J01GB07	NETILMICINA	NETILMICINA SOLFATO	024809030	NETTACIN 100*IM IV F 100MG 1ML	SCHERING PLOUGH SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55bis
J01GB07	NETILMICINA	NETILMICINA SOLFATO	024809042	NETTACIN 150*IMIV F 150MG 1,5M	SCHERING PLOUGH SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55bis
J01GB07	NETILMICINA	NETILMICINA SOLFATO	024809055	NETTACIN 200*IM IV F 200MG 2ML	SCHERING PLOUGH SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55bis
J01GB07	NETILMICINA	NETILMICINA SOLFATO	024809067	NETTACIN 300*IMIV F 300MG/1,5M	SCHERING PLOUGH SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55bis
J01GB07	NETILMICINA	NETILMICINA SOLFATO	024829020	ZETAMICIN 50*IM IV 1F 1ML	A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55bis
J01GB07	NETILMICINA	NETILMICINA SOLFATO	024829032	ZETAMICIN 100*IM IV 1F 1ML	A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55bis
J01GB07	NETILMICINA	NETILMICINA SOLFATO	024829044	ZETAMICIN 150*IM IV 1F 1,5ML	A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55bis
J01GB07	NETILMICINA	NETILMICINA SOLFATO	024829057	ZETAMICIN 200*IM IV 1F 2ML	A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55bis
J01GB07	NETILMICINA	NETILMICINA SOLFATO	024829069	ZETAMICIN 300*IM IV 1F 3ML	A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55bis
N02CA01	DIIDROERGOTAMINA	DIIDROERGOTAMINA MESILATO	003946011	DIIDERGOT*OS GTT 15ML 0,2%	NOVARTIS FARMA SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001	
N02CA01	DIIDROERGOTAMINA	DIIDROERGOTAMINA MESILATO	003946047	DIIDERGOT*20CPR 3MG	NOVARTIS FARMA SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001	
N02CA01	DIIDROERGOTAMINA	DIIDROERGOTAMINA MESILATO	024624013	SEGLOR*30CPS 5MG	PHARMAFAR Srl	Alleg.II Provv.4/12/2001	
N02CA01	DIIDROERGOTAMINA	DIIDROERGOTAMINA MESILATO	025927017	IKARAN*30CPS 5MG	PRODOTTI FORMENTI Srl	Alleg.II Provv.4/12/2001	
N02CA52	ERGOTAMINA, ASSOCIAZIONI ESCLUSI GLI PSICOLETTICI	ERGOTAMINA/CAFFEINA	008701017	CAFERGOT*20CPR	NOVARTIS FARMA SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001	
N02CA52	ERGOTAMINA, ASSOCIAZIONI ESCLUSI GLI PSICOLETTICI	ERGOTAMINA/CAFFEINA	008701031	CAFERGOT*5SUPP	NOVARTIS FARMA SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001	
N02CC	AGONISTI SELETTIVI DEI RECETTORI 5HT1	RIZATRIPTAN BENZOATO	034115079	MAXALT "RPD5" 3 LIOFILIZZATI ORALI IN BLISTER	MERCK SHARP E DOHME (ITALIA) S.P.A.	Alleg.II Provv.4/12/2001	
N02CC	AGONISTI SELETTIVI DEI RECETTORI 5HT1	RIZATRIPTAN BENZOATO	034131019	GENT462 "5" 3 CPR IN BLISTER	ISTITUTO GENTILI S.P.A.	Alleg.II Provv.4/12/2001	
N02CC	AGONISTI SELETTIVI DEI RECETTORI 5HT1	RIZATRIPTAN BENZOATO	034131045	GENT462 "10" 3 CPR IN BLISTER	ISTITUTO GENTILI S.P.A.	Alleg.II Provv.4/12/2001	
N02CC	AGONISTI SELETTIVI DEI RECETTORI 5HT1	RIZATRIPTAN BENZOATO	034131108	BLISTER	ISTITUTO GENTILI S.P.A.	Alleg.II Provv.4/12/2001	
N02CC	AGONISTI SELETTIVI DEI RECETTORI 5HT1	RIZATRIPTAN BENZOATO	034244044	TRIZADOL 10 MG 3 CPR BLISTER	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA	Alleg.II Provv.4/12/2001	
N02CC	AGONISTI SELETTIVI DEI RECETTORI 5HT1	RIZATRIPTAN BENZOATO	034244071	TRIZADOL RPD 5 MG 3 LIOFILIZZATI ORALI BLISTER	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA	Alleg.II Provv.4/12/2001	
N02CC	AGONISTI SELETTIVI DEI RECETTORI 5HT1	RIZATRIPTAN BENZOATO	034244107	TRIZADOL RPD 10 MG 3 LIOFILIZZATI ORALI BLISTER	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA	Alleg.II Provv.4/12/2001	
N02CC	AGONISTI SELETTIVI DEI RECETTORI 5HT1	RIZATRIPTAN BENZOATO	034130070	RIZALIV "RPD5" 3 LIOFILIZZATI ORALI IN BLISTER	NEOPHARMED SPA	Alleg.II Provv.4/12/2001	
N02CC	AGONISTI SELETTIVI DEI RECETTORI 5HT1	RIZATRIPTAN BENZOATO	034131072	BLISTER	ISTITUTO GENTILI S.P.A.	Alleg.II Provv.4/12/2001	
N02CC	AGONISTI SELETTIVI DEI RECETTORI 5HT1	RIZATRIPTAN BENZOATO	034244018	TRIZADOL 5 MG 3 CPR BLISTER	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA	Alleg.II Provv.4/12/2001	
N02CC01	SUMATRIPTAN	SUMATRIPTAN SUCCINATO	027975059	IMIGRAN*4CPR RIV 100MG	GLAXOSMITHKLINE SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001	
N02CC01	SUMATRIPTAN	SUMATRIPTAN SUCCINATO	027975061	IMIGRAN*SC 2SIR 6MG+AUTOINIETT	GLAXOSMITHKLINE SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
N02CC01	SUMATRIPTAN	SUMATRIPTAN SUCCINATO	027975073	IMIGRAN*4CPR RIV 50MG	GLAXOSMITHKLINE SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001	
N02CC01	SUMATRIPTAN	SUMATRIPTAN SUCCINATO	027987054	SUMIGRENE*4CPR 100MG	SIGMATAU SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001	
N02CC01	SUMATRIPTAN	SUMATRIPTAN SUCCINATO	027987066	SUMIGRENE*SC 2SIR 6MG+AUTOINIE	SIGMATAU SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
N02CC01	SUMATRIPTAN	SUMATRIPTAN	027975097	IMIGRAN 2 SUPPOSTE 25 MG	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	Alleg.II Provv.4/12/2001	

A.T.C.	A.T.C. Descrizione	Principio Attivo	Cod. Min.	Descrizione prodotto	Ditta produttrice	Classe di provenienza	Nota
N02CC01	SUMATRIPTAN	SUMATRIPTAN	027975135	IMIGRAN 2 SPRAY NASALE MONODOSE 20 MG	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	Alleg.II Provv.4/12/2001	
N02CC03	ZOLMITRIPTAN	ZOLMITRIPTAN	033345012	ZOMIG*3CPR RIV 2,5MG	ASTRAZENECA SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001	
N02CC03	ZOLMITRIPTAN	ZOLMITRIPTAN	033345113	ZOMIG RAPIMELT*2CPR 2,5MG C/CO	ASTRAZENECA SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001	
N02CC03	ZOLMITRIPTAN	ZOLMITRIPTAN	033345149	ZOMIG "RAPIMELT" 1 STRIP 6 CPR CON CONTENITORE	ASTRAZENECA S.P.A.	Alleg.II Provv.4/12/2001	
N02CC03	ZOLMITRIPTAN	ZOLMITRIPTAN	033533148	PONESTA "RAPIMELT" 1 STRIP 2 CPR CON CONTENITORE	SIMESA S.P.A.	Alleg.II Provv.4/12/2001	
N02CC03	ZOLMITRIPTAN	ZOLMITRIPTAN	033533151	PONESTA "RAPIMELT" 1STRIP 6 CPR CON CONTENITORE	SIMESA S.P.A.	Alleg.II Provv.4/12/2001	
N02CC03	ZOLMITRIPTAN	ZOLMITRIPTAN	033534140	TAMOBLOC "RAPIMELT" 1 STRIP 2 CPR CON CONTENITORE	ZENECA ITALIA S.R.L.	Alleg.II Provv.4/12/2001	
N02CC03	ZOLMITRIPTAN	ZOLMITRIPTAN	033534153	TAMOBLOC "RAPIMELT" 1 STRIP 6 CPR CON CONTENITORE	ZENECA ITALIA S.R.L.	Alleg.II Provv.4/12/2001	
N02CC04	RIZATRIPTAN	RIZATRIPTAN	034115016	MAXALT 5*3CPR 5MG	MERCK SHARP & DOHME SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001	
N02CC04	RIZATRIPTAN	RIZATRIPTAN	034115042	MAXALT 10*3CPR 10MG	MERCK SHARP & DOHME SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001	
N02CC04	RIZATRIPTAN	RIZATRIPTAN	034115105	MAXALT RPD10*3CPR LIOF 10MG	MERCK SHARP & DOHME SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001	
N02CC04	RIZATRIPTAN	RIZATRIPTAN	034130017	RIZALIV 5*3CPR 5MG	NEOPHARMED SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001	
N02CC04	RIZATRIPTAN	RIZATRIPTAN	034130043	RIZALIV 10*3CPR 10MG	NEOPHARMED SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001	
N02CC04	RIZATRIPTAN	RIZATRIPTAN	034130106	RIZALIV RPD10*3CPR LIOF 10MG	NEOPHARMED SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001	
N02CX01	PIZOTIFENE	PIZOTIFENE MALATO ACIDO	022437014	SANDOMIGRAN*20CONF 0,5MG	NOVARTIS FARMA SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001	
N05AL	BENZAMIDI	LEVOSULPIRIDE	026009062	INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE ED ENDOVENOSO' 6 FIALE	ABBOTT S.P.A.	Alleg.II Provv.4/12/2001	
N05AL01	SULPIRIDE	SULPIRIDE SOLFATO	022575029	INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE' 5 FIALE 2 ML	SANOFI-SYNTHELABO S.P.A.	Alleg.II Provv.4/12/2001	
N05AL03	TIAPRIDE	TIAPRIDE CLORIDRATO	023402023	SEREPRILE '50 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE' 10 FIALE 2ML	SANOFI-SYNTHELABO S.P.A.	Alleg.II Provv.4/12/2001	
N05AL03	TIAPRIDE	TIAPRIDE CLORIDRATO	023913027	ITALPRID IM IV 10 FIALE 2 ML 100 MG	TEOFARMA S.R.L.	Alleg.II Provv.4/12/2001	
R03AK03	FENOTEROLO ED ALTRI FARM. PER DISTURBI OSTRUTTIVI VIE RESP.	FENOTEROLO/IPRATROPIO BROMURO	024767016	IPRAFEN*AEROSOL DOS.300 INAL	CHIESI FARMACEUTICI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
R03AK03	FENOTEROLO ED ALTRI FARM. PER DISTURBI OSTRUTTIVI VIE RESP.	FENOTEROLO/IPRATROPIO BROMURO	025233014	DUOVENT*AEROSOL DOSATO 15ML	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
R03AK03	FENOTEROLO ED ALTRI FARM. PER DISTURBI OSTRUTTIVI VIE RESP.	FENOTEROLO/IPRATROPIO BROMURO	025233038	DUOVENT UDV*INAL 20F 4ML	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
R03AK04	SALBUTAMOLO ED ALTRI FARM. PER DISTURBI OSTRUTTIVI VIE RESP.	BECLOMETASONE/SALBUTAMOLO	023440011	CLENIL COMP*AER 50+100MCG 200D	PROMEDICA Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	
R03AK04	SALBUTAMOLO ED ALTRI FARM. PER DISTURBI OSTRUTTIVI VIE RESP.	BECLOMETASONE/SALBUTAMOLO	023440050	CLENIL COMP*10F 2ML 0,8+1,6MG	PROMEDICA Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	
R03AK04	SALBUTAMOLO ED ALTRI FARM. PER DISTURBI OSTRUTTIVI VIE RESP.	BECLOMETASONE/SALBUTAMOLO	023440062	CLENIL COMP*AER250+100MCG 200D	PROMEDICA Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	
R03AK04	SALBUTAMOLO ED ALTRI FARM. PER DISTURBI OSTRUTTIVI VIE RESP.	BECLOMETASONE/SALBUTAMOLO	023440074	CLENIL COMP*AER 50+100JET 200D	PROMEDICA Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	
R03AK04	SALBUTAMOLO ED ALTRI FARM. PER DISTURBI OSTRUTTIVI VIE RESP.	BECLOMETASONE/SALBUTAMOLO	024133011	VENTOLIN FLOGO*AER 200EROG	GLAXOSMITHKLINE SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
R03AK04	SALBUTAMOLO ED ALTRI FARM. PER DISTURBI OSTRUTTIVI VIE RESP.	SALBUTAMOLO SOLFATO/FLUNISOLIDE	031120013	PLENAER*AEROS 20FL+20FL 0,5MG+	VALEAS SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	

A.T.C.	A.T.C. Descrizione	Principio Attivo	Cod. Min.	Descrizione prodotto	Ditta produttrice	Classe di provenienza	Nota
R03AK04	SALBUTAMOLO ED ALTRI FARM. PER DISTURBI OSTRUTTIVI VIE RESP.	SALBUTAMOLO SOLFATO/FLUNISOLIDE	031120025	PLENAER*SPRAY 25MG+10MG 100ER.	VALEAS SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
R03AK04	SALBUTAMOLO ED ALTRI FARM. PER DISTURBI OSTRUTTIVI VIE RESP.	SALBUTAMOLO/IPRATROPIO BROMURO	024154054	BREVA*AEROSOL DOSATO 200INAL	VALEAS SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
R03AK04	SALBUTAMOLO ED ALTRI FARM. PER DISTURBI OSTRUTTIVI VIE RESP.	SALBUTAMOLO/IPRATROPIO BROMURO	024154066	BREVA*OS SOLUZ/AEROSOL 15ML	VALEAS SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
S01AD01	IDOXURIDINA	IDOXURIDINA	019365016	IDUCHER*POM OFT 5G 2x1000	FARMIGEA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
S01AD01	IDOXURIDINA	IDOXURIDINA	019365028	IDUCHER*COLL 10ML 2x1000	FARMIGEA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
S01AD02	TRIFLURIDINA	TRIFLURIDINA	027418019	TRIHERPINE*POM OFT 2,5G	CIBA VISION Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	
S01AD02	TRIFLURIDINA	TRIFLURIDINA	027418021	TRIHERPINE*COLL FL 5ML	CIBA VISION Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	
S01AD03	ACICLOVIR	ACICLOVIR	025298047	ZOVIRAX OFTALMICO*POM 4,5G 3%	GLAXOSMITHKLINE SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
S01AD03	ACICLOVIR	ACICLOVIR	025299049	CYCLOVIRAN*POM OFT 4,5G 3%	SIGMATAU SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
S01AD03	ACICLOVIR	ACICLOVIR	026059028	SIFIVIRAL*POM OFT 4,5G 3%	SIFI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
S01AD03	ACICLOVIR	ACICLOVIR	026121057	ACYVIR OFTALMICO*POM 4,5G 3%	GLAXO ALLEN SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
S01AD03	ACICLOVIR	ACICLOVIR	028231025	ACY*OFT UNG 4,5G 3%	ECOBI FARMACEUT.CI sas	Alleg.I Provv.4/12/2001	
S01AD03	ACICLOVIR	ACICLOVIR	028242081	DRAVYR*POM OFT 4,5G 3%	DR DRUG RESEARCH Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	
S01AD03	ACICLOVIR	ACICLOVIR	028338085	ESAVIR*OFT UNG 4,5G 3%	BONISCONTRO & GAZZONE Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	

ALLEGATO 4

FARMACI NON RIMBORSATI DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DI CUI ALL'ALLEGATO 7
DECRETO MINISTERIALE 27 SETTEMBRE 2002 INCLUSI NELLA CLASSE C - ART. 8, COMMA 10, LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N. 537

A.T.C.	A.T.C. Descrizione	Principio Attivo	Cod. Min.	Descrizione prodotto	Ditta produttrice	Classe di provenienza
A07EB01	ACIDO CROMOGLICICO	ACIDO CROMOGLICICO SALE DISODICO	024859011	GASTROFRENAL*20CPS 100MG	PHARMACIA ITALIA SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001
A07EB01	ACIDO CROMOGLICICO	ACIDO CROMOGLICICO SALE DISODICO	024859035	GASTROFRENAL*OS 12BUST 250MG	PHARMACIA ITALIA SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001
A07EB01	ACIDO CROMOGLICICO	ACIDO CROMOGLICICO SALE DISODICO	024859047	GASTROFRENAL 500*OS 6BUST500MG	PHARMACIA ITALIA SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001
A07EB01	ACIDO CROMOGLICICO	ACIDO CROMOGLICICO SALE DISODICO	024861015	NALCROM*20CPS 100MG	AVENTIS PHARMA SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001
A07EB01	ACIDO CROMOGLICICO	ACIDO CROMOGLICICO SALE DISODICO	024861039	NALCROM*OS GRAT 12BUST 250MG	AVENTIS PHARMA SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001
A07EB01	ACIDO CROMOGLICICO	ACIDO CROMOGLICICO SALE DISODICO	024861041	NALCROM*OS GRAT 6BUST 500MG	AVENTIS PHARMA SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001
A07EB01	ACIDO CROMOGLICICO	ACIDO CROMOGLICICO SALE DISODICO	028616011	GLICACIL 12 BUSTINE 250 MG	SHIRE ITALIA S.P.A.	Alleg.II Provv.4/12/2001
A07EB01	ACIDO CROMOGLICICO	ACIDO CROMOGLICICO SALE DISODICO	028616023	GLICACIL 6 BUSTINE 500 MG	SHIRE ITALIA S.P.A.	Alleg.II Provv.4/12/2001
R01AC01	ACIDO CROMOGLICICO	ACIDO CROMOGLICICO SALE DISODICO	022319077	LOMUDAL*SOL NAS 30ML 4%+NEBUL	AVENTIS PHARMA SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001
R01AC01	ACIDO CROMOGLICICO	ACIDO CROMOGLICICO SALE DISODICO	022481129	FRENAL RINOLOGICO*1FL 20ML	PHARMACIA ITALIA SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001
S01GX01	ACIDO CROMOGLICICO	ACIDO CROMOGLICICO SALE DISODICO	022319065	LOMUDAL COLLIRIO 4%*GTT 10ML	AVENTIS PHARMA SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001
S01GX01	ACIDO CROMOGLICICO	ACIDO CROMOGLICICO SALE DISODICO	026052011	SIFICROM*COLL FL 10ML 4%	SIFI SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001
S01AA13	ACIDO FUSIDICO	ACIDO FUSIDICO	026928010	FUCITHALMIC LEO*OFT GTT 5G 1%	PRODOTTI FORMENTI Srl	Alleg.II Provv.4/12/2001
R01AC05	ACIDO SPAGLUMICO	ACIDO SPAGLUMICO	028166015	RHINAAXIA*RIN NEBUL FL 26ML	ZAMBON ITALIA Srl	Alleg.II Provv.4/12/2001
R06AX18	ACRIVASTINA	ACRIVASTINA	027324019	SEMPREX*42CPS 8MG	GLAXOSMITHKLINE SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001
A03FA05	ALIZAPRIDE	ALIZAPRIDE CLORIDRATO	025575010	LIMICAN*20CPR 50MG	SANOFI-SYNTHELABO SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001
A04AD	ALTRI ANTIEMETICI	PROCLORPERAZINA	014284020	STEMETIL*5SUPP 10MG	AVENTIS PHARMA SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001
A04AD	ALTRI ANTIEMETICI	PROCLORPERAZINA DIMALEATO	014284018	STEMETIL*20CPR RIV 5MG	AVENTIS PHARMA SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001
N05AL05	AMISULPRIDE	AMISULPRIDE	027491012	DENIBAN*12CPR 50MG	SANOFI-SYNTHELABO SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001
N05AL05	AMISULPRIDE	AMISULPRIDE	027547013	SULAMID*12CPR 50MG	LAB.BALDACCI SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001
S01AA19	AMPICILLINA	AMPICILLINA	021057029	AMPILUX*COLL LIOF 3ML 0,8%	TUBILUX PHARMA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001
R01AD01	BECLOMETASONE	BECLOMETASONE DIPROPIONATO	024211031	INALONE SPRAY RINOLOGICO 15 G 200 DOSI	GLAXOSMITHKLINE SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001
R01AD01	BECLOMETASONE	BECLOMETASONE DIPROPIONATO	023103094	RINOCLENIL*SPRAY 30ML 200EROG	CHIESI FARMACEUTICI SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001
R01AD01	BECLOMETASONE	BECLOMETASONE DIPROPIONATO	023378058	BECOTIDE NASALE*200D 50MCG	GLAXOSMITHKLINE SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001
R01AD01	BECLOMETASONE	BECLOMETASONE DIPROPIONATO	023833015	TURBINAL*SPRAY NAS 10MG 200D	VALEAS SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001
N05AL	BENZAMIDI	LEVOSULPIRIDE	026009047	LEVOPRAID 100*20CPR 100MG	ABBOTT SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001
N05AL	BENZAMIDI	LEVOSULPIRIDE	026009050	LEVOPRAID 50*20CPR 50MG	ABBOTT SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001
S01CA05	BETAMETASONE ED ANTIMICROBICI	BETAMETASONE/CLORAMFENICOLO/ROLITETRACICLINA/COLISTIMETATO SODICO	020558019	EUBETAL ANTIBIOTICO*COLL 3ML	SIFI SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001
S01CA05	BETAMETASONE ED ANTIMICROBICI	BETAMETASONE/CLORAMFENICOLO/TETRACICLINA/COLISTIMETATO SODICO	020558021	EUBETAL ANTIBIOTICO*POM OFT 3G	SIFI SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001
S01CA05	BETAMETASONE ED ANTIMICROBICI	BETAMETASONE/SULFACETAMIDE	021285010	BRUMETON COLLOIDALE S*COLL 5ML	BRUSCHETTINI Srl	Alleg.II Provv.4/12/2001
A03FA04	BROMOPRIDE	BROMOPRIDE DICLORIDRATO MONOIDRATO	023922014	OPRIDAN*30CONF 10MG	K.G.ITALIA Srl	Alleg.II Provv.4/12/2001
A03FA04	BROMOPRIDE	BROMOPRIDE DICLORIDRATO MONOIDRATO	023922053	OPRIDAN*OS 10AMP 10ML	K.G.ITALIA Srl	Alleg.II Provv.4/12/2001
R01AD05	BUDESONIDE	BUDESONIDE	033736024	AIRCORT*SPRAY NAS 200D 100MCG	ITALCHIMICI SpA	A
R06AE07	CETIRIZINA	CETIRIZINA DICLORIDRATO	026894016	ZIRTEC*20CPR RIV 10MG	UCB PHARMA SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001
R06AE07	CETIRIZINA	CETIRIZINA DICLORIDRATO	026894028	ZIRTEC*OS GTT FL 20ML 10MG/ML	UCB PHARMA SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001
R06AE07	CETIRIZINA	CETIRIZINA DICLORIDRATO	027329010	FORMISTIN*20CPR RIV 10MG	IST.LUSOFARMACO D'ITALIA SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001
R06AE07	CETIRIZINA	CETIRIZINA DICLORIDRATO	027329022	FORMISTIN*OS GTT 20ML 10MG/ML	IST.LUSOFARMACO D'ITALIA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001
R06AE07	CETIRIZINA	CETIRIZINA DICLORIDRATO	027811025	VIRLIX*OS GTT FL 20ML	MEDIOLANUM FARMACEUTICI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001
R06AE07	CETIRIZINA	CETIRIZINA DICLORIDRATO	027811037	VIRLIX*20CPR RIV 10MG	MEDIOLANUM FARMACEUTICI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001
S01AX13	CIPROFLOXACINA	CIPROFLOXACINA CLORIDRATO	028476012	OFTACILOX*OFT GTT FL 5ML	ALCON ITALIA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001
A03FA06	CLEBOPRIDE	CLEBOPRIDE MALATO ACIDO	026362020	MOTILEX*30CPR 0,5MG	LAB.GUIDOTTI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001
A03FA06	CLEBOPRIDE	CLEBOPRIDE MALATO ACIDO	026362032	MOTILEX*SCIR 120ML	LAB.GUIDOTTI SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001
S01BA09	CLOBETASONE	CLOBETASONE BUTIRRATO	026591026	VISUCLOBEN*COLL FL 10ML 1MG/ML	VISUFARMA Srl	Alleg.II Provv.4/12/2001
S01BA09	CLOBETASONE	CLOBETASONE BUTIRRATO	028591016	CLOBET*COLL FL 5ML 0,1%	ANGELINI SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001
S01AA01	CLORAMFENICOLO	CLORAMFENICOLO	005033028	CLORAMFEN*COLL 7ML 0,5%	NUOVO I.S.M. Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001
S01AA02	CLORTETRACICLINA	CLORTETRACICLINA CLORIDRATO	002039042	AUREOMICINA*POM OFT 1% 3,5G	WYETH LEDERLE SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001
S01CA	CORTICOSTEROIDI ED ANTIMICROBICI IN ASSOCIAZIONE	FORMOCORTAL/GENTAMICINA	023798010	FORMOMICIN*COLL 5ML	FARMIGEA SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001
S01CA	CORTICOSTEROIDI ED ANTIMICROBICI IN ASSOCIAZIONE	FORMOCORTAL/GENTAMICINA	023798034	FORMOMICIN*POM OFT 5G	FARMIGEA SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001
S01BA01	DESAMETASONE	DESAMETASONE	015980016	VISUMETAZONE*COLL 3ML 0,1%	VISUFARMA Srl	Alleg.II Provv.4/12/2001
S01CA01	DESAMETASONE ED ANTIMICROBICI	TOBRAMICINA/DESAMETASONE	027457011	TOBRADEX*COLL 5ML	ALCON ITALIA SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001
S01CA01	DESAMETASONE ED ANTIMICROBICI	TOBRAMICINA/DESAMETASONE	027457023	TOBRADEX*POM OFT 3,5G	ALCON ITALIA SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001
R06AX27	DESLORATADINA	DESLORATADINA	035201096	AERIUS 5 mg 20 compresse riv. con film uso orale	Schering-Plough EUROPE	Alleg.II Provv.4/12/2001
R06AX27	DESLORATADINA	DESLORATADINA	035202098	ALLEX 5 mg 20 compresse riv. con film uso orale	Schering-Plough EUROPE	Alleg.II Provv.4/12/2001

A.T.C.	A.T.C. Descrizione	Principio Attivo	Cod. Min.	Descrizione prodotto	Ditta produttrice	Classe di provenienza
R06AX27	DESLORATADINA	DESLORATADINA	035203090	AZOMYR 5 mg 20 compresse riv. con film uso orale	Schering-Plough EUROPE	Alleg II Provv 4/12/2001
R06AX27	DESLORATADINA	DESLORATADINA	035204092	NEOCLARITYN 5 mg 20 compresse riv. con film uso orale	Schering-Plough EUROPE	Alleg II Provv 4/12/2001
R06AX27	DESLORATADINA	DESLORATADINA	035205095	OPULIS 5 mg 20 compresse riv. con film uso orale	Schering-Plough EUROPE	Alleg II Provv 4/12/2001
S01BA11	DESONIDE	DESONIDE 21-FOSFATO DISODICO	023730029	PRENACID*COLL FL 10ML 0,25%	SIFI SpA	Alleg II Provv 4/12/2001
S01BA11	DESONIDE	DESONIDE 21-FOSFATO DISODICO	023730043	PRENACID*POM OFT 10G 0,25%	SIFI SpA	Alleg II Provv 4/12/2001
S01BC03	DICLOFENAC	DICLOFENAC SODICO	027917020	CONT MON 0,3 ML	CIBA VISION Srl	Alleg II Provv 4/12/2001
S01BC03	DICLOFENAC	DICLOFENAC SODICO	027917018	VOLTAREN OFTA*COLL FL 5ML 0,1%	CIBA VISION Srl	Alleg II Provv 4/12/2001
S01BC03	DICLOFENAC	DICLOFENAC SODICO	028495012	DICLOCULAR*COLL FL 5ML 0,1%	ANGELINI SpA	Alleg II Provv 4/12/2001
S01BC03	DICLOFENAC	DICLOFENAC SODICO	028495024	DICLOCULAR*COLL30FL 0,3ML 0,1%	ANGELINI SpA	Alleg II Provv 4/12/2001
S01BC03	DICLOFENAC	DICLOFENAC SODICO	029041011	DICLOFTIL*COLL SOL FL 5ML 0,1%	FARMIGEA SpA	Alleg II Provv 4/12/2001
S01CC01	DICLOFENAC ED ANTIMICROBICI	DICLOFENAC SODICO/GENTAMICINA	031653013	VOLTAMICIN*SOLUZ OFT 5ML	CIBA VISION Srl	Alleg II Provv 4/12/2001
A03FA03	DOMPERIDONE	DOMPERIDONE	0258320'5	MOD 30 CONFETTI 10 MG	WYETH LEDERLE S.P.A.	Alleg.II Provv.4/12/2001
A03FA03	DOMPERIDONE	DOMPERIDONE	024309066	PERIDON * 30 MG SUPPOSTE* 6 SUPPOSTE	ITALCHIMICI SPA	Alleg.II Provv.4/12/2001
A03FA03	DOMPERIDONE	DOMPERIDONE	024309039	PERIDON*30 CPR 10MG	ITALCHIMICI SpA	Alleg.II Provv 4/12/2001
A03FA03	DOMPERIDONE	DOMPERIDONE	024309130	PERIDON*GRAT EFF 30BUST 10MG	ITALCHIMICI SpA	Alleg.II Provv 4/12/2001
A03FA03	DOMPERIDONE	DOMPERIDONE	024309142	PERIDON*SCIR 200ML 100MG/100ML	ITALCHIMICI SpA	Alleg.II Provv 4/12/2001
A03FA03	DOMPERIDONE	DOMPERIDONE	024953022	MOTILIUM*SCIR 200ML 0,1%	JANSSEN CILAG SpA	Alleg II Provv 4/12/2001
A03FA03	DOMPERIDONE	DOMPERIDONE	024953034	MOTILIUM*30CPR 10MG	JANSSEN CILAG SpA	Alleg II Provv 4/12/2001
A03FA03	DOMPERIDONE	DOMPERIDONE	024953174	MOTILIUM*GRAT 30BUST 3G 10MG	JANSSEN CILAG SpA	Alleg II Provv.4/12/2001
A03FA03	DOMPERIDONE	DOMPERIDONE	026388025	FOBIDON BB 6 SUPPOSTE 30 MG	ISTIT BIOLOGICO NAZIONALE SRL	Alleg I Provv 4/12/2001
A03FA03	DOMPERIDONE	DOMPERIDONE	026388049	FOBIDON*30CPR 10MG	I.B.N. Srl	Alleg I Provv 4/12/2001
A03FA03	DOMPERIDONE	DOMPERIDONE	035061035	DOMPERIDONE TEVA*30CPR RIV10MG	TEVA PHARMA ITALIA Srl	Alleg I Provv 4/12/2001
R06AX22	EBASTINA	EBASTINA	029353012	CLEVER*30CPR RIV 10MG	CHIESI FARMACEUTICI SpA	Alleg I Provv 4/12/2001
R06AX22	EBASTINA	EBASTINA	034930014	KESTINE*30CPR RIV 10MG	ALMIRALL PRODESFARMA S.A.	Alleg II Provv 4/12/2001
R06AX26	FEXOFENADINA	FEXOFENADINA CLORIDRATO	033303037	TELFAST 180*20CPR RIV 180MG	GRUPPO LEPETIT SpA	Alleg.II Provv 4/12/2001
R06AX26	FEXOFENADINA	FEXOFENADINA CLORIDRATO	033303049	TELFAST 120*20CPR RIV 120MG	GRUPPO LEPETIT SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001
R06AX26	FEXOFENADINA	FEXOFENADINA CLORIDRATO	033304039	KALICET*20CPR RIV 180MG	RHONE POULENC AVENTIS SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001
R06AX26	FEXOFENADINA	FEXOFENADINA CLORIDRATO	033304041	KALICET*20CPR RIV 120MG	RHONE POULENC AVENTIS SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001
R01AD04	FLUNISOLIDE	FLUNISOLIDE	034980033	20 ML	EURO-PHARMA S.R.L.	Alleg II Provv 4/12/2001
R01AD04	FLUNISOLIDE	FLUNISOLIDE	024721021	SYNTARIS*SPRAY NAS 1FL 24ML	RECORDATI SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001
R01AD04	FLUNISOLIDE	FLUNISOLIDE	024863019	LUNIS*SPRAY NAS 5MG/14ML 200D	VALEAS SpA	Alleg II Provv.4/12/2001
R01AD04	FLUNISOLIDE	FLUNISOLIDE	025933019	GIBIFLU*SPRAY NAS 20ML 200D	METAPHARMA Srl	Alleg II Provv 4/12/2001
R01AD04	FLUNISOLIDE	FLUNISOLIDE	033970017	FLUNISOLIDE M.G.*FL 20ML0,025%	MERCK GENERICS ITALIA SpA	Alleg II Provv 4/12/2001
R01AD04	FLUNISOLIDE	FLUNISOLIDE	034843033	VENTOFLU*SPRAY FL 20ML 0,025%	FINMEDICAL Srl	Alleg II Provv.4/12/2001
S01CA10	FLUOCINOLONE ACETONIDE ED ANTIMICROBICI	FLUOCINOLONE ACETONIDE/NEOMICINA	021835018	DORICUM*COLL FL 5ML	FARMILA FARM.MILANO SpA	Alleg II Provv 4/12/2001
S01BA07	FLUOROMETOLONE	FLUOROMETOLONE	023345059	FLUMETOL SEMPL.*COLL 10ML 0,2%	FARMILA FARM.MILANO SpA	Alleg II Provv 4/12/2001
S01BA07	FLUOROMETOLONE	FLUOROMETOLONE	023345073	FLUMETOL SEMPL.*POM OFT 5G	FARMILA FARM.MILANO SpA	Alleg II Provv 4/12/2001
S01BA07	FLUOROMETOLONE	FLUOROMETOLONE	023503016	FLUATON*POM OFT 5G 0,1%	TUBILUX PHARMA SpA	Alleg II Provv 4/12/2001
S01CA07	FLUOROMETOLONE ED ANTIMICROBICI	FLUOROMETOLONE/GENTAMICINA	028723017	GENTACORT*COLL FL 5ML	CIBA VISION Srl	Alleg II Provv 4/12/2001
S01CA07	FLUOROMETOLONE ED ANTIMICROBICI	FLUOROMETOLONE/GENTAMICINA	028723029	GENTACORT*POM OFT 4G	CIBA VISION Srl	Alleg II Provv 4/12/2001
S01CA07	FLUOROMETOLONE ED ANTIMICROBICI	FLUOROMETOLONE/TETRACICLINA	023345097	FLUMETOL ANTIB *COLL 5ML A+B	FARMILA FARM.MILANO SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001
S01BC04	FLURBIPROFENE	FLURBIPROFENE SODICO	027245024	OCUFEN*COLL 40FL MONOD 0,4ML	ALLERGAN SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001
R01AD08	FLUTICASONE	FLUTICASONE PROPIONATO	027657016	FLIXONASE*NEB FL 120EROG 50MCG	GLAXOSMITHKLINE SpA	Alleg II Provv.4/12/2001
S01BA12	FORMOCORTAL	FORMOCORTAL	023225016	FORMOFTIL*COLL 5ML 0,05%	FARMIGEA SpA	Alleg II Provv 4/12/2001
S01BA12	FORMOCORTAL	FORMOCORTAL	023225030	FORMOFTIL*POM OFT 5G 0,05%	FARMIGEA SpA	Alleg II Provv 4/12/2001
S01AA11	GENTAMICINA	GENTAMICINA SOLFATO	023164015	RIBOMICIN*COLL FL 10ML 0,3%	FARMIGEA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001
S01AA11	GENTAMICINA	GENTAMICINA SOLFATO	023164027	RIBOMICIN*POM OFT 5G 0,3%	FARMIGEA SpA	Alleg I Provv.4/12/2001
S01AA11	GENTAMICINA	GENTAMICINA SOLFATO	023164039	RIBOMICIN TG*COLL 5MONOD 0,5ML	FARMIGEA SpA	Alleg I Provv 4/12/2001
S01AA11	GENTAMICINA	GENTAMICINA SOLFATO	023290024	GENTICOL*COLL FL 10ML 0,5%	SIFI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001
S01AA11	GENTAMICINA	GENTAMICINA SOLFATO	023290048	GENTICOL*UNG OFT 10G 0,5%	SIFI SpA	Alleg I Provv.4/12/2001
S01BA02	IDROCORTISONE	IDROCORTISONE FOSFATO ACIDO	014438016	IDRACEMI*COLL 10ML 0,335%	FARMIGEA SpA	Alleg II Provv.4/12/2001
S01CA03	IDROCORTISONE ED ANTIMICROBICI	IDROCORTISONE/ARGENTO VITELLINATO	013074012	ARGISONE*OFT GTT 10ML	TEOFARMA Srl	Alleg.II Provv 4/12/2001
S01CA03	IDROCORTISONE ED ANTIMICROBICI	IDROCORTISONE/NEOMICINA/CLORAMFENICOLO	014438030	IDRACEMI*POM OFT 5G	FARMIGEA SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001

A.T.C.	A.T.C. Descrizione	Principio Attivo	Cod. Min.	Descrizione prodotto	Ditta produttrice	Classe di provenienza
S01BC05	KETOROLAC	KETOROLAC SALE DI TROMETAMOLO	033222023	ACULAR*COLL FL 5ML	ALLERGAN SpA	Alleg II Provv 4/12/2001
R06AX17	KETOTIFENE	KETOTIFENE	033801034	PROLUNGATO* 15 CPR	BONISCONTRO E GAZZONE S.R.L.	Alleg II Provv 4/12/2001
R06AX17	KETOTIFENE	KETOTIFENE FUMARATO ACIDO	024574030	ZADITEN*SCIR FL 200ML	NOVARTIS FARMA SpA	Alleg II Provv 4/12/2001
R06AX17	KETOTIFENE	KETOTIFENE FUMARATO ACIDO	024574042	ZADITEN SRO*15CPR 2MG R.C.	NOVARTIS FARMA SpA	Alleg II Provv.4/12/2001
R06AX17	KETOTIFENE	KETOTIFENE FUMARATO ACIDO	026241024	ALLEAL*SCIR 200ML 0,02%	PIERRE FABRE PHARMA Srl	Alleg II Provv 4/12/2001
R06AX17	KETOTIFENE	KETOTIFENE FUMARATO ACIDO	026241036	ALLEAL*15CPR 2MG R.P.	PIERRE FABRE PHARMA Srl	Alleg II Provv 4/12/2001
R06AX17	KETOTIFENE	KETOTIFENE FUMARATO ACIDO	033799038	CHETOTIFENE M.G.*15CPR 2MG RP	MERCK GENERICS ITALIA SpA	Alleg II Provv 4/12/2001
R06AX17	KETOTIFENE	KETOTIFENE FUMARATO ACIDO	033831037	CHETOFEN*15CPR 2MG R.P.	PULITZER ITALIANA Srl	Alleg II Provv 4/12/2001
S01AX17	LOMEFLOXACINA	LOMEFLOXACINA	029471012	OKACIN*COLL FL 5ML	CIBA VISION Srl	Alleg II Provv 4/12/2001
A07DA03	LOPERAMIDE	LOPERAMIDE	034512018	LOPERAMIDE *2 MG COMPRESSE* 30 CPR	DOC GENERICI SRL	Alleg II Provv 4/12/2001
A07DA03	LOPERAMIDE	LOPERAMIDE	024455014	TEBLOC 30 CAPSULE 2 MG	LA.FA.RE. S.R.L.	Alleg.II Provv 4/12/2001
A07DA03	LOPERAMIDE	LOPERAMIDE CLORIDRATO	023691013	LOPEM D*30CPS 2MG	ST. GENTILI SpA	Alleg II Provv 4/12/2001
A07DA03	LOPERAMIDE	LOPERAMIDE CLORIDRATO	023694021	DISSENTEN*30CPR 2MG	SPA SpA	Alleg II Provv 4/12/2001
R06AX13	LORATADINA	LORATADINA	027075011	CLARITYN*20CPR 10MG	SCHERING PLOUGH SpA	Alleg.II Provv 4/12/2001
R06AX13	LORATADINA	LORATADINA	027075023	CLARITYN*SCIR 100ML 1MG/ML	SCHERING PLOUGH SpA	Alleg II Provv 4/12/2001
R06AX13	LORATADINA	LORATADINA	027075050	CLARITYN*20CPR EFF DIV 10MG	SCHERING PLOUGH SpA	Alleg.II Provv 4/12/2001
R06AX13	LORATADINA	LORATADINA	027075062	CLARITYN ZYDIS*20CPR 10MG	SCHERING PLOUGH SpA	Alleg II Provv 4/12/2001
R06AX13	LORATADINA	LORATADINA	027076013	FRISTAMIN*20CPR 10MG	F.I.R.M.A. SpA	Alleg II Provv 4/12/2001
R06AX13	LORATADINA	LORATADINA	027076025	FRISTAMIN*SCIR 100ML	F.I.R.M.A. SpA	Alleg II Provv 4/12/2001
R06AX13	LORATADINA	LORATADINA	027076037	FRISTAMIN*20CPR EFF 10MG	F.I.R.M.A. SpA	Alleg II Provv 4/12/2001
R06AX13	LORATADINA	LORATADINA	034031017	ALORIN*20CPR 10MG	ESSEX ITALIA SpA	Alleg II Provv 4/12/2001
R06AX13	LORATADINA	LORATADINA	034031029	ALORIN*SCIR 100ML 1MG/ML	ESSEX ITALIA SpA	Alleg II Provv 4/12/2001
R06AD07	MEQUITAZINA	MEQUITAZINA	024450052	PRIMALAN*30CPR 5MG	PIERRE FABRE PHARMA Srl	Alleg.II Provv 4/12/2001
A03FA01	METOCLOPRAMIDE	METOCLOPRAMIDE	022543056	METOCLOPRAMIDE 24 CAPSULE 10 MG	EG S.P.A.	Alleg II Provv.4/12/2001
A03FA01	METOCLOPRAMIDE	METOCLOPRAMIDE MONOCLORIDRATO	022889036	CLOPAN GOCCE BB 20 ML 0,4%	F.I.R.M.A. SPA	Alleg II Provv.4/12/2001
A03FA01	METOCLOPRAMIDE	METOCLOPRAMIDE CLORIDRATO	020756022	PLASIL*SCIR 120ML 0,1%	GRUPPO LEPETIT SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001
S01AA22	MICRONOMICINA	MICRONOMICINA SOLFATO	026605016	LUXOMICINA*COLL 5ML 0,3%	TUBILUX PHARMA SpA	Alleg I Provv 4/12/2001
S01AA22	MICRONOMICINA	MICRONOMICINA SOLFATO	026605030	LUXOMICINA*COLL 10D 0,4ML 0,3%	TUBILUX PHARMA SpA	Alleg I Provv.4/12/2001
R06AX25	MIZOLASTINA	MIZOLASTINA	032310029	MIZOLLEN*BLIST 15CPR 10MG	SANOFI-SYNTHELABO SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001
R06AX25	MIZOLASTINA	MIZOLASTINA	032310056	MIZOLLEN*TUBO 15CPR 10MG	SANOFI-SYNTHELABO SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001
R06AX25	MIZOLASTINA	MIZOLASTINA	032310094	MIZOLLEN*20CPR 10MG	SANOFI-SYNTHELABO SpA	Alleg II Provv.4/12/2001
R06AX25	MIZOLASTINA	MIZOLASTINA	032310144	MIZOLLEN 20 COMPRESSE 10 MG TUBO SECURITAINER	SANOFI-SYNTHELABO SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001
R06AX25	MIZOLASTINA	MIZOLASTINA	032311021	ZOLISTAM*BLIST 15CPR 10MG	ANGELINI SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001
R06AX25	MIZOLASTINA	MIZOLASTINA	032311058	SECURITAINER	ANGELINI SpA	Alleg.II Provv 4/12/2001
R06AX25	MIZOLASTINA	MIZOLASTINA	032311096	ZOLISTAM*20CPR 10MG	ANGELINI SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001
R06AX25	MIZOLASTINA	MIZOLASTINA	032311146	SECURITAINER	ANGELINI SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001
R06AX25	MIZOLASTINA	MIZOLASTINA	032312023	ASOLERGYL 15 COMPRESSE 10 MG BLISTER	INVERNI DELLA BEFFA SpA	Alleg II Provv 4/12/2001
R06AX25	MIZOLASTINA	MIZOLASTINA	032312050	SECURITAINER	INVERNI DELLA BEFFA SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001
R06AX25	MIZOLASTINA	MIZOLASTINA	032312098	ASOLERGYL 20 COMPRESSE 10 MG IN BLISTER	INVERNI DELLA BEFFA SpA	Alleg II Provv 4/12/2001
R06AX25	MIZOLASTINA	MIZOLASTINA	032312148	SECURITAINER	INVERNI DELLA BEFFA SpA	Alleg II Provv 4/12/2001
R01AD09	MOMETASONE	MOMETASONE FUROATO	033330010	NASONEX*SPRAY NAS 0,05% 140D	SCHERING PLOUGH SpA	Alleg I Provv 4/12/2001
R01AD09	MOMETASONE	MOMETASONE FUROATO	034006015	UNICLAR*SPRAY NAS 0,05% 140D	ESSEX ITALIA SpA	Alleg I Provv 4/12/2001
R01AD09	MOMETASONE	MOMETASONE FUROATO	034055018	RINELON*SPRAY NAS 0,05% 140D	MALESCI SpA IST.FARMACOBIOL	Alleg I Provv 4/12/2001
R01AC07	NEDOCROMILE	NEDOCROMILE SODICO	028206011	TILARIN*SPRAY NAS 30ML 1%	AVENTIS PHARMA SpA	Alleg.I Provv 4/12/2001
R01AC07	NEDOCROMILE	NEDOCROMILE SODICO	028716013	KOVINAL*SOLUZ NAS 30ML 1%	MEDIOLANUM FARMACEUTICI SpA	Alleg.I Provv 4/12/2001
S01GX04	NEDOCROMILE	NEDOCROMILE SODICO	028098010	TILAVIST*GTT OC FL 5ML 2%	AVENTIS PHARMA SpA	Alleg II Provv 4/12/2001
S01GX04	NEDOCROMILE	NEDOCROMILE SODICO	028732016	KOVILEN*GTT OC FL 5ML 2%	MEDIOLANUM FARMACEUTICI SpA	Alleg II Provv 4/12/2001
S01AA23	NETILMICINA	NETILMICINA SOLFATO	027204015	NETTACIN COLLIRIO*COLL FL 5ML	SIFI SpA	Alleg I Provv 4/12/2001
G01AX05	NIFURATEL	NIFURATEL	020513026	MACMIROR*20CONF 200MG	PHARMACIA ITALIA SpA	Alleg.II Provv 4/12/2001
S01AX12	NORFLOXACINA	NORFLOXACINA	027346028	NOROXIN COLL RID*FL 10ML 0,3%	MERCK SHARP & DOHME SpA	Alleg.I Provv 4/12/2001
S01AX11	OFLOXACINA	OFLOXACINA	027234020	EXOCIN*POM OFT 3,5G 0,3%	ALLERGAN SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001
S01AX11	OFLOXACINA	OFLOXACINA	027234032	EXOCIN*COLL FL 10ML 0,3%	ALLERGAN SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001
R06AE06	OXATOMIDE	OXATOMIDE	025293010	TINSET*30CPR 30MG	PRODOTTI FORMENTI Srl	Alleg II Provv 4/12/2001

A.T.C.	A.T.C. Descrizione	Principio Attivo	Cod. Min.	Descrizione prodotto	Ditta produttrice	Classe di provenienza
R06AE06	OXATOMIDE	OXATOMIDE	025293034	TINSET*OS SOSP FL 30ML 2,5%	PRODOTTI FORMENTI Srl	Alleg II Provv 4/12/2001
S01BC06	PIROXICAM	PIROXICAM	025986011	PIROFTAL*COLL FL 10ML 0,5%	BRUSCHETTINI Srl	Alleg I. Provv 4/12/2001
D06BB04	PODOFILLOTOSSINA	PODOFILLOTOSSINA	027136011	CONDYLINE*SOL DERM 3,5ML 0,5%	YAMANOUCHI PHARMA SpA	A
S01CA02	PREDNISOLONE ED ANTIMICROBICI	PREDNISOLONE/NEOMICINA	016026015	SOLPRENE*COLL 5ML	FARMIGEA SpA	Alleg.II Provv 4/12/2001
A03FA	PROCINETICI	LEVOSULPIRIDE	026009011	LEVOPRAID*20CPR 25MG	ABBOTT SpA	Alleg II Provv 4/12/2001
A03FA	PROCINETICI	LEVOSULPIRIDE	026009035	LEVOPRAID*OS GTT 20ML 2,5%	ABBOTT SpA	Alleg II Provv 4/12/2001
A03FA	PROCINETICI	LEVOSULPIRIDE	027210018	LEVOBREN*20CPR 25MG	GIENNE PHARMA SpA	Alleg II Provv 4/12/2001
A03FA	PROCINETICI	LEVOSULPIRIDE	027210069	LEVOBREN*OS GTT 20ML 2,5%	GIENNE PHARMA SpA	Alleg II Provv 4/12/2001
R06AD02	PROMETAZINA	PROMETAZINA CLORIDRATO	026964015	FARGANESSE*20CONF 25MG	PHARMACIA ITALIA SpA	Alleg II Provv.4/12/2001
R06AD02	PROMETAZINA	PROMETAZINA CLORIDRATO	026964027	FARGANESSE*SCIR 0,1% 125ML	PHARMACIA ITALIA SpA	Alleg II Provv 4/12/2001
R06AD02	PROMETAZINA	PROMETAZINA CLORIDRATO	026964039	FARGANESSE*IM 5F 2ML	PHARMACIA ITALIA SpA	Alleg II Provv 4/12/2001
R03AK04	SALBUTAMOLO ED ALTRI FARM. PER DISTURBI OSTRUTTIVI VIE RESP.	SALBUTAMOLO SOLFATO/NEDOCROMILE SODICO	031121015	ZARENT*AEROS 112EROG 100MCG+2M	AVENTIS PHARMA SpA	Alleg I Provv 4/12/2001
R03AK04	SALBUTAMOLO ED ALTRI FARM. PER DISTURBI OSTRUTTIVI VIE RESP.	SALBUTAMOLO SOLFATO/NEDOCROMILE SODICO	031121027	ZARENT*SOLUZ INAL 36F 2ML	AVENTIS PHARMA SpA	Alleg I Provv 4/12/2001
D06BA01	SULFADIAZINA ARGENTICA	SULFADIAZINA ARGENTICA	025561010	SOFARGEN*CREMA 30G 1%	SOFAR SpA	A
D06BA01	SULFADIAZINA ARGENTICA	SULFADIAZINA ARGENTICA	025561022	SOFARGEN*CREMA 50G 1%	SOFAR SpA	A
N05AL01	SULPIRIDE	SULPIRIDE	022572061	EQUIL D*20CPR 200MG	BRUNO FARMACEUTICI SpA	Alleg II Provv 4/12/2001
N05AL01	SULPIRIDE	SULPIRIDE	022575056	CHAMPIONYL*FTE 15CPR 200MG	SANOFI-SYNTHELABO SpA	Alleg.II Provv 4/12/2001
N05AL01	SULPIRIDE	SULPIRIDE	022576045	DOBREN*20CPR 200MG	TEOFARMA Srl	Alleg II Provv 4/12/2001
R06AX12	TERFENADINA	TERFENADINA	024881017	TELDANE 30 COMPRESSE 60 MG	GRUPPO LEPETIT SPA	Alleg.II Provv 4/12/2001
R06AX12	TERFENADINA	TERFENADINA	024881031	TELDANE 1 FLAC. SCIROPPO 0,6% 120 ML	GRUPPO LEPETIT SPA	Alleg II Provv 4/12/2001
R06AX12	TERFENADINA	TERFENADINA	026506016	ALLERPLUS 30 COMPRESSE 60 MG	ASTRAZENECA S.P.A.	Alleg II Provv.4/12/2001
R06AX12	TERFENADINA	TERFENADINA	027507033	TRILUDAN 1 FLAC SCIROPPO 0,6% 120 ML	AVENTIS PHARMA S.P.A.	Alleg II Provv.4/12/2001
R06AX12	TERFENADINA	TERFENADINA	033528011	TERFEX *60 MG COMPRESSE* 30 CPR	FARMACEUTICI RON SCONTRO E	Alleg II Provv 4/12/2001
R06AX12	TERFENADINA	TERFENADINA	027802014	ALLERZIL 60*30CPR 60MG	BRUNO FARMACEUTICI SpA	Alleg II Provv 4/12/2001
R06AX12	TERFENADINA	TERFENADINA	027802038	ALLERZIL*SCIR 120ML 0,6%	BRUNO FARMACEUTICI SpA	Alleg II Provv 4/12/2001
S01AA09	TETRACICLINA	TETRACICLINA	011077029	TETRABIOPTAL*COLL 5ML 50MG 1%	FARM LA FARM.MILANO SpA	Alleg.I Provv 4/12/2001
N05AL03	TIAPRIDE	TIAPRIDE CLORIDRATO	023402011	SEREPRILE*20CPR 100MG	SANOFI-SYNTHELABO SpA	Alleg II Provv 4/12/2001
N05AL03	TIAPRIDE	TIAPRIDE CLORIDRATO	023913015	ITALPRID*20CPR 100MG	TEOFARMA Srl	Alleg II Provv 4/12/2001

02A13293

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 ottobre 2002.

Istituzione del Fondo per gli asili nido.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 «Disposizioni per il bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2002)», che istituisce il Fondo per gli asili nido nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da ripartire annualmente tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la costruzione e la gestione degli asili nido nonché dei micro-nidi nei luoghi di lavoro;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004»;

Visto il decreto 17 maggio 2002 del Ministro dell'economia e delle finanze;

Ravvisata la necessità di favorire lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia in maniera omogenea ed equilibrata sul territorio nazionale, così da superare le attuali differenze nella distribuzione sul piano regionale;

Considerato che gli asili nido devono garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra tre mesi e tre anni e nel contempo assicurare il sostegno alle famiglie ed ai genitori nello svolgimento delle loro responsabilità;

Ravvisata la necessità di procedere alla ripartizione delle risorse per l'anno 2002 del Fondo di cui all'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sulla base dell'ultima rilevazione effettuata dall'Istituto nazionale di statistica della popolazione infantile residente di età compresa tra zero e due anni, nonché sulla base dei livelli di occupazione e disoccupazione femminile e della domanda insoddisfatta di posti nido, rilevati in ogni regione;

Acquisito il parere positivo della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 1° agosto 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Le risorse del Fondo per gli asili nido istituito all'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono ripartite tra le regioni al fine di favorire lo sviluppo del sistema dei servizi per la prima infanzia ed in particolare per il perseguimento delle finalità indicate ai commi 2 e 4 del citato articolo.

2. La dotazione del Fondo per gli asili nido per l'anno 2002, fissata in euro 50.000.000, è ripartita come indicato nella tabella *A* allegata, che è parte integrante del presente decreto, sulla base dei seguenti criteri ed avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT:

tasso demografico 0-2 anni (nella misura del 50%);

tasso di occupazione femminile (nella misura del 20%);

tasso di disoccupazione femminile (nella misura del 15%);

fabbisogno teorico secondo il criterio delle liste di attesa (nella misura del 15%).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione della Corte dei conti.

Roma, 11 ottobre 2002

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 269

TABELLA *A*

Regione	Importo
Piemonte	€ 3.433.722,08
Valle d'Aosta	€ 141.821,52
Lombardia	€ 7.957.895,54
Trentino-Alto Adige	€ 873.961,15
Bolzano	€ 424.501,45
Trento	€ 449.459,69
Veneto	€ 4.099.927,55
Friuli-Venezia Giulia	€ 950.259,83
Liguria	€ 1.529.705,62
Emilia-Romagna	€ 3.326.091,38
Toscana	€ 3.005.141,78
Umbria	€ 669.587,63
Marche	€ 1.242.323,57
Lazio	€ 4.874.331,85
Abruzzo	€ 863.197,88
Molise	€ 240.159,66
Campania	€ 5.317.637,08
Puglia	€ 3.242.471,53
Basilicata	€ 486.292,16
Calabria	€ 1.799.339,74
Sicilia	€ 4.522.627,45
Sardegna	€ 1.423.504,99
Totale . . .	€ 50.000.000,00

N.B. La tabella è stata elaborata sulla base dei seguenti criteri ed avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT:

tasso demografico dei bambini da 0 a 2 anni nelle diverse regioni (nella misura del 50%);

tasso occupazionale femminile (nella misura del 20%);

tasso di disoccupazione femminile (nella misura del 15%);

fabbisogno teorico basato sul criterio della lista di attesa (nella misura del 15%).

In particolare, il tasso delle donne occupate e disoccupate fa riferimento alle donne in età fertile (15-49 anni) ed inoltre, il tasso delle disoccupate tiene conto delle donne in cerca di prima occupazione e delle licenziate.

02A13291

DECRETO 17 ottobre 2002.

Annullamento limitato dell'approvazione di crisi aziendale ai sensi della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.P.I.S., unità di S. Egidio del Monte Albino. (Decreto n. 31580).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale n. 30546 del 30 novembre 2001 con il quale è stato approvato il programma per crisi aziendale della S.p.a. S.A.P.I.S. con sede e unità in S. Egidio Del Monte Albino (Salerno) per il periodo dal 2 luglio 2001 al 1° luglio 2002;

Visto il decreto direttoriale n. 30581 del 7 dicembre 2001, con il quale è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per il sopraddetto periodo;

Visto che in data 13 marzo 2002 la S.p.a. S.A.P.I.S., è stata dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Nocera Inferiore (Salerno);

Ritenuto sulla base di detti elementi, di annullare il sopra richiamato decreto ministeriale n. 30546 del 30 novembre 2001, limitatamente al periodo dal 13 marzo 2002 al 1° luglio 2002;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è annullato il decreto ministeriale n. 30546 del 30 novembre 2001, con il quale è stato approvato il programma per crisi aziendale della S.p.a. S.A.P.I.S. con sede e unità in S. Egidio Del Monte Albino (Salerno), limitatamente al periodo dal 13 marzo 2002 al 1° luglio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2002

Il Ministro: MARONI

02A13240

DECRETO 17 ottobre 2002.

Annullamento limitato dell'approvazione di crisi aziendale ai sensi della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Effedue, unità di Frattamaggiore. (Decreto n. 31579).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale n. 30895 del 5 aprile 2002 con il quale è stato approvato il programma per crisi aziendale della S.r.l. Effedue con sede in Crispano (Napoli) e stabilimento in Frattamaggiore (Napoli) per il periodo dal 26 ottobre 2001 al 25 ottobre 2002;

Visto il decreto direttoriale n. 30905 del 5 aprile 2002, con il quale è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per il sopraddetto periodo;

Visto che in data 8 maggio 2002 la S.r.l. Effedue è stata dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Napoli;

Ritenuto sulla base di detti elementi, di annullare il sopra richiamato decreto ministeriale n. 30895 del 5 aprile 2002, limitatamente al periodo dal 8 maggio 2002 al 25 ottobre 2002;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è annullato il decreto ministeriale n. 30895 del 5 aprile 2002, con il quale è stato approvato il programma per crisi aziendale della S.r.l. Effedue con sede in Crispano (Napoli) e unità in Frattamaggiore (Napoli), limitatamente al periodo dall'8 maggio 2002 al 25 ottobre 2002;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2002

Il Ministro: MARONI

02A13241

DECRETO 17 ottobre 2002.

Scioglimento della società cooperativa «CREDIT Romagna cooperativa di credito a r.l.», in Cattolica.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI RIMINI

Visto l'art. 2544, comma 1, del codice civile che prevede la possibilità di disporre lo scioglimento di diritto e la perdita della personalità giuridica per le società cooperative che, a giudizio dell'autorità governativa, non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996 che demanda alle Direzioni provinciali del lavoro le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di commissario liquidatore;

Vista l'istruttoria predisposta da questa Direzione per la società cooperativa di seguito indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal già citato dettato civilistico;

Acquisito il parere espresso con voto unanime dal Comitato centrale per le cooperative, di cui agli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, nella riunione del 26 settembre 2002 in ordine alla necessità di adottare il provvedimento di scioglimento d'ufficio nei confronti della società cooperativa di seguito citata, senza nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Lo scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore della seguente società cooperativa: «CREDIT Romagna cooperativa di credito a r.l.», con sede in Cattolica, v. Nazario Sauro n. 16, costituita per rogito notaio Zaccarelli dott. Enrico di Pesaro in data 19 luglio 1988, repertorio n. 268811, omologato dal tribunale di Rimini in data 29 settembre 1988, depositato in cancelleria in data 24 ottobre 1988, iscritto nel registro società (ora registro imprese) al n. 10477, avente numero di posizione nel Bollettino ufficiale delle società cooperative (B.U.S.C.) 11/237232.

Rimini, 17 ottobre 2002

Il direttore provinciale: DAMIANI

02A13164

DECRETO 28 ottobre 2002.

Nomina del consigliere di parità effettiva della provincia di Matera.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 56 del 21 marzo 2002 con la quale la provincia di Matera designa la dott.ssa Antonietta Giacoia quale consigliere di parità effettiva;

Visto il *curriculum vitae* della dott.ssa Antonietta Giacoia, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale tripartita per le politiche del lavoro;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina del consigliere di parità effettiva della provincia di Matera;

Decreta:

La dott.ssa Antonietta Giacoia è nominata consigliere di parità effettiva della provincia di Matera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2002

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

Curriculum vitae

Dati anagrafici: Antonietta Giacoia.

Titoli di studio: laurea in giurisprudenza conseguita il 12 aprile 1997, presso l'Università degli studi di Bari; abilitazione all'esercizio della professione di avvocato conseguita il 30 ottobre 2000; iscrizione e frequenza al 1° anno della scuola di specializzazione post-laurea in diritto del lavoro e sicurezza sociale presso l'Università degli studi di Bari.

Esperienze professionali: in servizio in qualità di funzionario presso il Museo nazionale «D. Ridola» di Matera dal 1° febbraio 1979 con incarichi di gestione del personale, dal 13 aprile 2000 è responsabile dell'ufficio del contenzioso della Soprintendenza archeologica della Basilicata.

Altro: dal 1998 collabora con la C.G.I.L. Ufficio legale della funzione pubblica, occupandosi in modo particolare dei tentativi obbligatori di conciliazione in tutti i comparti del pubblico impiego.

Ha frequentato il primo corso di aggiornamento professionale sull'arbitrato conseguendo l'8 novembre 1997 l'idoneità all'iscrizione all'Albo autoregolamentato degli arbitri.

Ha partecipato al Seminario sulla riforma del contenzioso del lavoro svoltosi a Roma dal 15 al 17 novembre 2000 a cura del Ministero per i beni e le attività culturali.

Dal 1998 si occupa di diritto del lavoro nel pubblico impiego con particolare riferimento agli istituti normativi e contrattuali volti a superare le discriminazioni tra sessi nel rapporto di lavoro. In tal senso collabora con la segreteria F.P. C.G.I.L. nell'ambito del contenzioso, delle discriminazioni in materia di organizzazione del lavoro.

In particolare ha istruito per l'ufficio legale della C.G.I.L. F.P.: di Matera alcuni casi di discriminazione indiretta nei confronti di lavoratrici avvenuti in enti pubblici ubicati nella provincia di Matera in materia di:

1) conferimento mansioni superiori;

2) attribuzione P.E.G.;

3) conferimento incarichi direttivi di particolare responsabilità comportanti l'attribuzione di posizione organizzativa.

02A13217

DECRETO 29 ottobre 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Coopim», in Imperia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI IMPERIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi in data 7 giugno 2002 eseguiti dall'ispettore Ciarla Marco nei confronti della società cooperativa: «Coopim», via Buonarroti n. 29 - Imperia, emerge che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Tenuto conto che non vi sono pendenze attive o passive da definire e che pertanto non è necessaria la procedura di liquidazione;

Visto il decreto direttoriale - M.L.P.S. - Direzione generale della cooperazione, 6 marzo 1996;

Sentito il Comitato centrale per le cooperative che ha espresso parere favorevole in data 26 settembre 2002;

Decreta:

La società cooperativa «Coopim», con sede in Imperia, costituita per rogito notaio Belmondo Cesare, in data 3 gennaio 1975, repertorio n. 72039, registro imprese n. 1176, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo a nomina di liquidatore.

Imperia, 29 ottobre 2002

Il direttore provinciale: CASERTA

02A13163

DECRETO 31 ottobre 2002.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Imperia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI IMPERIA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 «Ristrutturazione dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L.», recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 44 della richiamata legge n. 88/1989 che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e stabilisce la nuova composizione dei comitati provinciali I.N.P.S.;

Visto il proprio decreto n. 27/02 del 25 giugno 2002 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Imperia;

Acquisita la lettera di dimissioni del sig. Fulvio Moscatelli, rappresentante designato dall'organizzazione sindacale C.G.I.L. di Imperia;

Preso atto della nuova designazione effettuata dalla predetta organizzazione per la sostituzione del dimissionario;

Decreta:

Il sig. Fulvio Fellegara è nominato membro del comitato provinciale I.N.P.S. di Imperia, quale rappresentante dei lavoratori dipendenti, in sostituzione del sig. Fulvio Moscatelli.

Imperia, 31 ottobre 2002

Il direttore provinciale: CASERTA

02A13165

DECRETO 4 novembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Snoopy», in Treviolo.

IL DIRIGENTE REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha disposto il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 4 giugno 2002, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere favorevole espresso nella riunione del 26 settembre 2002 del Comitato centrale per le cooperative che, con voto unanime, nei confronti della cooperativa sottoelencata debba essere adottato il provvedimento per atto dell'autorità, di cui all'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive stipulato in data 30 novembre 2001 per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta per atto dell'autorità, ai sensi dell'art. 2544, codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975 n. 400:

società cooperativa a r.l. «Snoopy», con sede sociale in Treviolo (Bergamo), costituita in data 3 dicembre 1997 per rogito notaio dott. Leonardo Ferrara, repertorio n. 96948, iscritta presso C.C.I.A.A. di Bergamo con il n. 306296 di repertorio economico amministrativo (B.U.S.C. n. 2593/295925).

Bergamo, 4 novembre 2002

Il dirigente reggente: DI NUNNO

02A13233

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 25 ottobre 2002.

Aggiornamento dell'albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati, di cui all'art. 14, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI - SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO VI

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 — modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 — e, in particolare, l'art. 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o

privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inclusi in un apposito albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1º elenco), con il quale è stato istituito il primo albo dei laboratori, ed i successivi decreti di integrazioni e modifiche, sino al decreto dirigenziale n. 1166 del 31 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 14 settembre 2002;

Viste le richieste di iscrizioni all'albo pervenute, nonché le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione del 24 settembre 2002, dal Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 297/1999;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati, che vengono inseriti nell'albo di cui in premessa:

Piemonte.

C.S.A. S.r.l., via Serravalle, 65 - 15067 Novi Ligure (Alessandria).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

73.1 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze.

74.30.1 Collaudi e analisi tecniche di prodotti.

74.30.2 Controllo di qualità e certificazione di prodotti.

Punto di primo contatto:

tel. 0143-321802 - E-mail csa@csagroup.it - fax 0143-322020 - sito Internet www.csagroup.it

Lombardia.

Autorotor S.r.l., via dell'Industria, 4 - 26010 Vaiano Cremasco (Cremona).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

DK 29.56.3 Studio e sviluppo di macchine automatiche d'assemblaggio, controllo e taratura. Fabbricazione di macchine e apparecchiature speciali: macchine per montare lampade elettriche.

DK 29.56.2 Fabbricazione e installazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio.

DL 33.3 Progettazione e l'assemblaggio di impianti automatici di produzione comprendenti varie macchine, apparecchiature di movimentazione e strumenti di controllo centralizzato.

Punto di primo contatto:

tel. 0373-278105 - E-mail dir.tec@autorotor.it - fax 0373-278065 - sito Internet www.autorotor.it

Emilia Romagna.

Benassimpianti S.r.l., via Cascinapiano, 51 - 43013 Langhirano (Parma).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

43.33.0.1 Progettazione, installazione impianti idraulici, riscaldamento, refrigerazione e condizionamento.

Punto di primo contatto:

tel. 0521-861330 - E-mail tecnico@benassimpianti.com - fax 0521-863661 - sito Internet www.benass impianti.com

Benelli Ravenna S.p.a., via Giuseppe Di Vittorio, 22 - Zona Bassette - 48100 Ravenna.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

C11 Servizi connessi all'estrazione di petrolio e gas naturale.

DG24 Fabbricazione di prodotti chimici.

F45 Costruzioni.

Punto di primo contatto:

tel. 0544-288811 - E-mail diego.zoffoli@benellira venna.com - fax 0544-288833 - sito Internet www.benel liravenna.com

Proteo Engineering S.r.l., via San Vito, 693 - 41057 Spilamberto (Modena).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

33.30.0 Fabbricazione di apparecchi per il controllo dei processi industriali.

29.56.5 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici.

72.20.0 Informatica e attività connesse.

Punto di primo contatto:

tel. 059-789634 - E-mail l.marchetti@proteoeng.com - fax 059-789666 - sito Internet www.proteoeng.com

Marche.

Novico S.p.a., zona industriale Marino del Tronto - 63046 Ascoli Piceno.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

21.46.1 Ricerca, produzione e commercio di prodotti medicali.

21.39.4 Ricerca, produzione e commercio di prodotti alimentari.

21.45 Ricerca, produzione e commercio di profumi e cosmetici.

Punto di primo contatto:

tel. 0736-30691 - E-mail quality.dept@novico.it - fax 0736-402761 - sito Internet www.novico.it

Campania.

Softlab Due S.p.a., via Campi Flegrei, 34 - 80078 Pozzuoli (Napoli).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

72.2 Analisi, progettazione, realizzazione e manutenzione di sistemi informativi; assistenza specialistica, sistemistica e applicativa.

Punto di primo contatto:

tel. 081-8533127 - E-mail s.romano@softlabdue.it - fax 081-8533132.

Art. 2.

Sono modificati gli elenchi dei laboratori di ricerca autorizzati ed inclusi nell'albo, di cui in premessa, come di seguito indicato:

L.B.N. Ricerca S.r.l. (ex Boagi S.p.a.), via Avigliana, 9 - 10051 Avigliana (Torino).

Punto di primo contatto:

tel 011-9366120 - fax 011-9367175.

Già iscritta, modifica ragione sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2002

Il dirigente: COBIS

02A13166

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 3 ottobre 2002.

Modifica dell'ubicazione del laboratorio «Biolab S.p.a.» autorizzato con decreto 9 ottobre 2001, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 270 del 20 novembre 2001, con il quale autorizza il laboratorio «Biolab S.p.a.», ubicato in Ozzano Emilia (Bologna, via Stradelli Guelfi, n. 47, ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore oleico;

Considerato che data 10 maggio 2002 il laboratorio «Biolab S.p.a.» ha trasferito la sede da Ozzano Emilia (Bologna) a Bologna in via del Tuscolano n. 9/e;

Ritenuta pertanto, la necessità di modificare l'ubicazione del laboratorio Biolab S.p.a.;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto ministeriale 9 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 270 del 20 novembre 2001, relativo all'autorizzazione ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore oleico rilasciata al laboratorio «Biolab S.p.a.», è modificato nell'ubicazione da Ozzano Emilia (Bologna), via Stradelli Guelfi n. 47 in Bologna, via del Tuscolano, 9/e.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.*

02A13284

DECRETO 3 ottobre 2002.

Autorizzazione al laboratorio «G.R. Biochemilab s.n.c. di Albano Rosa & C.», per l'intero territoriale nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentazione in data 21 agosto 2002 dal laboratorio «G.R. Biochemilab s.n.c. di Albano Rosa & C.», ubicazione in Modena, strada Paganine n. 71, volta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare analisi chimico-fisiche sugli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P.;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 15 maggio 2001 l'accertamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio «G.R. Biochemilab s.n.c. di Albano Rosa & C.», ubicato in Modena, strada Paganine n. 71, nella persona del responsabile dott.ssa Albano Rosa, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessati la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.*

ALLEGATO

Delta K negli oli;
Saggio di Kreiss.

02A13283

DECRETO 7 ottobre 2002.

Modifica dell'elenco delle prove di analisi relativo al «Laboratorio centrale - Istituto regionale della vite e del vino» autorizzato con decreto 22 aprile 2002, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che l'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 118 del 22 maggio 2002, con il quale autorizza il «Laboratorio centrale - Istituto regionale della vite e del vino» di Palermo ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 23 settembre 2002, comunica la variazione dell'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di aver ottenuto l'accreditamento per altre prove di analisi da organismo accreditante conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuta la necessità di integrare le prove di analisi indicate nell'allegate del decreto ministeriale 22 aprile 2002;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il «Laboratorio centrale - Istituto regionale della vite e del vino», ubicato in Palermo, via della Libertà n. 66 è stato autorizzato con decreto ministeriale 22 aprile 2002, sono integrate dalle seguenti:

Cationi totali;

conduttività;

meso-inositolo;

idrossimetilfurale;

determinazione del tenore zuccherino;

saccarosio;

ibridi produttori diretti (diglucoside del malvidolo);

alcol metilico.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.*

02A13285

DECRETO 31 ottobre 2002.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Alghero».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visti il decreto ministeriale 19 agosto 1995 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Alghero» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, e successive modifiche;

Vista la domanda presentata dalla società cooerativa a r.l. «Cantina Santa Maria La Palma di Alghero» intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'acidità totale del vino a denominazione di origine controllata «“Alghero” novello» previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione di cui sopra;

Visto il parere favorevole della regione Sardegna sulla sopra citata domanda;

Considerato che il mercato dei vini, per il mutato gusto dei consumatori, è orientato verso prodotti meno aciduli, morbidi, armonici ed organoletticamente equilibrati;

Vista la decisione assunta dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini che, sulle istanze relative alla modifica dell'acidità totale minima dei vini, purché supportate dal parere della regione competente per territorio, la sezione amministrativa del comitato proceda d'ufficio;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Alghero», in conformità alla decisione assunta dal sopra citato comitato;

Decreta:

Articolo unico

«Il limite minimo dell'acidità totale del vino a denominazione di origine controllata «“Alghero” novello» previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione è ridotto da 5,0 g/l a 4,5 g/l.».

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla vendemmia 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

02A13123

DECRETO 31 ottobre 2002.

Misure fitosanitarie per l'importazione di vegetali dei generi Chamaecyparis Spach. e Pinus L. del tipo bonsai, originari del Giappone.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva del Consiglio dell'8 maggio 2000, n. 2000/29/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, e successive modificazioni concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la decisione della Commissione U.E. n. 2001/841/CE del 27 novembre 2001 recante modifica della decisione 93/452/CEE del 15 luglio 1993 che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva n. 2000/29/CE sopramenzionata per quanto riguarda i vegetali dei generi Chamaecyparis Spach. e Pinus L. originari del Giappone;

Considerato che l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate dal presente decreto farebbero escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 26 settembre 2002;

Ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Decreta:

Art. 1.

1. In deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 31 gennaio 1996, e successive modificazioni, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana i vegetali originari del Giappone dei generi:

a) Pinus L. e Chamaecyparis Spach. sino al 31 dicembre 2002.

Art. 2.

1. Prima dell'esportazione in Italia dei vegetali, di cui all'art. 1 del presente decreto, le autorità fitosanitarie giapponesi accertano i seguenti requisiti:

a) il vegetale è del tipo «bonsai» del genere Chamaecyparis Spach o, nel caso del genere Pinus L., interamente della specie Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr.), oppure innestati su un portinnesto della specie Pinus diverso da Pinus parviflora Sieb. & Zucc., che non presenta germogli, ad eccezione dei frutti e delle sementi;

b) il vegetale è fatto crescere ed allevato per almeno due anni consecutivi in vivai di «bonsai» ufficialmente riconosciuti dal Giappone. Detti vegetali provengono dai vivai riconosciuti di «bonsai» che sono specificati nell'elenco annuale trasmesso alla Commissione U.E.;

c) i vegetali dei generi Chamaecyparis Spach e Pinus L. prodotti nei vivai riconosciuti di «bonsai» o nelle loro immediate vicinanze nei due anni precedenti la spedizione, sono sottoposti ad ispezione ufficiale almeno sei volte all'anno e nei momenti opportuni, per accertare la presenza degli organismi nocivi di cui trattasi.

2. Gli organismi nocivi sono i seguenti:

per i vegetali del genere Chamaecyparis:

a) Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle et al.;

b) Popillia japonica Newman;

c) qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta nella Unione europea;

per i vegetali del genere Pinus:

a) Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle et al.;

b) Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton;

c) Coleosporium paederiae;

d) Coleosporium phellodendri Komr.;

e) Cronartium quercum (Berk.) Miyabe ex Shirai;

f) Dendrolimus spectabilis Butler;

g) Peridermium kurilense Dietel;

h) Popillia japonica Newman;

i) Thecodiplosis japonensis Uchida & Inouye;

l) qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta nella Unione europea.

3. Il vegetale esaminato risulta esente dagli organismi nocivi in questione. Quelli che risultano contaminati sono eliminati e i rimanenti sono sottoposti, se del caso, ad un trattamento adeguato.

4. I casi in cui è constatata la presenza degli organismi nocivi in questione nel corso delle ispezioni effettuate, come indicato alla lettera *c)* del precedente comma 1, sono ufficialmente trascritti su un apposito registro messo a disposizione della Commissione U.E., ove questa ne faccia richiesta. La constatazione della presenza di uno qualsiasi degli organismi nocivi sopra menzionati implica per il vivaio interessato, la perdita dello statuto, di cui alla lettera *b)* del precedente comma 1.

5. I vegetali destinati ad essere spediti nella Unione europea, rispondono alle seguenti condizioni:

a) che la crescita dei vegetali ha avuto luogo, almeno durante gli ultimi due anni precedenti la spedizione, in un supporto di coltura artificiale mai utilizzato prima o in un supporto di coltura naturale trattato mediante fumigazione o altro trattamento termico appropriato, in modo da renderlo esente da organismi nocivi;

b) se i vegetali appartengono al genere Pinus L. e in caso di innesto su un portinnesto di una specie di Pinus diversa da Pinus parviflora Sieb & Zucc., il portinnesto è ottenuto da materiale ufficialmente riconosciuto come sano;

c) il vegetale è stato posto, perlomeno durante lo stesso periodo, in vasi collocati su scaffalature distanti almeno venti centimetri da terra oppure su pavimento in calcestruzzo tenuto pulito e privo di detriti;

d) ciascuno dei vegetali reca un marchio specifico ed esclusivo, notificato all'organismo dei vegetali giapponese, tale da permettere il riconoscimento del vegetale e l'identificazione del vivaio riconosciuto, nonché l'anno di invasatura;

e) sui vegetali non è constatata, nel corso delle ispezioni, la presenza di organismi nocivi di cui trattasi e ad essi non si applicano le misure di cui alla lettera *d)*;

f) sui vegetali in questione non è presente alcun frammento di altri vegetali.

Art. 3.

1. L'organismo ufficiale di protezione delle piante del Giappone garantisce l'identità dei vegetali, dal momento della loro uscita dal vivaio fino al momento del carico per l'esportazione, mediante piombatura dei veicoli adibiti al trasporto o altri metodi appropriati.

2. I vegetali e il supporto di coltura ad essi aderente o connesso è accompagnato dal certificato fitosanitario citato nelle premesse sul quale figurano le seguenti indicazioni:

a) il nome o i nomi del vivaio e dei vivai riconosciuti;

b) i marchi di cui al comma 5 del precedente art. 2 nella misura in cui consentano l'identificazione del vivaio riconosciuto e l'anno di invasatura;

c) l'indicazione dell'ultimo trattamento applicato prima della spedizione;

d) che sul certificato fitosanitario sopracitato risulti la dichiarazione supplementare che «la partita è conforme ai requisiti prescritti dalla decisione della Commissione n. 2001/841/CE».

3. Il materiale è imballato in contenitori chiusi e ufficialmente sigillati, sui quali è apposto un marchio distintivo, da riprodurre sul certificato fitosanitario che consenta l'identificazione delle partite.

Art. 4.

1. I servizi fitosanitari regionali competenti per territorio sottopongono il materiale vegetale del tipo «bonsai», prima che venga immesso in commercio dopo l'ingresso in Comunità, ad un periodo di quarantena ufficiale che nel caso dei generi Pinus L. e Chamaecyparis Spach è di durata non inferiore a tre mesi di crescita attiva.

2. Durante tale periodo, il materiale vegetale in questione è esente dagli organismi nocivi citati all'art. 2.

3. Detta quarantena:

a) è eseguita in un luogo ufficialmente riconosciuto e provvisto di strutture adeguate, sufficienti per tenere sotto controllo gli organismi nocivi e conservare il materiale in modo da eliminare qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi;

b) comprende, per ogni elemento del materiale:

1) esami ad occhio nudo, effettuati all'arrivo e successivamente ad intervalli regolari, tenendo conto del tipo di materiale e del relativo stato di sviluppo durante il periodo di quarantena, per accertare la presenza di organismi nocivi o di sintomi dovuti ad organismi nocivi;

2) esami appropriati, in base ad eventuali sintomi constatati nel corso dell'esame ad occhio nudo, per identificare gli organismi nocivi che sono all'origine di tali sintomi;

c) comporta la distruzione delle partite contenenti materiale nel quale è stata constatata la presenza di organismi nocivi.

Art. 5.

1. L'importazione delle singole partite di materiale vegetale è soggetta all'autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali - Servizio fitosanitario centrale, a seguito di apposita richiesta nella quale sono specificati i seguenti dati:

a) il tipo di materiale;

b) il quantitativo;

c) la data dichiarata di importazione;

d) il punto di entrata;

e) il luogo in cui il materiale viene messo in quarantena.

Art. 6.

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, nell'autorizzare l'importazione del materiale in questione, provvede a impartire ai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio le istruzioni necessarie all'effettuazione della quarantena.

Art. 7.

1. Il materiale viene commercializzato solo dopo l'effettuazione della quarantena ed è accompagnato dal passaporto delle piante, conformemente a quanto previsto al riguardo dal decreto ministeriale 31 gennaio 1996, e successive modificazioni, citato nelle premesse.

Art. 8.

1. I servizi fitosanitari regionali trasmettono al Ministero delle politiche agricole e forestali i dati relativi ai controlli ed alle analisi effettuate sulle partite di vegetali del tipo «bonsai» durante la quarantena, nonché copia del certificato fitosanitario del Paese di origine.

2. Inoltre detti servizi comunicano le eventuali intercettazioni dei vegetali del tipo «bonsai» dei generi Chamaecyparis Spach. e Pinus L.

3. Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A13292

DECRETO 4 novembre 2002.

Conferimento al Consorzio di tutela «Valcalepio», costituito per la tutela dei vini DOC «Valcalepio bianco», «Valcalepio rosso», «Valcalepio Moscato passito» e della IGT dei vini «Bergamasca», dell'incarico a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 2000 con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio di tutela «Valcalepio», costituito per la tutela dei vini D.O.C. «Valcalepio bianco», «Valcalepio rosso», «Valcalepio Moscato passito» e della I.G.T. dei vini «Bergamasca», con sede in Bergamo, via Rovelli 21, e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazione di origine e indicazione geografica tipica, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Vista la richiesta presentata in data 13 dicembre 2001 dal citato Consorzio di tutela «Valcalepio» intesa ad ottenere l'autorizzazione per svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992, corredata della documentazione prescritta dall'art. 4 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha fornito, con nota del 10 luglio 2002, i documenti integrativi richiesti da questo Ministero, a seguito del parere del citato Comitato nazionale;

Considerato pertanto che dall'esame della documentazione prodotta è risultato che sussistono per il citato Consorzio le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* della legge n. 164/1992 per conferire al Consorzio stesso l'incarico a svolgere, nei riguardi delle citate D.O.C. e I.G.T., le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D. e I.G.T., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. È conferito al Consorzio di tutela «Valcalepio», costituito per la tutela dei vini D.O.C. «Valcalepio bianco», «Valcalepio rosso», «Valcalepio Moscato passito» e della I.G.T. dei vini «Bergamasca», con sede in Bergamo, via Rovelli 21, già incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazione di origine e indicazione geografica tipica, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, l'incarico a svolgere, nei riguardi delle prescritte D.O.C. e I.G.T., le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D. e I.G.T., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Il presente incarico ha una validità di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e comporta per il Consorzio di tutela «Valcalepio» l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa nazionale con riferimento all'incarico medesimo, in particolare per quanto concerne le comunicazioni di cui all'art. 4, par. 4, del decreto ministeriale n. 256/1997.

2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini D.O. e I.G.T. procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992 nei confronti del Consorzio di tutela «Valcalepio» e, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

02A13161

DECRETO 4 novembre 2002.

Conferimento al Consorzio per la tutela del vino «Morellino di Scansano» D.O.C., dell'incarico a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000 con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio di tutela del vino «Morellino di Scansano» D.O.C., con sede in Scansano (Grosseto), via G. Marconi 23, e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Vista la richiesta presentata in data 27 marzo 2002 dal citato Consorzio di tutela del vino «Morellino di Scansano» D.O.C. intesa ad ottenere l'autorizzazione per svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992, corredata della documentazione prescritta dall'art. 4 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parete espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota del 30 settembre 2002 la documentazione integrativa con la quale vengono forniti i chiarimenti alle specifiche osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del citato Comitato nazionale;

Considerato pertanto che dall'esame della documentazione prodotta è risultato che sussistono per il citato Consorzio le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* della legge n. 164/1992 per conferire al Consorzio stesso l'incarico a svolgere, nei riguardi della citata D.O.C. «Morellino di Scansano», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitana in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. È conferito al Consorzio di tutela del vino «Morellino di Scansano» D.O.C., con sede in Scansano (Grosseto), via G. Marconi 23, già incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, l'incarico a svolgere, nei riguardi della D.O.C. «Morellino di Scansano», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Il presente incarico ha una validità di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e comporta per il Consorzio di tutela del vino «Morellino di Scansano» D.O.C. l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa nazionale con riferimento all'incarico medesimo, in particolare per quanto concerne le comunicazioni di cui all'art. 4, par. 4, del decreto ministeriale n. 256/1997.

2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini D.O. e I.G.T. procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992 nei confronti del Con-

sorzio di tutela del vino «Morellino di Scansano» D.O.C e, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

02A13162

DECRETO 4 novembre 2002.

Approvazione dello statuto del Consorzio di tutela dei vini «Botticino» D.O.C. e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali nei riguardi della citata D.O.C., di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 13 dicembre 2001 dal Consorzio volontario di tutela dei vini «Botticino» D.O.C., con sede in Brescia, via Bornata n. 110, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del predetto decreto n. 256/1997, e l'autorizzazione per svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992, corredata della documentazione prescritta dall'art. 4 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota del 6 settembre 2002 la documentazione integrativa con la quale vengono forniti i chiarimenti alle specifiche osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del citato Comitato nazionale;

Considerato altresì che il Consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, sufficiente per affidare al Consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citatà denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione e le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D. ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio volontario di tutela dei vini «Botticino» D.O.C., con sede in Brescia, via Bornata n. 110, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 6 settembre 2002.

Art. 2.

1. Il Consorzio volontario di tutela dei vini «Botticino» D.O.C. è incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

1. Il presente incarico ha una validità di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e comporta per il Consorzio volontario di tutela dei vini «Botticino» D.O.C. l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa nazionale con riferimento all'incarico medesimo, in particolare per quanto concerne le comunicazioni di cui all'art. 4, par. 4, del decreto ministeriale n. 256/1997.

2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini D.O. e I.G.T. procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992 nei confronti del Consorzio volontario di tutela dei vini «Botticino» D.O.C. e, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

02A13160

DECRETO 4 novembre 2002.

Approvazione dello statuto del Consorzio di tutela dei vini «Capriano del Colle» D.O.C. e «Montenetto di Brescia» I.G.T. e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali nei riguardi delle citate D.O.C. e I.G.T., di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 13 dicembre 2001 dal Consorzio volontario di tutela dei vini «Capriano del Colle» D.O.C. e «Montenetto di Brescia» I.G.T., con sede in Brescia, via Bornata n. 110, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del predetto decreto n. 256/1997, e l'autorizzazione per svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992, corredata della documentazione prescritta dall'art. 4 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota del 6 settembre 2002 la documentazione integrativa con la quale vengono forniti i chiarimenti alle specifiche osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del citato Comitato nazionale;

Considerato altresì che il Consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, sufficiente per affidare al Consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazione di origine e indicazione geografica tipica, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione e le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D. e I.G.T. ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio volontario di tutela dei vini «Capriano del Colle» D.O.C. e «Montenetto di Brescia» I.G.T., con sede in Brescia, via Bornata n. 110, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 6 settembre 2002.

Art. 2.

1. Il Consorzio volontario di tutela dei vini «Capriano del Colle» D.O.C. e «Montenetto di Brescia» I.G.T. è incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazione di origine e indicazione geografica tipica, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D. e I.G.T., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

1. Il presente incarico ha una validità di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e comporta per il Consorzio volontario di tutela dei vini «Capriano del Colle» D.O.C. e «Montenetto di Brescia» I.G.T. l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa nazionale con riferimento all'incarico medesimo, in particolare per quanto concerne le comunicazioni di cui all'art. 4, paragrafo 4, del decreto ministeriale n. 256/1997.

2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini D.O.C. e I.G.T. procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comina 1, della legge n. 164/1992, nei confronti del Consorzio volontario di tutela dei vini «Capriano del Colle» D.O.C. e «Montenetto di Brescia» I.G.T. e, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

02A13235

DECRETO 4 novembre 2002.

Approvazione dello statuto del Consorzio di tutela dei vini «Cellatica» D.O.C. e «Ronchi di Brescia» I.G.T. e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione di cura degli interessi generali nei riguardi delle citate D.O.C. e I.G.T., di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 13 dicembre 2001 dal Consorzio volontario di tutela dei vini «Cellatica» D.O.C. e «Ronchi di Brescia» I.G.T., con sede in Brescia, via Bornata n. 110, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997, e l'autorizzazione per svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992, corredata della documentazione prescritta dall'art. 4 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota del 6 settembre 2002 la documentazione integrativa con la quale vengono forniti i chiarimenti alle specifiche osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del citato comitato nazionale;

Considerato altresì che il Consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, sufficiente per affidare al Consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazione di origine e indicazione geografica tipica, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione e le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D. e I.G.T. ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio volontario di tutela dei vini «Cellatica» D.O.C. e «Ronchi di Brescia» I.G.T., con sede in Brescia, via Bornata n. 110, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 6 settembre 2002.

Art. 2.

1. Il Consorzio volontario di tutela dei vini «Cellatica» D.O.C. e «Ronchi di Brescia» I.G.T. è incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazione di origine e indicazione geografica tipica, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D. e I.G.T., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

1. Il presente incarico ha una validità di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e comporta per il Consorzio volontario di tutela dei vini «Cellatica» D.O.C. e «Ronchi di Brescia» I.G.T. l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa nazionale con riferimento all'incarico medesimo, in particolare per quanto concerne le comunicazioni di cui all'art. 4, paragrafo 4, del decreto ministeriale n. 256/1997.

2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini D.O.C. e I.G.T. procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992 nei confronti del Consorzio volontario di tutela dei vini «Cellatica» D.O.C. e «Ronchi di Brescia» I.G.T. e, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

02A13236

DECRETO 4 novembre 2002.

Approvazione dello statuto del Consorzio di tutela del vino D.O.C. «San Colombano» o «San Colombano al Lambro» e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali nei riguardi della citata D.O.C., di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 14 dicembre 2001 dal Consorzio volontario di tutela del vino D.O.C. «San Colombano» o «San Colombano al Lambro», con sede in San Colombano al Lambro (Milano), via Ricetto n. 3, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del predetto decreto n. 256/1997, e l'autorizzazione per svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati, ai sensi dell'art 19 comnia 1 della legge n. 164/1992, corredata della documentazione prescritta dall'art. 4 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota del 2 ottobre 2002 la documentazione integrativa con la quale vengono forniti i chiarimenti alle specifiche osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del citato Comitato nazionale;

Considerato altresì che il Consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, sufficiente per affidare al Consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione e le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio volontario di tutela del vino D.O.C. «San Colombano» o «San Colombano al Lambro», con sede in San Colombano al Lambro (Milano), via Ricetto n. 3, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 14 dicembre 2001.

Art. 2.

1. Il Consorzio volontario di tutela del vino D.O.C. «San Colombano» o «San Colombano al Lambro» è incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

1. Il presente incarico ha una validità di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e comporta per il Consorzio volontario di tutela del vino D.O.C. «San Colombano» o «San Colombano al Lambro» l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa nazionale con riferimento all'incarico medesimo, in particolare per quanto concerne le comunicazioni di cui all'art. 4, paragrafo 4, del decreto ministeriale n. 256/1997.

2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini D.O. e I.G.T. procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992 nei confronti del Consorzio volontario di tutela del vino D.O.C. «San Colombano» o «San Colombano al Lambro» e, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

02A13237

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 31 ottobre 2002.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Parco 2001», in Nocera Inferiore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2001 con il quale la società cooperativa edilizia «Parco 2001» con sede in Nocera Inferiore (Salerno) è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Vincenzo Vitale;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 2002 con il quale i poteri del commissario governativo sono stati prorogati fino al 30 settembre 2002;

Vista la nota del commissario governativo del 9 ottobre 2002;

Ritenuta la necessità di concedere un'ulteriore proroga;

Decreta:

I poteri conferiti al dott. Vincenzo Vitale, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Parco 2001» con sede in Nocera Inferiore (Salerno), sono prorogati fino al 30 novembre 2002.

Roma, 31 ottobre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A13281

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DISPOSIZIONE 25 ottobre 2002.

Autorizzazione alla società «Centro assistenza imprese coldiretti Toscana S.r.l.», in Firenze, all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone

l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese prevista dall'art. 34 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997.

È autorizzata la società «Centro assistenza imprese coldiretti Toscana S.r.l.», con sede in Firenze, in via della Villa Demidoff n. 64/d - all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese prevista dall'art. 34 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 espressamente indicata nella richiesta del 7 maggio 2001.

Motivazioni e modalità dell'autorizzazione.

Il presente atto è stato predisposto a seguito di istanza presentata il 4 settembre 2002 con la quale la società «Centro assistenza imprese coldiretti Toscana S.r.l.» ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese. Esaminata la documentazione allegata all'istanza è stata riscontrata la regolarità:

della delega rilasciata dalla Confederazione nazionale coltivatori diretti in data 22 luglio 2002;

dell'atto costitutivo del 10 luglio 2002 a rogito notaio Francesco Battiata in Firenze, repertorio n. 86515, raccolta n. 5436, registrato a Firenze il 15 luglio 2002;

della polizza di assicurazione FATA Assicurazioni S.p.a. - Gruppo Generali n. 5819213 emessa in data 1° gennaio 2002;

della documentazione relativa al possesso dei requisiti previsti per i responsabili dell'assistenza fiscale;

della documentazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 8 del decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999;

della relazione tecnica;

del possesso dell'intero capitale del «Centro assistenza imprese coldiretti Toscana S.r.l.» da parte degli associati che costituiscono il CAF imprese.

L'assistenza fiscale sarà esercitata con le modalità prescritte dall'art. 34 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 e successivo regolamento ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999.

La presente autorizzazione si intende concessa a tempo indeterminato e può essere revocata dall'Agen-

zia delle entrate con atto notificato o rinuncia da parte della società «Centro assistenza imprese coldiretti Toscana S.r.l.».

Si fa obbligo alla società «Centro assistenza imprese coldiretti Toscana S.r.l.» di comunicare le variazioni o integrazioni dei dati, degli elementi, degli atti e della documentazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7, e comma 1, art. 11, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, nonché il trasferimento di quote o azioni, comprese quelle della società di servizi di cui si avvale, entro trenta giorni dalla data in cui si verificano.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale:

A) art. 1 del decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 12 luglio 1999 che attribuisce, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, di cui all'art. 33, comma 3 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'art. 7 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, alle direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale;

B) art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, di attivazione delle agenzie fiscali per il quale l'Agenzia delle entrate ha acquistato la titolarità dei rapporti giuridici di pertinenza del soppresso Dipartimento delle entrate.

Disciplina dei Centri di assistenza fiscale alle imprese:

articoli 32, comma 1, lettera *c)*, e 33 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come integrato dal decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998, che individua i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale;

decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241.

Firenze, 25 ottobre 2002

Il direttore regionale: PARDI

02A13121

PROVVEDIMENTO 4 novembre 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio P.R.A. di Ascoli Piceno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 28 ottobre 2002, l'irregolare funzionamento dell'Ufficio pubblico registro automobilistico di Ascoli Piceno.

Motivazioni.

L'Ufficio sopra individuato non ha operato nel giorno 28 ottobre 2002 per motivi di carattere tecnico (sostituzione stampanti).

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66);

statuto dell'Agenzia delle Entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (articoli 4 e 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28, e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 4 novembre 2002

Il direttore regionale: DE MUTIIS

02A13268

PROVVEDIMENTO 6 novembre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio locale di Locri.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate - Ufficio locale di Locri.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate - Ufficio locale di Locri nel giorno 31 ottobre 2002.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che a seguito della necessità di effettuare la disinfestazione e la derattizzazione dei locali dell' Ufficio di cui al punto 1.1, nel giorno a fianco indicato, il medesimo ufficio non ha operato per consentire i relativi interventi da parte dell'A.S.L. n. 9 - Unità operativa di igiene pubblica - di Locri.

Dell'avvenuta chiusura dell'Ufficio è stata data comunicazione al Garante del contribuente della regione Calabria.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Catanzaro, 6 novembre 2002

Il direttore regionale: GIAMPORTONE

02A13261

PROVVEDIMENTO 7 novembre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Vercelli. Proroga dei termini di prescrizione e decadenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

In dipendenza dell'accertata chiusura dell'ufficio provinciale del P.R.A. di Vercelli, avvenuta il giorno 18 ottobre 2002, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza relativamente agli atti con formalità scadenti nella data predetta.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a seguito dello sciopero generale indetto dalle organizzazioni sindacali, l'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Vercelli non ha operato al pubblico nel giorno 18 ottobre 2002. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 4350/26/02 del 28 ottobre 2002, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1);

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 7 novembre 2002

Il direttore regionale: PIRANI

02A13260

PROVVEDIMENTO 7 novembre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari nei giorni 17 e 18 ottobre 2002.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari nei giorni 17 e 18 ottobre 2002.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito di una assemblea sindacale del 17 ottobre 2002 e dello sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali per il 18 ottobre 2002, l'Ufficio di cui al punto 1.1. non ha operato nei suddetti giorni; pertanto, la Procura generale della Repubblica di Sassari né ha ratificato la chiusura, dandone comunicazione a questa Direzione regionale in data 22 ottobre 2002 con nota prot. n. 2.1.S/GR/mg/1343.

Riferimenti normativi dell'atto:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 7 novembre 2002

Il direttore regionale: SPAZIANI

02A13278

PROVVEDIMENTO 8 novembre 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli uffici locali di Cuneo, Saluzzo, Arona, Borgomanero, Rivoli e del Centro di assistenza telefonica di Torino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento degli uffici locali di Cuneo, Saluzzo, Arona, Borgomanero, Rivoli e del Centro di assistenza telefonica di Torino per l'intera giornata del 18 ottobre 2002.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che a causa dello sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali CGIL, CIB-UNICOBAS, Confederazione Unitaria di Base CUB, SIN.COBAS, SLAI COBAS e Unione Sindacale Italiana USI AIT per l'intera giornata del 18 ottobre 2002, gli uffici locali di Cuneo, Saluzzo, Arona, Borgomanero, Rivoli e il Centro di assistenza telefonica di Torino hanno funzionato irregolarmente, giusta comunicazioni fornite dai Direttori degli uffici rispettivamente con note prot. n. 67639 del 18 ottobre 2002, 2002/16798 del 18 ottobre 2002, n. 11739 del 21 ottobre 2002, s.n. del 18 ottobre 2002, 02/60249 del 18 ottobre 2002 e 76/R.S. del 21 ottobre 2002.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998;

art. 10 decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Torino, 8 novembre 2002

Il direttore regionale: PIRANI

02A13259

PROVVEDIMENTO 11 novembre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio locale di Pinerolo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio locale di Pinerolo per l'intera giornata del 18 ottobre 2002.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che a causa dello sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali CGIL, CIB-UNICOBAS, Confederazione Unitaria di Base CUB, SIN.COBAS, SLAI COBAS e Unione Sindacale Italiana USI AIT per l'intera giornata del 18 ottobre 2002, l'Ufficio locale di Pinerolo è rimasto chiuso al pubblico, giusta comunicazione fornita dal direttore dell'ufficio con nota prot. n. 02/37798 del 18 ottobre 2002.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998;

art. 10 decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Torino, 11 novembre 2002

Il direttore regionale: PIRANI

02A13279

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 15 novembre 2002, n. **22107.**

Pagamenti e incassi delle amministrazioni dello Stato in euro nell'ambito dell'Unione monetaria europea - Istruzioni per l'utilizzo delle nuove procedure. Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482; decreto ministeriale n. 20722 del 12 novembre 2002.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

A tutti i Ministeri - Gabinetto

Agli Uffici centrali di bilancio presso i Ministeri

Alle Ragionerie provinciali dello Stato

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato

Al Consiglio di Stato

Premessa.

Il decreto ministeriale n. 20722 del 12 novembre 2002 (di seguito denominato decreto), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 novembre 2002, n. 268, ha determinato le procedure da seguire per i pagamenti e gli incassi delle amministrazioni dello Stato in euro nell'ambito dell'Unione monetaria europea.

Con la presente circolare vengono impartite le istruzioni necessarie a disciplinare il passaggio alle nuove procedure.

Le amministrazioni dello Stato, sia centrali che periferiche (di seguito denominate amministrazioni), sono le destinatarie del decreto.

Il decreto regola i pagamenti e gli incassi in euro nell'ambito dei Paesi aderenti all'Unione monetaria europea (Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna).

Sono regolati dallo stesso decreto anche i pagamenti e gli incassi in euro riguardanti i Paesi che hanno stipulato con l'Unione europea una convenzione valutaria per l'introduzione dell'euro (San Marino, Stato Pontificio e Principato di Monaco).

Sono esclusi dall'ambito applicativo del decreto:

i pagamenti e gli incassi in euro nei Paesi che, pur aderendo all'Unione europea, non partecipano all'eurosistema (Danimarca, Gran Bretagna, Svezia);

i pagamenti e gli incassi in euro verso e da gli altri Paesi;

i pagamenti e gli incassi in valuta.

Il decreto disciplina le modalità di estinzione dei titoli di spesa presso le tesorerie competenti.

Le Amministrazioni dello Stato che effettuano pagamenti con mezzi diversi dai titoli di spesa possono avvalersi, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, dei normali circuiti bancario o postale.

Art. 1.

Elementi da indicare nel titolo di spesa

Al fine di pervenire al buon esito dei pagamenti le amministrazioni individuano tutti gli elementi, di cui all'art. 1 del decreto, necessari per effettuare i bonifici bancari o postali; in mancanza di tali elementi il titolo non potrà essere estinto e pertanto verrà restituito dalle tesorerie.

Nel caso di indicazione errata dei codici BIC e IBAN vengono seguite le procedure di cui all'art. 7 del decreto.

Qualora il creditore non indichi un conto corrente bancario o postale, l'amministrazione avrà cura di individuare l'indirizzo esatto presso il quale il creditore richiede di ricevere l'assegno. In assenza di precise indicazioni l'assegno non potrà essere recapitato e si seguiranno le procedure di cui all'art. 7 del decreto.

Nei casi, previsti dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto, di pagamenti disposti con un unico titolo di spesa accompagnato da elenchi dei beneficiari, la Banca d'Italia concorda con il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale dei servizi meccanografici, e con le amministrazioni ordinanti le modalità tecniche cui devono attenersi per l'invio dei relativi supporti informatici, quando previsti.

Gli elenchi dei beneficiari previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto, per i titoli di spesa collettivi emessi per importo globale dalle amministrazioni ordinanti, sono inviati alla Banca d'Italia - Servizio sistema dei pagamenti - Divisione gestione procedure, via Milano 60/g - 00184 Roma.

Art. 2.

Modulistica

I modelli OC831 sono aboliti e pertanto tutti gli elementi necessari all'esecuzione del pagamento devono essere indicati nel titolo di spesa o negli elenchi che ad esso si riferiscono.

Per i pagamenti da effettuare mediante crediti documentari, le amministrazioni inviano all'Ufficio italiano dei cambi le richieste di pagamento di cui all'art. 6, comma 3 del decreto, secondo il modello OC718 allegato alla presente circolare (allegato *A*) distribuito a cura dell'Ufficio italiano dei cambi, Servizio operazioni in cambi, via delle Quattro Fontane, 123 - 00184 Roma; detto modello deve essere accompagnato dalla copia del titolo di spesa emesso. Le disposizioni di accredito del conto E712000000 debbono contenere sempre l'indicazione del codice ordinante fornito alle amministrazioni dall'Ufficio italiano dei cambi.

Le richieste di crediti documentari da inviare all'Ufficio italiano dei cambi, di cui all'art. 6 del decreto, e le eventuali note integrative relative ai mandati informatici di cui all'art. 3 del decreto, da inviare alla Tesoreria centrale dello Stato devono essere firmate dal funzionario responsabile della spesa o da un suo delegato.

Art. 3.

Esecuzione dei pagamenti

I pagamenti sono eseguiti nei termini di cinque giorni bancari lavorativi successivi alla data di ammissione a pagamento del titolo di spesa, in analogia con i tempi previsti dalla direttiva 97/5/CE del 27 gennaio 1997 sui bonifici transfrontalieri.

Ai fini del rispetto di tali termini i titoli di spesa collettivi emessi in una giornata secondo le procedure di cui agli articoli 3 e 4 del decreto, possono contenere complessivamente fino a un massimo di 250 quote.

In caso di quantità superiore a tale limite e qualora la Banca d'Italia non dovesse essere in grado di rispettare il suindicato termine di cinque giorni, la stessa ne darà tempestivamente comunicazione all'amministrazione ordinante.

L'Ufficio italiano dei cambi esegue i pagamenti relativi alle aperture di credito documentario secondo le modalità indicate dalle amministrazioni.

I crediti documentari che presentano un saldo residuo di importo pari o inferiore a 10 euro non sono più prorogati e i relativi importi vengono restituiti alle amministrazioni ordinanti secondo le istruzioni dalle medesime impartite. Le stesse modalità sono seguite per la restituzione dei saldi rimasti inutilizzati alla chiusura del credito documentario.

Art. 4.

Pagamenti non andati a buon fine

Per la riproposizione delle operazioni non andate a buon fine, di cui all'art. 7 del decreto, si seguono le procedure utilizzate per i pagamenti domestici.

Art. 5.

Incassi

Le amministrazioni devono fornire ai debitori tutte le indicazioni necessarie alla corretta imputazione della somma da acquisire e comunque tutte le indicazioni utili all'individuazione del beneficiario finale; in particolare:

Capo, capitolo, eventuale articolo per i versamenti erariali da imputare al bilancio dello Stato;

(ovvero) numero della contabilità speciale e codice della tesoreria competente;

(ovvero) numero di conto corrente di tesoreria e codice della tesoreria centrale. I codici delle tesorerie sono riportati nell'allegato *B*.

Deve altresì essere richiesto che la causale del versamento effettuato sia chiaramente specificata. Le amministrazioni che ricevono assegni bancari in pagamento di propri crediti provvedono con propri mezzi e a proprie spese all'acquisizione delle somme all'entrata.

Art. 6.

Incassi di dubbia imputazione

Le quietanze relative al versamento sul conto corrente, di cui all'art. 8, comma 4 del decreto, delle somme di dubbia imputazione sono trasmesse al Dipartimento del tesoro, Direzione VI Ufficio IX che, effettuati gli accertamenti necessari a conoscere la destinazione delle somme, dà disposizioni per il prelevamento dal conto ai fini della definitiva attribuzione al beneficiario finale. Al termine dell'esercizio finanziario successivo a quello del versamento al predetto conto corrente, l'Ufficio IX provvede all'incameramento al Capo X capitolo 2368 «Entrate eventuali e diverse» del Ministero dell'economia e delle finanze dell'importo complessivo delle somme per le quali non sia stato possibile accertare la destinazione.

In attesa dell'istituzione del conto corrente, la Tesoreria centrale versa le somme relative ai pagamenti di dubbia imputazione sulla contabilità speciale 3000 - Movimentazione fondi con l'estero - intestata al Dipartimento del tesoro.

Art. 7.

Periodo transitorio

a) Pagamenti.

Le amministrazioni emettono i titoli di spesa a favore della contabilità speciale 3000, entro e non oltre il 5 dicembre 2002.

I relativi modelli OC831 dovranno pervenire al Dipartimento del tesoro entro il 10 dicembre 2002. Il Dipartimento del tesoro restituirà alle amministrazioni i modelli OC831 che perverranno dopo il termine del 10 dicembre 2002, ad eccezione di quei casi in cui la stessa amministrazione specifichi con motivata richiesta scritta la necessità e l'urgenza del singolo pagamento.

Il Ministero degli affari esteri, fermi restando i termini fissati dalle disposizioni emanate dal coesistente Ufficio centrale del bilancio d'intesa con il predetto Dicastero, provvederà a far pervenire entro la medesima data del 10 dicembre 2002 le rimesse predisposte ai sensi della legge 6 febbraio 1985, n. 15.

La Direzione provinciale dei servizi vari di Roma provvederà a far pervenire entro il 10 dicembre 2002 le richieste per il pagamento, in euro in Unione monetaria europea, delle pensioni relative al 6° bimestre novembre/dicembre 2002. Pertanto nel 6° bimestre novembre/dicembre 2002 dovrà essere emesso un apposito titolo di spesa relativo all'importo totale delle pensioni da pagare in euro in Unione monetaria europea.

I modelli OC non esitati alla data del 31 dicembre 2002 vengono trasmessi all'Ufficio italiano dei cambi secondo la procedura previgente al decreto ministeriale n. 20722 del 12 novembre 2002.

b) Incassi.

Gli incassi relativi ai pagamenti disposti dai debitori entro il 31 dicembre 2002 sono versati dall'Ufficio italiano dei cambi alla contabilità speciale 3000. Il Dipartimento del tesoro provvede al riconoscimento della somma a favore dell'amministrazione beneficiaria di detti importi.

Gli incassi pervenuti dopo tale data sono versati dallo stesso Ufficio italiano dei cambi alla Tesoreria centrale che provvederà al riconoscimento della somma a favore dell'amministrazione beneficiaria.

Al fine di rendere note le modalità di versamento a favore delle amministrazioni dello Stato, le amministrazioni interessate sono invitate a trasmettere il decreto e la presente circolare a tutti gli uffici, che nella loro attività istituzionale ricevono somme da parte di residenti nei paesi dell'Unione monetaria europea, perché rendano tempestivamente note le procedure ai propri debitori.

La presente circolare è stata concordata con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2002

Il dirigente generale: CARPENTIERI

ALLEGATO *A*

AMMINISTRAZIONE ORDINANTE | 50 |
Indirizzo
Telefono *Fax*
Data di spedizione | Codice |
Protocollo N.

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
Divisione Operazioni delle PP.AA.
Via Quattro Fontane, 123
00184 ROMA

e. p. c.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Dipartimento del Tesoro, Direzione VI
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA

OGGETTO: CREDITO DOCUMENTARIO ALL'ESTERO

Ai sensi del D.P.R. N. 482 del 15.12.2001 si prega l'Ufficio Italiano dei Cambi di voler disporre il seguente **credito documentario:**

Beneficiario e relativo indirizzo | 59 | Eventuale Banca incaricata e relativo codice identificativo

Valuta *ovvero* Valuta	Importo in cifre pari a Euro	Importo in lettere	32B
Causale del pagamento			45

	CONDIZIONI DEL CREDITO							SCADENZA:	data / piazza			31D
40 A	REVOCABILE	SI	NO	TRASFERIBILE	SI	NO						
49	DA CONFERMARE	SI	NO					Spedizioni/Pagamenti parziali	SI	NO		43P
44	condizioni di resa merce merce destinata a											
78	il credito deve essere notificato anche a											

	DOCUMENTI DI UTILIZZO											
46	fattura comm.	polizza carico	lettera vettura	lettera trasp.aer	ricevuta spediz.	polizza assicurazione	certific. assicurazione	certificato ispez.	certificato collaudo	orig.	dupl.	ALTRI DOCUMENTI
orig.												
dupl.												
47	Ulteriori condizioni e note eventuali:											

A fronte della presente richiesta di pagamento sono stati versati Euro.......... al cambio .... del ....
capitolo di bilancio ...... esercizio finanziario .... titolo di spesa n......... del .... di complessivi Euro ....

N.B. *I campi contrassegnati dai numeri in neretto devono essere obbligatoriamente compilati.*

AMMINISTRAZIONE ORDINANTE
(Timbro e firma)

ALLEGATO *B*

Codice	Nome Sezione	Codice	Nome Regione	Sigla
110	ALESSANDRIA	1	PIEMONTE	AL
111	ASTI	1	PIEMONTE	AT
112	CUNEO	1	PIEMONTE	CN
113	NOVARA	1	PIEMONTE	NO
114	TORINO	1	PIEMONTE	TO
115	VERCELLI	1	PIEMONTE	VC
116	BIELLA	1	PIEMONTE	BI
117	VERBANIA	1	PIEMONTE	VB
120	AOSTA	2	VAL D'AOSTA	AO
128	LECCO	3	LOMBARDIA	LC
129	LODI	3	LOMBARDIA	LO
130	BERGAMO	3	LOMBARDIA	BG
131	BRESCIA	3	LOMBARDIA	BS
132	COMO	3	LOMBARDIA	CO
133	CREMONA	3	LOMBARDIA	CR
134	MANTOVA	3	LOMBARDIA	MN
136	PAVIA	3	LOMBARDIA	PV
137	SONDRIO	3	LOMBARDIA	SO
138	VARESE	3	LOMBARDIA	VA
139	MILANO	3	LOMBARDIA	MI
140	GENOVA	4	LIGURIA	GE
141	IMPERIA	4	LIGURIA	IM
142	LA SPEZIA	4	LIGURIA	SP
143	SAVONA	4	LIGURIA	SV
210	BOLZANO	5	T.ALTO ADIGE	BZ
211	TRENTO	5	T.ALTO ADIGE	TN
220	BELLUNO	6	VENETO	BL
221	PADOVA	6	VENETO	PD
222	ROVIGO	6	VENETO	RO
223	TREVISO	6	VENETO	TV
224	VENEZIA	6	VENETO	VE
225	VERONA	6	VENETO	VR
226	VICENZA	6	VENETO	VI
230	GORIZIA	7	FRIULI V. GIULIA	GO
231	TRIESTE	7	FRIULI V. GIULIA	TS
232	UDINE	7	FRIULI V. GIULIA	UD
233	PORDENONE	7	FRIULI V. GIULIA	PN
240	BOLOGNA	8	EMILIA	BO
241	FERRARA	8	EMILIA	FE
242	FORLI	8	EMILIA	FO
243	MODENA	8	EMILIA	MO
244	PARMA	8	EMILIA	PR
245	PIACENZA	8	EMILIA	PC
246	RAVENNA	8	EMILIA	RA
247	REGGIO EMILIA	8	EMILIA	RE
249	RIMINI	8	EMILIA	RN
310	AREZZO	9	TOSCANA	AR
311	FIRENZE	9	TOSCANA	FI
312	GROSSETO	9	TOSCANA	GR
313	LIVORNO	9	TOSCANA	LI
314	LUCCA	9	TOSCANA	LU
315	MASSA	9	TOSCANA	MS
316	PISA	9	TOSCANA	PI
317	PISTOIA	9	TOSCANA	PT
318	SIENA	9	TOSCANA	SI

319	PRATO	9	TOSCANA	PO
320	PERUGIA	10	UMBRIA	PG
321	TERNI	10	UMBRIA	TR
330	ANCONA	11	MARCHE	AN
331	ASCOLI PICENO	11	MARCHE	AP
332	MACERATA	11	MARCHE	MC
333	PESARO	11	MARCHE	PS
340	FROSINONE	12	LAZIO	FR
341	LATINA	12	LAZIO	LT
342	RIETI	12	LAZIO	RI
344	VITERBO	12	LAZIO	VT
348	ROMA	12	LAZIO	RM
349	ROMA TUSC.	12	LAZIO	RM
400	CHIETI	13	ABRUZZI	CH
401	L'AQUILA	13	ABRUZZI	AQ
402	PESCARA	13	ABRUZZI	PE
403	TERAMO	13	ABRUZZI	TE
410	CAMPOBASSO	14	MOLISE	CB
411	ISERNIA	14	MOLISE	IS
420	AVELLINO	15	CAMPANIA	AV
421	BENEVENTO	15	CAMPANIA	BN
422	CASERTA	15	CAMPANIA	CE
424	SALERNO	15	CAMPANIA	SA
425	NAPOLI	15	CAMPANIA	NA
430	BARI	16	PUGLIA	BA
431	BRINDISI	16	PUGLIA	BR
432	FOGGIA	16	PUGLIA	FG
433	LECCE	16	PUGLIA	LE
434	TARANTO	16	PUGLIA	TA
440	MATERA	17	BASILICATA	MT
441	POTENZA	17	BASILICATA	PZ
450	CATANZARO	18	CALABRIA	CZ
451	COSENZA	18	CALABRIA	CS
452	REGGIO CALABRIA	18	CALABRIA	RC
453	CROTONE	18	CALABRIA	KR
454	VIBO VALENTIA	18	CALABRIA	VV
510	AGRIGENTO	19	SICILIA	AG
511	CALTANISSETTA	19	SICILIA	CL
512	CATANIA	19	SICILIA	CT
513	ENNA	19	SICILIA	EN
514	MESSINA	19	SICILIA	ME
515	PALERMO	19	SICILIA	PA
516	RAGUSA	19	SICILIA	RG
517	SIRACUSA	19	SICILIA	SR
518	TRAPANI	19	SICILIA	TP
520	CAGLIARI	20	SARDEGNA	CA
521	NUORO	20	SARDEGNA	NU
522	SASSARI	20	SARDEGNA	SS
523	ORISTANO	20	SARDEGNA	OR
350	TES. CENTRALE	21	TES. CENTRALE	

02A13294

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 19 novembre 2002

Dollaro USA	1,0125
Yen giapponese	122,75
Corona danese	7,4274
Lira Sterlina	0,63730
Corona svedese	9,0723
Franco svizzero	1,4681
Corona islandese	85,89
Corona norvegese	7,3270
Lev bulgaro	1,9496
Lira cipriota	0,57215
Corona ceca	30,546
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	236,62
Litas lituano	3,4522
Lat lettone	0,6046
Lira maltese	0,4151
Zloty polacco	3,9337
Leu romeno	33885
Tallero sloveno	229,8515
Corona slovacca	41,466
Lira turca	1603000
Dollaro australiano	1,7988
Dollaro canadese	1,6101
Dollaro di Hong Kong	7,8968
Dollaro neozelandese	2,0325
Dollaro di Singapore	1,7848
Won sudcoreano	1216,01
Rand sudafricano	9,6906

Cambi del giorno 20 novembre 2002

Dollaro USA	1,0019
Yen giapponese	122,67
Corona danese	7,4263
Lira Sterlina	0,63640
Corona svedese	9,0780
Franco svizzero	1,4675
Corona islandese	85,92
Corona norvegese	7,3310
Lev bulgaro	1,9505
Lira cipriota	0,57208
Corona ceca	30,583
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	237,67
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,6018
Lira maltese	0,4146
Zloty polacco	3,9352
Leu romeno	33565
Tallero sloveno	229,5750
Corona slovacca	41,414
Lira turca	1590000
Dollaro australiano	1,7915
Dollaro canadese	1,5866
Dollaro di Hong Kong	7,8144
Dollaro neozelandese	2,0224
Dollaro di Singapore	1,7738
Won sudcoreano	1211,30
Rand sudafricano	9,6836

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A13488 - 02A13489

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Spiramicina 20% Liquido Adisseo Filozoo».

Estratto decreto n. 209 del 10 ottobre 2002

Medicinale veterinario prefabbricato SPIRAMICINA 20% LIQUIDO ADISSEO FILOZOO S.r.l. (ex integratore medicato Spirasol 200 L).

Titolare A.I.C.: Adisseo Filozoo S.r.l. con sede legale e fiscale in Carpi (MO), viale del Commercio, 28/30, codice fiscale n. 02770840367.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Carpi (MO), viale del Commercio, 28/30.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

tanica da 1 Kg - A.I.C. n. 102447012;

tanica da 5 Kg - A.I.C. n. 102447024.

Composizione: 1 Kg di prodotto contengono:

principio attivo: spiramicina adipato pari a spiramicina 200 g;

eccipienti: N,N-dimetilacetamide 398,70 g;

sodio idrossido q.b. a pH 8,60 g;

acqua demineralizzata q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini, broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano).

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: malattie respiratorie e neonatali sostenute da germi gram-positivi;

suini: enteriti batterica da germi gram-positivi, polmonite enzootica;

broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): malattie respiratorie gastro-intestinali e dell'apparato locomotore, setticemie sostenute da germi gram-positivi;

Tempo di attesa:

vitelli da latte: 24 giorni;

suini e broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): 10 giorni.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13264

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Broncospir 200»

Estratto decreto n. 212 del 14 ottobre 2002

Premiscela per alimenti medicamentosi BRONCOSPIR 200.

Titolare A.I.C.: Laboratorio Vaccinogeno Pagnini, con sede legale e fiscale in Portici (NA) (CN), via Diaz, 147/149, codice fiscale n. 00562910638.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Portici (NA), via Diaz, 147/149.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 1 Kg - A.I.C. n. 103389019;

sacco da 5 Kg - A.I.C. n. 103389021.

Composizione: 1000 g di prodotto contiene:

principio attivo: spiramicina adipato pari a base 200 mg;

eccipienti: destrosio q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini, boiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano).

Indicazioni terapeutiche:

suini: enterite batterica da germi gram-positivi, polmonite enzootica;

broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): malattie batteriche respiratorie, gastrointestinali e dell'apparato locomotore. Setticemie sostenute da germi gram-positivi.

Tempo di attesa: suini, broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): 10 giorni per le carni.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13265

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Spir 200»

Estratto decreto n. 213 del 14 ottobre 2002

Premiscela per alimenti medicamentosi SPIR 200.

Titolare A.I.C.: Tecnozoo S.n.c., con sede legale e fiscale in Piombino Dese (PD) (CN), via Piave, 120, codice fiscale n. 01872980287.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Piombino Dese (PD), via Piave, 120.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: sacco da 25 Kg - A.I.C. n. 103404048.

Composizione: 1000 g di prodotto contiene:

principio attivo: spiramicina adipato pari a base 200 mg;

eccipienti: tritello rosso di frumento q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: suini: enterite batterica da germi gram-positivi, polmonite enzootica.

Tempo di attesa: suini: 10 giorni per le carni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13263

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tilosina 10% Demas»

Estratto decreto n. 216 del 24 ottobre 2002

Medicinale veterinario prefabbricato TILOSINA 10% DEMAS S.r.l. (ex integratore medicato Copal Tylan 100).

Titolare A.I.C.: Demas S.r.l. con sede legale e fiscale in Roma (CN), Circonvallazione Orientale, 4692 codice fiscale n. 00823620588.

Produttore: la società Gellini International S.r.l. sita in Aprilia (LT), via Nettunense km 20,300.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

barattolo da 1 Kg - A.I.C. n. 103363014;

barattolo da 5 Kg - A.I.C. n. 103363026.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: tilosina 200 g;

eccipienti: lattosio q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano).

Indicazioni terapeutiche: broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): malattia cronica respiratoria.

Tempo di attesa: broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): 8 giorni.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13262

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nifedicor».

Estratto decreto n. 505 del 28 ottobre 2002

Medicinale NIFEDICOR.

Confezione:

A.I.C. n. 024608010 - 30 capsule 10 mg;

A.I.C. n. 024608022 - 50 capsule 10 mg;

A.I.C. n. 024608034 - 50 capsule 20 mg;

A.I.C. n. 024608046 - gocce orali 30 ml 2%;

A.I.C. n. 024608059 - «Retard» 50 compresse mg 20.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pharmacia Italia S.p.a., con sede in via Robert Koch 1.2, Milano, con codice fiscale n. 03004600965.

È ora trasferita alla società: ICN Pharmaceuticals Italy S.r.l., con sede in via Conservatorio n. 17 Milano, con codice fiscale n. 00811460153.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13274

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Akeral».

Estratto decreto n. 506 del 28 ottobre 2002

Medicinale: AKERAL.

Confezione:

A.I.C. n. 010435042 - 20 capsule (sospesa)

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società I.P.F.I. industria farmaceutica S.r.l., con sede in via Egadi, 7, Milano, con codice fiscale n. 07512780151.

È ora trasferita alla società: Allergy Therapeutics S.r.l., con sede in via Quattro Novembre n. 76 Settimo Milanese - Milano, con codice fiscale n. 09453740152.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13275

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carnovis».

Estratto decreto n. 511 del 28 ottobre 2002

Medicinale: CARNOVIS.

Confezione:

A.I.C. n. 025379025 - «1g soluzione iniettabile» 5 fiale;

A.I.C. n. 025379037 - «1g flaconcini orali monodose» 10 flaconcini;

A.I.C. n. 025379064 - «1g compresse masticabili» 10 compresse masticabili;

A.I.C. n. 025379088 - IM IV 5 fiale 2g (sospesa);

A.I.C. n. 025379090 - 10 flaconcini uso orale 2g (sospesa).

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Glaxo Allen S.p.a., con sede in via A Fleming 2, Verona, con codice fiscale n. 08998480159.

È ora trasferita alla società: Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede in via viale Shakespeare n. 47 Roma, con codice fiscale n. 00410650584.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13276

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Penstapho»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 634 del 28 ottobre 2002

Medicinale: PENSTAPHO.

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sermoneta (Latina), via del Murillo km 2,800 - 04010 Italia, codice fiscale n. 00082130592.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si approva la modifica degli stampati.

I nuovi stampati, corretti ed approvati, sono allegati al presente provvedimento, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 020711026;

IM flacone 250 mg + f. solv. 2 ml;

A.I.C. n. 020711038;

IM flacone 500 mg + f. solv. 3 ml;

A.I.C. n. 020711065;

IM 1 flacone 1 g + 1 fiala 5 ml.

Sono inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 020711026;

«250 mg mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone + fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 020711038;

«500 mg mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone + fiala solvente 3 ml;

A.I.C. n. 020711065;

«1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone + fiala solvente 5 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino al centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13271

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Questran»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 635 del 28 ottobre 2002

Medicinale: QUESTRAN.

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sermoneta (Latina), via del Murillo km 2,800 - 04010 Italia, codice fiscale n. 00082130592.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si approva la modifica degli stampati.

I nuovi stampati, corretti ed approvati, sono allegati al presente provvedimento, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 023014018;

12 bust. polvere os 4 g.

Sono inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. 023014018;

«4 g polvere per sospensione orale» 12 bustine.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino al centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13270

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Reactine»

Estratto decreto MCR n. 528 del 30 ottobre 2002

Specialità medicinale: REACTINE nella forma e confezione: «120 mg + 5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14 capsule (A.I.C. n. 032800017).

Titolare A.I.C.: società Pfizer Consumer Health Care r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Borgo San Michele (Latina), strada statale 156, km 50, codice fiscale n. 04866591003.

Confezione: in sostituzione della confezione:

«120 mg + 5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14 capsule (A.I.C. n. 032800017).

È autorizzata la confezione:

«5 mg cetirizina dicloridrato + 120 mg pseudoefedrina cloridrato compresse a rilascio prolungato» 14 compresse.

Confezioni autorizzate numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

«5 mg cetirizina dicloridrato + 120 mg pseudoefedrina cloridrato compresse a rilascio prolungato» 14 compresse;

A.I.C. n. 032800031 (in base 10) 0Z8Z8Z (in base 32);

classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

resta confermata la classificazione di medicinale non soggetto a prescrizione medica. Medicinale da banco o di automedicazione, (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Indicazioni terapeutiche: restano confermate le indicazioni terapeutiche precedentemente autorizzate.

I lotti già prodotti contraddistinti dal numero A.I.C. 032800017 in precedenza autorizzato possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13269

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Piperacillina».

Estratto decreto n. 533 del 4 novembre 2002

Medicinale: PIPERACILLINA.

Confezione:

A.I.C. n. 032982011\G - 1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere 1 g +1 fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 32982023\G - 2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere 2 g + 1 fiala solvente 4 ml.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Finmedical S.r.l., con sede in vicolo Dè Bacchettoni, 1/A, Pistoia, con codice fiscale n. 01056750472.

È ora trasferita alla società: Benedetti S.p.a. con sede in vicolo Dè Bacchettoni, 3, Pistoia, con codice fiscale n. 00761810506.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13273

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Keforal»

Estratto decreto n. 535 del 4 novembre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fini ad ora registrato a nome della società Eli Lilly Italia S.p.a., con sede in via Gramsci, 731-733 - Sesto Fiorentino (Firenze), codice fiscale n. 00426150488.

Medicinale: KEFORAL.

Confezione:

A.I.C. n. 022085017;

«250 mg capsule rigide» 12 capsule rigide;

A.I.C. n. 022085031;

gocce os 10 ml 100 mg/ml;

A.I.C. n. 022085056;

8 compresse 500 mg;

A.I.C. n. 022085068;

1 flacone sospensione os 250 mg / 5 ml 100 ml;

A.I.C. n. 022085082;

8 compresse 1 g;

A.I.C. n. 022085094;

flacone 100 ml granulato per sosp. 125 mg / 5 ml;

A.I.C. n. 022085106;

12 compresse 250 mg;

A.I.C. n. 022085118;

«500 mg capsule rigide» 8 capsule rigide;

A.I.C. n. 022085120;

«1 g compresse» 12 compresse.

È ora trasferita alla società: EG S.p.a., con sede in via Scarlatti Domenico, 31 - Milano, con codice fiscale n. 12432150154.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono essere più dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13272

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il consiglio comunale di Umbriatico (Crotone) con deliberazione n. 46 del 22 dicembre 2001, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2002 la dott.ssa Rosamaria Petitto è stata nominata ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

02A13111

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Genova

Con decreto interministeriale n. 1270 in data 8 ottobre 2002 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Ex poligono T.S.N. Struppa», sito nel comune di Genova e riportato nel catasto nel comune suddetto ed iscritto tra i beni di demanio pubblico dello Stato - ramo difesa Esercito al N.C.T. partita n. 5634, foglio n. 24, mappali 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285 e foglio n. 18, mappali 573 e 574 e tra i beni di demanio pubblico dello Stato - ramo difesa alla partita n. 17835 del N.C.E.U., foglio STR/24, mappali 5, 100, 217, 237, per una superficie complessiva di mq 1.333.

02A13085

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 31565 del 17 ottobre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Lelpa, con sede in Torino, unità di Torino, per il periodo dal 12 giugno 2002 all'11 giugno 2003.

Con decreto n. 31566 del 17 ottobre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Sibicar carrelli elevatori in liquidazione, con sede in Ariccia (Roma), unità di Ariccia (Roma), per il periodo dal 3 settembre 2002 al 2 settembre 2003.

Con decreto n. 31584 del 22 ottobre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter*, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Società Ittica europea, unità di Sant'Agata De' Goti (Benevento), per il periodo dal 1º luglio 2002 al 30 giugno 2003.

Con decreto n. 31585 del 22 ottobre 2002, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale legge n. 416/1981, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Serom, con sede in Milano, unità di Roma, per il periodo dal 15 marzo 2002 al 14 marzo 2003.

Con decreto n. 31586 del 22 ottobre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amm.ne str., art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Flexider, con sede in Torino, unità di Torino, per il periodo dal 9 settembre 2002 all'8 settembre 2003.

Con decreto n. 31587 del 22 ottobre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. S.A.P.I.S., con sede in Salerno, unità di Sant Egidio del Monte Albino (Salerno), per il periodo dal 15 marzo 2002 al 14 marzo 2003.

Con decreto n. 31588 del 22 ottobre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Effedue, con sede in Crispano (Napoli), unità di Frattamaggiore (Napoli), per il periodo dall'8 maggio 2002 al 7 maggio 2003.

Con decreto n. 31589 del 22 ottobre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. SMIM Impianti, con sede in Palermo, unità di Caltanissetta, per il periodo dal 2 maggio 2002 al 30 aprile 2003.

Con decreto n. 31590 del 22 ottobre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Acron, con sede in nucleo industriale di Bazzano (L'Aquila), unità di nucleo industriale di Bazzano (L'Aquila), per il periodo dal 1º luglio 2002 al 30 giugno 2003.

Con decreto n. 31591 del 22 ottobre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Sider Vasto, con sede in Vasto (Chieti), unità di zona industriale Porto Vasto (Chieti), per il periodo dal 6 maggio 2002 al 5 novembre 2002.

Con decreto n. 31592 del 22 ottobre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Star Tel, con sede in Casavatore (Napoli), unità di Napoli, per il periodo dal 13 maggio 2002 al 12 maggio 2003.

Con decreto n. 31593 del 22 ottobre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. EL.MAN tecnologie elettroniche, con sede in Corropoli (Teramo), unità di Busnago (Milano), per il periodo dal 10 giugno 2002 al 9 giugno 2003.

Con decreto n. 31594 del 22 ottobre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Aprilia ingranaggi, con sede in Aprilia (Latina), unità di Aprilia (Latina), per il periodo dal 24 giugno 2002 al 23 dicembre 2002.

Con decreto n. 31595 del 22 ottobre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Mirage granito ceramico, con sede in Pavullo nel Frignano (Modena), unità di Pavullo nel Frignano (Modena), per il periodo dal 12 giugno 2002 all'11 dicembre 2002.

Con decreto n. 31596 del 22 ottobre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Sicurcab, con sede in Grugliasco (Torino), unità di Grugliasco (Torino), per il periodo dal 3 giugno 2002 al 6 giugno 2003.

Con decreto n. 31597 del 22 ottobre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. dell'Orto, con sede in Seregno (Milano), unità di Cabiate (Como); Seregno (Milano), per il periodo dal 7 luglio 2002 al 4 gennaio 2003.

Con decreto n. 31598 del 22 ottobre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amm.ne str., art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. F.lli Costanzo, con sede in Misterbianco (Catania), unità di Acicastello (Catania); Arcichiaro - Diga Quirino (Campobasso); Barrafranca (Enna); Belpasso (Catania); Caltagirone (Catania); Catania - All. Pop. Librino, Catania - Osp. Cannizzaro; Catania - Passomartino; Catania - Scuola Nesima; Cervia (Ravenna); Enna; Gela - C. Da Olivastro (Caltanissetta); Giarre (Catania); Lamezia Terme (Catanzaro); Larino - Irrigazione piane alte - (Campobasso); Messina; Misterbianco - sede (Catania); Napoli - uffici; Paternò (Catania); Patti (Messina); Roma - uffici via Abruzzi; Roma - via Tiburtina; Santa Maria la Stella (Catania); s.s. 12 variante Mirandolo (Modena); Visso (Macerata), per il periodo dal 26 marzo 2002 al 25 settembre 2002.

Con decreto n. 31599 del 22 ottobre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Kuoni Gastaldi Tours, con sede in Genova, unità di Bologna; Genova; Palermo; Pescara; Torino; Venezia, per il periodo dal 4 febbraio 2002 al 3 febbraio 2003.

Con decreto n. 31600 del 24 ottobre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Realvit Italia, con sede in Mantova, unità di Anzola Emilia (Bologna), Ghedi (Brescia) per il periodo dal 12 luglio 2002 all'11 luglio 2003.

Con decreto n. 31601 del 24 ottobre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Omis, con sede in Modena, unità di Sassuolo (Modena), per il periodo dal 25 giugno 2002 al 24 giugno 2003.

Con decreto n. 31602 del 24 ottobre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter,* in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Costaferroviaria, con sede in Costa Masnaga (Lecco), unità di Costa Masnaga (Lecco), per il periodo dal 13 giugno 2002 al 12 giugno 2003.

Con decreto n. 31603 del 24 ottobre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento art.3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Isogard Italia, con sede in Milano, unità di Breno (Brescia), Campiglia Marittima (Livorno), Genova, Isola Vicentina (Vicenza), Pescate (Lecco), San Damiano di Brugherio (Milano) per il periodo dal 12 marzo 2002 all'11 marzo 2003.

02A13167 - 02A13086 - 02A13087 - 02A13088 - 02A13089

Estensione del trattamento straordinario di integrazione salariale della S.p.a. Valtellina

Con decreto n. 31604 del 24 ottobre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi della legge n. 248/2001, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Valtellina, con sede in Gorle (Milano) unità di Rimini, prima adibite presso il cantiere di Cesena, per il periodo dal 1º gennaio 2002 al 30 giugno 2002.

02A13090

Modifica del decreto direttoriale n. 31398 del 6 agosto 2002 del Consorzio Liguria, in Brugnato

Con decreto n. 31605 del 24 ottobre 2002 è modificato il decreto direttoriale n. 31398 del 6 agosto 2002 nella parte in cui viene indicata in Brugnato (La Spezia) l'unità produttiva oggetto del provvedimento e viene sostituita con l'unità produttiva di Modugno (Bari).

02A13091

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Approvazione delle modifiche allo statuto della Fondazione scuola nazionale di cinema

Con decreto interministeriale in data 17 settembre 2002 del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono state approvate le modifiche agli articoli 3, 4 e 5 dello statuto della Fondazione scuola nazionale di cinema adottate con delibera del consiglio di amministrazione nella seduta del 12 luglio 2002.

02A13119

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Esportazioni in Iraq di prodotti umanitari
(Comunicato n. 952303 del 21 ottobre 2002)

Il 14 maggio 2002 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite ha adottato la risoluzione n. 1409 (2002) che fissa nuove procedure e regole per l'autorizzazione delle esportazioni in Iraq.

La risoluzione è stata recepita dal Consiglio dell'Unione europea con regolamento n. 1346/2002 del 25 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L. 197 del 26 luglio 2002.

La formulazione della nuova disciplina ha determinato problemi di interpretazione e, quindi, un periodo interlocutorio per consultazioni e chiarimenti.

Mentre *l'iter* per le autorizzazioni relative alle esportazioni di prodotti alimentari, di materiali e forniture di beni di prima necessità, nonché delle altre merci sottoposte all'esame delle autorità delle Nazioni unite, resta immodificato, invece le esportazioni di prodotti per uso strettamente medico, non finanziate sull'«escrow account of the Oil for Food Programme», saranno autorizzate, per l'Italia, direttamente da questa amministrazione. Si precisa, al riguardo, che il rilascio di tali autorizzazioni rientra nella piena discrezionalità dell'amministrazione che, comunque si riserva la facoltà di trasmettere la documentazione alle autorità O.N.U.

Pertanto, ai fini dell'istruttoria delle predette autorizzazioni, l'impresa esportatrice deve far pervenire, unitamente all'istanza:

copia del contratto;

dichiarazione su carta intestata dell'impresa, sottoscritta da proprio legale rappresentante che attesti, sotto la propria responsabilità, che i prodotti da esportare «sono destinati ad un uso esclusivamente e specificamente medico, escludendo la possibilità di qualsiasi altro utilizzo, particolarmente connesso alla produzione di armi di distruzione di massa (biologiche o chimiche)»;

visura camerale aggiornata, risalente, al massimo, a due mesi;

«end user statement», di data non antecedente a sei mesi dall'invio dell'istanza, predisposto sulla falsariga del modulo allegato, compilato e debitamente sottoscritto dall'utilizzatore iracheno.

Per ulteriori informazioni l'operatore potrà rivolgersi al competente ufficio di questo Ministero (tel. 06/5993.2418-2449).

END USER STATEMENT

(1)

The undersigned company ....

(address) .... running the activity ....

declares to have ordered the following goods supplied by the Italian company .... (address of the Italian company) ....

- goods description: ....
- quantity: ....
- value: ....
- contract/order .... number .... dated ....

Above said goods are exclusively for medical purposes and will not be used for military application.

(2) The obligation not to use the supply, for final purpose, other than declared, is transferred to our customers.

Date: signature of the legal representative (name and qualification)

(1) letterhead of the end user in Iraq;

(2) only if the importer is not the final user (delete if it is not the case).

02A13234

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Pronuncia di compatibilità ambientale in merito al progetto concernente la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica a ciclo combinato con potenza netta pari a circa 384 MWe da ubicare in comune di Portogruaro, presentato dalla società Mirant Italia S.r.l., in Milano.

In data 22 ottobre 2002 con il DEC/VIA/7725 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto concernente la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica a ciclo combinato con potenza netta pari a circa 384 MWe da ubicare in comune di Portogruaro (Venezia), presentato dalla società Mirant Italia S.r.l. (ex Southern Energy), con sede in Milano, via Manzoni n. 41 - 20121 Milano.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori.azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

02A13157

Fissazione del termine ultimo per la presentazione dei progetti relativi al bando per il cofinanziamento di programmi di attivazione e di attuazione di Agende 21 Locali.

Con provvedimento direttoriale DEC/SVS/1511 del 10 settembre 2002 il termine ultimo per la presentazione dei progetti relativi al bando per il cofinanziamento di programmi di attivazione e di attuazione di Agende 21 Locali, datato 4 luglio 2002, è stato fissato al 19 novembre 2002.

I progetti pervenuti tra il 13 ed il 21 agosto 2002, in base alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 2002 del medesimo bando sono ammissibili a valutazione.

Il provvedimento DEC/SVS/1511 del 10 settembre 2002 è stato registrato al registro n. 4, foglio n. 201, in data 29 ottobre 2002 dalla Corte dei conti.

02A13158

REGIONE PUGLIA

Verifica di compatibilità tra le disposizioni del piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio (PUTT/P) della regione Puglia e le previsioni dell'accordo 19 aprile 2001 tra Ministero per i beni e le attività culturali e le regioni sull'esercizio dei poteri in materia di paesaggio.

La giunta della regione Puglia con atto n. 1422 del 30 settembre 2002 (esecutivo a norma di legge), ha attestato la compatibilità tra le disposizioni del piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio della regione Puglia e le previsioni in materia di pianificazione paesistica fissati dall'accordo 19 aprile 2001 tra il Ministero per i beni e le attività culturali e le regioni sull'esercizio dei poteri in materia di paesaggio.

02A13112

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di ottobre 2002, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2001 e 2002 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2001	Ottobre	115,7	2,6	5,3
	Novembre	115,9	2,3	5,1
	Dicembre	116,0	2,3	5,1
	Media	*115,1*		
2002	Gennaio	116,5	2,3	5,4
	Febbraio	116,9	2,3	5,3
	Marzo	117,2	2,4	5,3
	Aprile	117,5	2,4	5,5
	Maggio	117,7	2,3	5,4
	Giugno	117,9	2,3	5,2
	Luglio	118,0	2,3	5,1
	Agosto	118,2	2,5	5,3
	Settembre	118,4	2,6	5,2
	Ottobre	118,7	2,6	5,2

02A13277

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Comunicazione di trasferimento del portafoglio assicurativo della sede secondaria in Italia di Generali PanEurope Limited (già Exere Life Limited), con sede in Irlanda a INA Vita S.p.a., con sede in Italia, ai sensi dell'art. 77, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di vigilanza dell'Irlanda ha comunicato, in data 30 luglio 2002, l'autorizzazione al trasferimento, con effetto dal 31 luglio 2002, del portafoglio assicurativo acquisito in regime di stabilimento dalla sede secondaria in Italia della Generali PanEurope Limited, con sede in Irlanda alla società INA Vita S.p.a., con sede in Italia - Roma, via Sallustiana n. 51.

Il trasferimento di portafoglio non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti; tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica, possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

02A13108

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI POTENZA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta camerale con deliberazione n. 131 del 7 luglio 2002 ha nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3, della legge n. 580/1993, l'avv. Patrick Suglia, vice segretario generale, conservatore del registro delle imprese a far data dal 2 dicembre 2002.

02A13159

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI REGGIO EMILIA

Cancellazione dal registro degli assegnatari e restituzione dei punzoni per cessata attività nel 2002 dell'impresa «Mediterranea Oro di Pepe Giuseppe», in Reggiolo

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto elencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia con la corrispondente determinazione del Segretario generale: impresa «Mediterranea Oro di Pepe Giuseppe», sede in Reggiolo (Reggio Emilia), via Matteotti n. 122 - numero marchio 65 RE.

I punzoni in dotazione all'impresa sopra indicata sono stati tutti riconsegnati alla camera di commercio che ha provveduto alla deformazione.

02A13170

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651273/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	36910	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	**GALLARATE (VA)**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Corso Italia, 132/134	095	934279	7799877

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662173
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6798716	6790331
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 1 1 2 1 *

€ 0,77